

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

ISSN 1725-258X

L 72

47° anno

11 marzo 2004

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 435/2004 del Consiglio, dell'8 marzo 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 436/2004 del Consiglio, dell'8 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1784/2000 del 23 luglio 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo, e decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio imposto sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia** 15
- ★ **Regolamento (CE) n. 437/2004 del Consiglio, dell'8 marzo 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote in via definitiva il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote grosse arcobaleno originarie della Norvegia e delle Isole Færøer** 23
- ★ **Regolamento (CE) n. 438/2004 del Consiglio, dell'8 marzo 2004, che estende la sospensione del dazio antidumping esteso istituito con regolamento (CE) n. 1023/2003 sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ghisa malleabile spediti dall'Argentina, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dell'Argentina o meno** 42
- Regolamento (CE) n. 439/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 44
- Regolamento (CE) n. 440/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate 46
- ★ **Regolamento (CE) n. 441/2004 della Commissione, del 9 marzo 2004, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 47
- ★ **Regolamento (CE) n. 442/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che stabilisce gli importi unitari degli acconti sui contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2002/2003** 51

Prezzo: 18 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

★ Regolamento (CE) n. 443/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, recante fissazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2003/2004	52
★ Regolamento (CE) n. 444/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1535/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli	54
★ Regolamento (CE) n. 445/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica l'allegato I della direttiva 92/118/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli involucri di origine animale, lo strutto e i grassi pressati o fusi, nonché le carni di coniglio e le carni di selvaggina d'allevamento ⁽¹⁾	60
★ Regolamento (CE) n. 446/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che abroga una serie di decisioni relative ai sottoprodotti di origine animale ⁽¹⁾	62
★ Regolamento (CE) n. 447/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che stabilisce le norme intese a facilitare la transizione tra il sostegno a titolo del regolamento (CE) n. 1268/1999 e gli aiuti previsti dai regolamenti (CE) n. 1257/1999 e (CE) n. 1260/1999 per la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia	64
★ Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003	66
Regolamento (CE) n. 449/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali	78
Regolamento (CE) n. 450/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (limoni)	81
Regolamento (CE) n. 451/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, relativo al rilascio di titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, mele)	83
Regolamento (CE) n. 452/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato	85

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2004/235/CE:

★ Decisione della Commissione, del 1° marzo 2004, che stabilisce le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di galline ovaiole ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2004) 582]	86
---	----

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 1335/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 187 del 26.7.2003) 91**

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 340 del 24.12.2003) 91**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 435/2004 DEL CONSIGLIO**dell'8 marzo 2004**

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Il 18 settembre 2003 la Commissione, con regolamento (CE) n. 1627/2003 ⁽²⁾ ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese («RPC») e dell'Indonesia (il «regolamento provvisorio»).
- (2) Si rammenta che l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1° ottobre 2001 e il 30 settembre 2002 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e la fine del PI («periodo in esame»).

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

- (3) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della RPC e dell'Indonesia, alcune parti interessate hanno formulato osservazioni per iscritto. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.
- (4) Come spiegato al considerando 5 del regolamento provvisorio, le visite di verifica per accertare le pratiche di dumping nella RPC e in Indonesia, che solitamente vengono effettuate prima di redigere le conclusioni prov-

visorie, sono state cancellate per via delle restrizioni di viaggio imposte a causa della SARS. Un avviso in merito alle ripercussioni dell'epidemia di SARS sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾.

- (5) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. In seguito all'abolizione delle restrizioni di viaggio riguardanti la SARS, sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a) *Produttori esportatori e relative società collegate nella RPC e a Hong Kong*

- Zhong Hua Fang Da (H.K.) Limited, Hong Kong
- Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited, Shenzhen, RPC
- Shanghai Shumi Co. Ltd, Shanghai, RPC
- Rainbow Rich Industrial Ltd, Hong Kong
- Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd, Shenzhen, RPC

b) *Produttore esportatore in Indonesia*

- PT. Golden Sari (Chemical Industry), Bandar Lampung, Indonesia

- (6) Dopo la scadenza del termine per le osservazioni riguardanti i risultati provvisori e in seguito alle visite di verifica un'altra società indonesiana si è manifestata e ha chiesto il questionario per i produttori esportatori per inviare la propria risposta. La società è stata informata che avrebbe dovuto manifestarsi e chiedere il questionario al momento dell'avvio dell'inchiesta. È stata inoltre informata che, essendo l'inchiesta in fase avanzata, non sarebbe stata valutata nessuna nuova informazione e che le conclusioni si sarebbero basate sui dati disponibili. Alla società è stata tuttavia data la possibilità di formulare le proprie osservazioni. Queste ultime sono state analizzate, ma non hanno influenzato le suddette conclusioni.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 232 del 18.9.2003, pag. 12.

⁽³⁾ GU C 191 del 13.8.2003, pag. 2.

- (7) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale comunicazione. Le osservazioni verbali e scritte presentate dalle parti sono state analizzate e, ove opportuno, sono state tenute in considerazione ai fini delle conclusioni definitive.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (8) Non essendo pervenute osservazioni in merito al prodotto in esame e al prodotto simile, sono confermate le conclusioni di cui ai considerandi 7-13 del regolamento provvisorio.

D. DUMPING

1. METODO GENERALE

- (9) Nella presente sezione viene illustrato il metodo generale usato per determinare se le importazioni nella Comunità del prodotto in esame sono state oggetto di dumping. Alcuni aspetti specifici relativi ai singoli paesi in questione emersi durante l'inchiesta sono descritti nei considerandi 23-49.

1.1. Valore normale

Produttori esportatori in Indonesia e produttori esportatori nella RPC che hanno collaborato e cui è stato concesso lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato («SEM»)

1.1.1. Rappresentatività generale delle vendite interne

- (10) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha prima esaminato se le vendite di ciclamato di sodio effettuate da ciascun produttore esportatore sul mercato interno ad acquirenti indipendenti fossero rappresentative, ossia se il loro volume totale ammontassero almeno al 5 % del volume totale delle corrispondenti vendite per esportazione verso la Comunità.

1.1.2. Rappresentatività specifica del tipo di prodotto

- (11) Successivamente, è stato valutato se le vendite interne dei tipi di prodotto esportati potessero essere considerate rappresentative. A tal fine, era opportuno identificare innanzitutto i tipi comparabili venduti sul mercato interno. L'inchiesta considerava i tipi di prodotto di ciclamato di sodio venduti sul mercato interno come

identici o direttamente comparabili con i tipi venduti per l'esportazione nella Comunità se presentavano la stessa forma descritta nel considerando 8 del regolamento provvisorio.

- (12) Le vendite interne di un determinato tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative se il volume complessivo di vendite interne dello stesso ad acquirenti indipendenti durante il PI corrispondeva al 5 % o più del volume complessivo delle vendite del tipo di prodotto comparabile esportato nella Comunità.

1.1.3. Verifica delle normali operazioni commerciali

- (13) La Commissione ha poi esaminato se le vendite effettuate sul mercato interno da ciascun produttore esportatore si potessero considerare realizzate nel corso di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base.

- (14) A tal fine è stata determinata, per ciascun tipo di prodotto esportato, la proporzione delle vendite sul mercato interno ad acquirenti indipendenti non effettuata in perdita durante il PI:

a) per i tipi per i quali oltre l'80 % delle vendite sul mercato interno (in termini di volume) era effettuato a prezzi non inferiori ai costi unitari e la media ponderata del prezzo di vendita era pari o superiore alla media ponderata del costo di produzione, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite del tipo in questione sul mercato interno durante il PI, pagati o pagabili da acquirenti indipendenti, a prescindere se tali vendite fossero redditizie o meno.

b) per i tipi di prodotto per i quali almeno il 10 % ma non oltre l'80 % (in termini di volume) delle vendite sul mercato interno era effettuato a prezzi non inferiori ai costi unitari, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite del tipo in questione sul mercato interno effettuate a prezzi pari o superiori ai costi unitari.

1.1.4. VALORE NORMALE BASATO SUL PREZZO EFFETTIVO SUL MERCATO INTERNO

- (15) Quando erano soddisfatte le condizioni di cui ai considerandi 10-14 b), il valore normale per il corrispondente tipo di prodotto è stato basato sui prezzi effettivamente pagati o pagabili da acquirenti indipendenti sul mercato interno del paese esportatore durante il PI, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.

Produttori esportatori della RPC senza SEM

- (16) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, per i produttori esportatori cui non è stato concesso il SEM il valore normale deve essere determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato (paese analogo) per il prodotto simile.

1.2. Prezzo all'esportazione

- (17) A norma dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base, il prezzo all'esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l'esportazione dal paese esportatore alla Comunità.

1.3. Confronto

- (18) Per garantire un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto conto, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, delle differenze inerenti ai fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, influivano sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati quindi concessi, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze riguardanti i seguenti aspetti: spese di trasporto, nolo marittimo, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, stadio commerciale, costi di imballaggio e di credito, commissioni, sconti e spese bancarie.
- (19) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato su base franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale.

1.4. Margine di dumping

Margine di dumping per i produttori esportatori in Indonesia e per i produttori esportatori nella RPC che hanno collaborato e ai quali è stato concesso il SEM

- (20) A norma dell'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base, è stato effettuato il confronto tra la media ponderata del valore normale adeguato per ciascun tipo di prodotto, come stabilito nei considerandi 10-15, e la media ponderata dei prezzi all'esportazione adeguati, come stabilito nel considerando 17.

Margine di dumping per le società che non hanno collaborato

- (21) Per i produttori esportatori che non hanno risposto al questionario e che non si sono manifestati in altro modo, il margine di dumping è stato determinato in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base. Tale approccio è stato conside-

rato necessario anche per i produttori esportatori che non hanno collaborato, per evitare che essi traessero vantaggio dalla loro non collaborazione.

- (22) Laddove il livello generale di collaborazione risultava modesto, si è ritenuto opportuno fissare il margine di dumping nazionale per le società che non hanno collaborato a un livello più alto rispetto al livello massimo di dumping stabilito per una società che ha collaborato. Effettivamente, vi è motivo di credere che l'alto livello di non collaborazione derivi dal fatto che i produttori esportatori nel paese in questione che non hanno collaborato hanno applicato un margine di dumping più elevato rispetto agli altri produttori esportatori dello stesso paese che hanno collaborato.

2. QUESTIONI SPECIFICHE EMERSE NELL'AMBITO DELL'INCHIESTA IN RELAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DEL MARGINE DI DUMPING PER CIASCUNO DEI PAESI INTERESSATI

2.1. Indonesia

- (23) Complessivamente, un produttore esportatore ha collaborato all'inchiesta.

2.1.1. Valore normale

- (24) È stato innanzitutto valutato se le vendite interne di ciclamo di sodio dell'unico produttore esportatore che ha collaborato fossero rappresentative durante il PI (cfr. il precedente considerando 10). Successivamente è stato stabilito che l'unico tipo di prodotto di ciclamo di sodio venduto sul mercato interno dal produttore esportatore che ha collaborato era identico all'unico tipo venduto per esportazione nella Comunità.

- (25) Per questo tipo di prodotto, dal momento che oltre l'80 % del volume non era stato venduto in perdita e la media ponderata del prezzo di vendita era superiore alla media ponderata del costo di produzione, il valore normale è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi, pagati o pagabili da acquirenti indipendenti, di tutte le vendite del tipo di prodotto in questione sul mercato interno durante il PI, come stabilito dall'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento di base.

2.1.2. Prezzo all'esportazione

- (26) Le vendite all'esportazione venivano effettuate soltanto ad acquirenti non collegati nella Comunità. Pertanto, il prezzo all'esportazione è stato stabilito a norma dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base, ovvero in funzione dei prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili durante il PI.

2.1.3. Confronto

- (27) Per garantire un equo confronto, ove opportuno e giustificato sono stati concessi adeguamenti per le differenze riguardanti i seguenti aspetti: spese di trasporto, nolo marittimo, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, stadio commerciale, costi di imballaggio e di credito e commissioni.
- (28) Il produttore esportatore ha chiesto un adeguamento del valore normale di un importo corrispondente agli oneri all'importazione, alle imposte indirette e alle imposte sul reddito che gravano sul prodotto simile e sui materiali in esso incorporati, destinati al consumo in Indonesia e che non sono riscossi oppure sono rimborsati per i prodotti esportati nella Comunità. Tuttavia, la società interessata non ha potuto dimostrare che tali tasse non sono effettivamente state pagate o sono state rimborsate in relazione alle vendite all'esportazione destinate alla Comunità e che tali tasse non pagate o rimborsate erano incluse nei prezzi sul mercato interno. La richiesta è stata pertanto respinta.
- (29) Dopo che sono stati resi noti i fatti e le considerazioni principali in base ai quali si intende raccomandare l'istituzione in via definitiva di un dazio antidumping, il produttore esportatore interessato ha chiesto un adeguamento per certe spese pubblicitarie nonché un adeguamento per le spese legate a certi uffici di rappresentanza coinvolti in alcune vendite interne. Tuttavia, è emerso che il produttore esportatore aveva già incluso tali spese nella valutazione dell'adeguamento dello stadio commerciale chiesto precedentemente. Inoltre, l'adeguamento dello stadio commerciale concesso copriva ogni differenza di prezzo tra le vendite effettuate attraverso diversi canali a causa delle diverse funzioni, comprese quelle riguardanti la pubblicità e gli uffici di rappresentanza. Pertanto, al fine di evitare duplicazioni nell'effettuare gli adeguamenti a norma all'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, non si è ritenuto opportuno concedere un ulteriore adeguamento per tali spese. La richiesta è stata quindi respinta.

2.1.4. Margine di dumping

- (30) Il margine di dumping definitivo, espresso in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, ammonta a 16,3 % per la PT Golden Sari (Chemical Industry).
- (31) Il margine di dumping residuo definitivo per l'Indonesia è stato fissato ad un livello più alto rispetto al margine di dumping stabilito per la società che ha collaborato in

quanto il livello generale di collaborazione in Indonesia era basso. Per stabilire il livello generale di non collaborazione, il volume delle esportazioni nella Comunità indicato dal produttore esportatore che ha collaborato è stato confrontato con le corrispondenti statistiche Eurostat riguardanti le importazioni. Ne è risultato un livello di non collaborazione pari a circa il 40 % del volume complessivo delle importazioni.

- (32) Per calcolare il margine di dumping residuo definitivo, e dal momento che la società che ha collaborato ha esportato soltanto un tipo di prodotto, il prezzo medio di importazione nella Comunità per l'Indonesia, riportato nelle statistiche Eurostat e adeguato in base alle spese di nolo marittimo e di assicurazione, è stato confrontato con il valore normale, stabilito per il produttore esportatore che ha collaborato e adeguato in base alle spese di trasporto e imballaggio. Il margine di dumping residuo definitivo è stato pertanto fissato al 18,1 %.

2.2. Repubblica popolare cinese

- (33) Complessivamente, tre produttori esportatori hanno collaborato all'inchiesta.

2.2.1. Status di economia di mercato («SEM»)

- (34) Come indicato nei considerandi 21-25 del regolamento provvisorio, il SEM è stato concesso a tutti e tre i produttori esportatori nella RPC che ne hanno fatto richiesta.

2.2.2. Valore normale per i produttori esportatori ai quali è stato concesso il SEM

- (35) Nel corso della visita di verifica presso la Rainbow Rich Industrial Ltd, la casa-madre della Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd., è emerso che la produzione e le vendite di ciclamato di sodio durante il PI ad opera di un'altra società produttrice collegata nella RPC, la San Liana Industrial, con sede a Nanjing⁽¹⁾, non erano state dichiarate né nelle risposte al questionario, né successivamente nel corso dell'inchiesta. Inoltre, per questa società collegata non è stato neanche richiesto il SEM. Pertanto, durante il controllo in loco non è stato possibile verificare le informazioni sulle vendite interne e sul costo di produzione di questa società. È emerso che le vendite interne non dichiarate erano significative, ossia ammontavano a circa il 45 % del volume complessivo di vendite interne delle società collegate in questione.

⁽¹⁾ Dall'ottobre 2002 il nome della società è Jintian Enterprises Nanjing Co. Ltd.

- (36) A norma dell'articolo 18 del regolamento di base, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive in base ai dati disponibili qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati dal regolamento di base. Va osservato che le informazioni relative alle vendite interne e al costo di produzione della San Liana Industrial sono necessarie per determinare il valore normale da confrontare con il prezzo all'esportazione stabilito per la Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd. Dal momento che non è stato concesso il SEM alla San Liana Industrial e non sono state fornite e verificate le informazioni relative alle vendite interne e al costo di produzione di tale società, la determinazione del valore normale per la Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd. si basa sui dati disponibili. La parte interessata è stata pertanto informata delle conseguenze di questa parziale non collaborazione e ha avuto la possibilità di presentare osservazioni. Le osservazioni hanno confermato che la San Liana Industrial ha prodotto e venduto sul mercato interno nel corso del PI ciclamato di sodio per conto della sua casa-madre, la Rainbow Rich Industrial Ltd., e che i relativi dettagli non sono stati mai forniti. Pertanto, viene confermata la conclusione di stabilire il valore normale sulla base dei dati disponibili.
- (37) Dal momento che il valore normale per la Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd. comprenderebbe normalmente tutte le vendite interne delle società collegate e poiché si ritiene che una società collegata non abbia collaborato e pertanto non abbia potuto beneficiare del SEM, è stato scelto un paese analogo come migliori fatti disponibili per stabilire il valore normale. A tal riguardo, va osservato che in seguito all'istituzione delle misure provvisorie non sono giunte osservazioni in merito alla scelta dell'Indonesia come paese analogo conformemente a quanto stabilito nel considerando 28 del regolamento provvisorio. Pertanto, i prezzi in Indonesia sono stati considerati come un surrogato ragionevole dei prezzi nella RPC. I prezzi interni medi del produttore esportatore indonesiano che ha collaborato, controllati nel corso della visita di verifica in loco, sono stati pertanto utilizzati per stabilire il valore normale per il produttore esportatore cinese Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd.
- (38) In seguito alla comunicazione delle informazioni finali sui fatti e sulle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio anti-dumping definitivo, il produttore esportatore indonesiano che ha collaborato e il governo indonesiano hanno affermato che il valore normale per la Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd e per qualsiasi altro produttore esportatore cinese che non ha collaborato (cfr. considerando 49) non dovrebbe basarsi sui dati dell'unico produttore esportatore indonesiano che ha collaborato, bensì sui dati contenuti nella denuncia. Essi hanno inoltre affermato che sarebbe discriminatorio utilizzare i dati del produttore esportatore indonesiano che ha collaborato per calcolare il valore normale per i produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato, in quanto il margine di dumping stabilito per un produttore esportatore cinese, che aveva parzialmente collaborato durante l'inchiesta, era risultato inferiore a quello stabilito per il produttore esportatore indonesiano che ha collaborato. Innanzitutto, si rileva che il margine di dumping è il risultato del confronto tra un valore normale e un prezzo all'esportazione. Pertanto, il livello del margine di dumping dipende da due parametri (valore normale e prezzo all'esportazione) e non si possono trarre conclusioni, compresa la suddetta discriminazione, confrontando soltanto uno di questi parametri, ossia il the valore normale. Inoltre, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 5 del regolamento di base, se le determinazioni, comprese quelle riguardanti il valore normale, si basano sui fatti disponibili, tutti i fatti, comprese le informazioni fornite nella denuncia, devono essere verificati in riferimento alle statistiche ufficiali sulle importazioni o alle informazioni fornite dalle altre parti interessate durante l'inchiesta. Pertanto, essendo disponibili le informazioni sottoposte a verifica riguardanti il valore normale fornite dall'unico produttore esportatore indonesiano che ha collaborato, non si è ritenuto opportuno ignorare tali informazioni e utilizzare al loro posto come fatti disponibili le informazioni fornite nella denuncia.
- (39) Per quanto riguarda il produttore esportatore Fan Da Food Additive con sede a Shenzhen e a Bang Quand, nel determinare se le vendite fossero state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base, le spese generali, amministrative e di vendita dichiarate dalla Fan Da Food Additive e dalle sue società collegate in relazione alle proprie vendite interne sono state adeguate per tener conto delle spese riportate nella contabilità della società collegata, la Zhong Hua Fang Da Ltd di Hong Kong. La verifica ha confermato che tali spese erano strettamente collegate alle operazioni effettuate sul mercato interno e non alle attività di esportazione, come aveva dichiarato inizialmente la società.
- (40) La verifica tesa a stabilire se le vendite sul mercato interno fossero state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali è stata quindi effettuata determinando la proporzione di vendite interne ad acquirenti indipendenti, di ciascuno dei due tipi rappresentativi, non venduti in perdita sul mercato interno durante il PI.
- (41) Per questi tipi di prodotto, dal momento che oltre l'80 % delle vendite (in termini di volume) di tali prodotti sul mercato interno era stato realizzato non in perdita e la media ponderata del prezzo di vendita era pari o superiore alla media ponderata del costo di produzione, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi, pagati o pagabili da acquirenti indipendenti, di tutte le vendite del tipo di prodotto in questione sul mercato interno.

(42) Per i tipi di prodotto per i quali almeno il 10 % ma non oltre l'80 % (in termini di volume) delle vendite sul mercato interno era effettuato a prezzi non inferiori ai costi unitari, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite del tipo in questione sul mercato interno effettuate a prezzi pari o superiori ai costi unitari.

2.2.3. Prezzi all'esportazione per i produttori esportatori cui è stato concesso il SEM

(43) Tutte le vendite per esportazione nella Comunità ad opera di tutti i produttori esportatori nella RPC che hanno collaborato sono state effettuate ad acquirenti indipendenti nella Comunità attraverso società collegate a Hong Kong. L'inchiesta ha stabilito che in tutti i casi le funzioni relative alle vendite per esportazione da parte di produttori esportatori nella RPC sono state svolte dalle rispettive società collegate a Hong Kong. Pertanto, il prezzo all'esportazione è stato stabilito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base, sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili alle società collegate a Hong Kong.

2.2.4. Confronto per i produttori esportatori cui è stato concesso il SEM

(44) Per garantire un equo confronto sono stati concessi, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze riguardanti i seguenti aspetti: spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, costi di imballaggio e di credito, sconti e spese bancarie.

(45) Dal momento che per tutti i produttori esportatori nella RPC che hanno collaborato le vendite nella Comunità sono state effettuate attraverso società collegate a Hong Kong, i prezzi all'esportazione sono stati adeguati come indicato al considerando 44 al fine di portarli al livello franco fabbrica nella RPC.

(46) I produttori esportatori che hanno collaborato e le società di vendita interna collegate hanno chiesto un adeguamento ai prezzi delle vendite interne (valore normale) per i costi di credito. La richiesta è stata respinta poiché le società non sono state in grado di fornire una prova scritta delle condizioni di pagamento concordate per la data della vendita, ossia le fatture delle vendite interne o altra corrispondenza.

2.2.5. Margine di dumping per i produttori esportatori cui è stato concesso il SEM

(47) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione indicato al considerando 19 non rivela alcuna pratica di dumping per le due società della Fan Da Food Additive con sede a Shenzhen e Bang Quand. L'inchiesta dovrebbe pertanto essere terminata per tali società senza l'istituzione di misure.

(48) Come spiegato al considerando 37, il valore normale per la Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd. è stato stabilito utilizzando i prezzi in un paese analogo, l'Indonesia. Dal confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione indicato al considerando 19 è risultato un margine di dumping del 6,9 %.

2.2.6. Margine di dumping per i produttori esportatori cui non è stato concesso il SEM

(49) Come indicato al considerando (34) del regolamento provvisorio, la non collaborazione da parte della RPC ha registrato un livello significativo (circa il 47 % delle importazioni complessive secondo i dati Eurostat). Dopo l'istituzione delle misure provvisorie non sono pervenute osservazioni in merito a tale risultato. Inoltre, essendo la RPC un'economia in transizione, sono stati utilizzati i prezzi di un paese analogo per determinare un valore normale per il calcolo del margine di dumping a livello nazionale. Per i motivi elencati al considerando 37, l'Indonesia è stata scelta come paese analogo adeguato a tal fine.

(50) Il margine di dumping definitivo a livello nazionale applicabile a tutte le società cui non è stato concesso il SEM nella RPC è stato fissato al 17,6 %, il che corrisponde alla differenza tra il prezzo all'esportazione calcolato sulla base dei fatti disponibili, ossia il prezzo all'importazione medio nella Comunità, riportato nelle statistiche Eurostat e adeguato sulla base delle spese di nolo marittimo e di assicurazione, e il valore normale stabilito per l'Indonesia nel considerando 32.

(51) I margini di dumping definitivi per la RPC, espressi come percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Produttori esportatori della RPC	(%)
Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited	0 %
Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited	0 %
Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd	6,9 %
Tutte le altre società	17,6 %

E. INDUSTRIA COMUNITARIA

(52) Non sono pervenute osservazioni in seguito all'istituzione delle misure provvisorie riguardanti la composizione dell'industria comunitaria. Sono quindi confermate le conclusioni di cui al considerando 37 del regolamento provvisorio.

F. PREGIUDIZIO

- (53) In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, non sono pervenute osservazioni in merito all'analisi dei consumi comunitari. Pertanto, sono confermate le conclusioni di cui ai considerandi 38 e 39 del regolamento provvisorio.
- (54) Non sono pervenute osservazioni in seguito all'istituzione delle misure provvisorie riguardo alla valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame. Inoltre, i cambiamenti nei margini di dumping definitivi non influenzano le conclusioni di cui ai considerandi 40-44 del regolamento provvisorio. Tuttavia, in seguito alla pubblicazione dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo, il governo indonesiano ha affermato che nulla giustificava il cumulo delle esportazioni dall'Indonesia con quelle dalla RPC, in quanto le esportazioni indonesiane sono diminuite in maniera significativa durante il PI, mentre le importazioni cinesi hanno registrato un forte aumento. A tal riguardo, l'inchiesta ha rivelato che, sebbene le importazioni oggetto di dumping dall'Indonesia siano diminuite leggermente tra il 2001 e il PI, complessivamente esse sono aumentate nel periodo in esame. Il fatto che le importazioni cinesi oggetto di dumping siano aumentate più velocemente rispetto a quelle indonesiane durante il periodo in esame non giustifica la valutazione non cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping dai due paesi in questione conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. Pertanto, non essendo state formulate altre osservazioni riguardo alle conclusioni di cui ai considerandi 40-44 del regolamento provvisorio, l'affermazione è respinta e le conclusioni sono confermate.
- (55) Tuttavia, non essendo stata rilevata alcuna pratica di dumping per i due produttori esportatori cinesi collegati (cfr. considerando 47), il volume e la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping sono stati rivalutati. Le importazioni non oggetto di dumping sono state infatti dedotte dalle importazioni stabilite nei considerandi 45 e 46 del regolamento provvisorio. L'evoluzione del volume delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC e dall'Indonesia e la relativa quota di mercato durante il periodo in esame sono pertanto le seguenti:

Totale importazioni oggetto di dumping (tonnellate)	1999	2000	2001	PI
Valore indicizzato	100	65	147	315

Quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping	1999	2000	2001	PI
Valore indicizzato	100	62	125	210

- (56) Le importazioni oggetto di dumping sono aumentate nel periodo in esame del 215 %. Un aumento maggiore è stato registrato dopo il 2000. Tra il 2001 e il PI l'incremento è stato del 114 %.
- (57) La quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping è aumentata del 110 % nel corso del periodo in esame. Anche in questo caso l'aumento è stato maggiore dopo il 2000. Tra il 2001 e il PI è stato osservato un aumento del 68 %. Va rilevato che la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping durante il PI era rilevante. Tuttavia, non è possibile fornire le cifre esatte per motivi di riservatezza.
- (58) Poiché i prezzi all'esportazione dichiarati dai produttori esportatori che hanno collaborato erano complessivamente in linea con i prezzi all'importazione di Eurostat e dal momento che non sono pervenute osservazioni in seguito all'istituzione delle misure provvisorie, sono confermate le conclusioni di cui al considerando 47 del regolamento provvisorio.

- (59) Per determinare la sottoquotazione dei prezzi durante il PI è stato utilizzato il metodo di cui al considerando 48 del regolamento provvisorio. Tuttavia, stavolta è stato utilizzato nel calcolo il prezzo medio all'importazione del produttore esportatore indonesiano che ha collaborato. Per i produttori esportatori nella RPC e in Indonesia che non hanno collaborato la sottoquotazione è stata calcolata utilizzando i prezzi all'importazione di Eurostat per tali paesi. I prezzi erano a livello cif ed è stato loro applicato un opportuno adeguamento per tener conto di eventuali dazi doganali normalmente pagati sulle importazioni.
- (60) Sulla base di questo confronto è stata determinata l'esistenza di una sottoquotazione dei prezzi per le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e dall'Indonesia. Il livello di sottoquotazione, espresso come percentuale del prezzo di vendita medio dell'industria comunitaria, era compreso tra l'11 % e il 15 % per la RPC e ammontava a circa il 20 % per l'Indonesia.
- (61) In seguito all'istituzione delle misure provvisorie non sono pervenute osservazioni scritte in merito alla situazione dell'industria comunitaria e alle conclusioni sul pregiudizio. Tuttavia, un produttore esportatore cinese ha dichiarato nel corso di un'audizione che l'industria comunitaria non aveva subito un pregiudizio grave poiché durante il periodo in esame la sua produzione e i suoi prezzi sono rimasti relativamente stabili e le sue vendite nella Comunità e l'occupazione sono aumentate.
- (62) Va osservato che questo produttore esportatore non ha fornito alcuna prova per dimostrare che le relative conclusioni riportate nel regolamento provvisorio sono imprecise. In base a tali conclusioni, verificate, la produzione e i prezzi nell'industria comunitaria sono diminuiti nel periodo in esame rispettivamente del 10 % e del 3 %. Inoltre, è necessario tener conto anche dello sviluppo dei consumi. Nello stesso periodo, nonostante i consumi nella Comunità siano aumentati del 50 %, le vendite dell'industria comunitaria sono cresciute soltanto dell'1 %. Pertanto, è ovvio che l'industria comunitaria non abbia potuto beneficiare dell'espansione del mercato. Al contrario, la sua quota di mercato si è ridotta. Per quanto riguarda l'occupazione, va osservato che essa è cresciuta del 7 % tra il 1999 e il 2000, per poi stabilizzarsi fino al PI e durante lo stesso. Di conseguenza, non si è verificato un aumento degli occupati tale da influenzare la situazione dell'industria comunitaria durante il PI. Inoltre, nel periodo in esame il costo del lavoro per ogni dipendente è aumentato complessivamente, in linea con l'inflazione. Si conclude pertanto che tali argomentazioni non dimostrano che l'industria comunitaria non ha subito un pregiudizio grave durante il PI.
- (63) Di conseguenza, sono confermate le conclusioni di cui ai considerandi 50-69 del regolamento provvisorio in base alle quali l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave principalmente sotto forma di perdite finanziarie.

G. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

- (64) A norma dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni di ciclamato di sodio oggetto di dumping originarie della RPC e dell'Indonesia abbiano arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio di tale entità da potersi definire grave. In questa analisi, si è avuto cura di esaminare altri fattori noti, oltre alle importazioni oggetto di dumping, che nello stesso periodo potrebbero aver causato un pregiudizio all'industria comunitaria, per garantire che l'eventuale pregiudizio arrecato da tali fattori non venga attribuito alle importazioni in questione.
- (65) In seguito all'istituzione delle misure provvisorie non sono pervenute osservazioni scritte riguardanti la causa del pregiudizio. Tuttavia, un produttore esportatore cinese ha dichiarato in sede di audizione che le importazioni dalla RPC non sono causa di pregiudizio, poiché l'industria comunitaria godeva di una situazione di semimonopolio prima che il ciclamato di sodio venisse esportato dalla RPC e dall'Indonesia, i prezzi dalla RPC sono aumentati nel periodo in esame, le vendite dell'industria comunitaria non sono diminuite nel corso dello stesso periodo e l'industria comunitaria ha mantenuto la sua quota di mercato dominante.

- (66) Queste argomentazioni non si basano su fatti concreti. L'inchiesta ha dimostrato che all'inizio del periodo in esame, ossia nel 1999, le importazioni nella Comunità detenevano una quota di mercato di oltre il 35 %. Pertanto, l'industria comunitaria non godeva di una situazione di semimonopolio. Inoltre, come stabilito al considerando (47) del regolamento provvisorio, i prezzi delle importazioni oggetto di dumping sono diminuiti dell'8 % durante il periodo in esame. Per quanto riguarda l'andamento delle vendite dell'industria comunitaria, il considerando (62) spiegava che esse sono aumentate soltanto dell'1 % in un periodo in cui i consumi sono cresciuti del 50 %. Come specificato nei precedenti considerandi (55) e (56), le importazioni oggetto di dumping sono aumentate nello stesso periodo del 215 %. Infine, la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping durante il PI è risultata superiore rispetto alla quota di mercato dell'industria comunitaria. Di conseguenza, le argomentazioni non possono essere accolte e vengono confermate le conclusioni di cui ai considerandi (71) e (72) del regolamento provvisorio.
- (67) Lo stesso produttore esportatore ha dichiarato inoltre che l'eventuale pregiudizio è stato causato da altri fattori, ossia: l'industria comunitaria era insufficientemente preparata per competere sul proprio mercato interno e sui mercati esteri, la sua redditività è stata influenzata dalle sue decisioni commerciali sugli investimenti tesi a mantenere l'elevato standard degli impianti e per conformarsi al quadro normativo (disposizioni rigorose in campo ambientale), l'industria comunitaria è presente oggi soltanto in una fascia alta del mercato che compete soltanto indirettamente con la fascia inferiore, coperta dalle importazioni dalla RPC, taluni produttori cinesi godono di una serie di vantaggi comparati che permettono loro di essere più competitivi rispetto all'industria comunitaria.
- (68) Va osservato che non è stata fornita alcuna prova per dimostrare che l'industria comunitaria non era preparata a competere sul proprio mercato interno e sui mercati esteri. Inoltre, dall'inchiesta non è emerso alcun motivo a tal riguardo. Il considerando 73 del regolamento provvisorio illustra i motivi per i quali i risultati delle esportazioni dell'industria comunitaria non possono aver contribuito in maniera significativa al pregiudizio subito. Al contrario, la notevole sottoquotazione dei prezzi da parte delle importazioni oggetto di dumping (cfr. considerando 60) dimostra chiaramente che le importazioni sotto inchiesta rappresentavano la principale causa di pregiudizio per l'industria comunitaria. Pertanto, la richiesta non può essere accolta.
- (69) Per quanto riguarda gli investimenti, si osserva che l'industria comunitaria li ha effettuati in un periodo di redditività. Durante il PI, quando essa ha subito delle perdite, gli investimenti sono diminuiti di 13 volte rispetto al precedente anno redditizio (cfr. considerando 57 del regolamento provvisorio). Pertanto, nulla lascia intendere che gli investimenti, compresi quelli in campo ambientale, abbiano contribuito al pregiudizio subito durante il PI e la richiesta è respinta.
- (70) Per quanto riguarda la mancanza di una concorrenza diretta dell'industria comunitaria con le importazioni dalla RPC, l'inchiesta ha stabilito che entrambe le forme di ciclato di sodio venivano esportate dalla RPC alla Comunità e che entrambe le forme venivano prodotte e vendute sul mercato della Comunità dall'industria comunitaria durante il PI. Pertanto, esisteva una concorrenza diretta. Inoltre, essendo le due forme in parte anche sostituibili, esisteva anche una concorrenza indiretta. Pertanto, la richiesta non può essere accolta.
- (71) Per quanto riguarda l'affermazione in base alla quale taluni produttori godevano di una serie di vantaggi comparati che permettevano loro di essere più competitivi rispetto all'industria comunitaria, si ricorda che non è stato fornito alcun dettaglio a tal riguardo. Si ritiene inoltre che il produttore esportatore in questione possa beneficiare dei vantaggi comparati di cui gode a condizione che non applichi prezzi di dumping sul prodotto in esame ai sensi del regolamento di base.
- (72) L'inchiesta ha inoltre stabilito che le importazioni non oggetto di dumping dalla RPC non determinavano una sottoquotazione dei prezzi dell'industria comunitaria durante il PI e, pertanto, non possono aver contribuito in maniera significativa al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

- (73) Di conseguenza, sono confermati i risultati e le conclusioni di cui ai considerandi 73-77 del regolamento provvisorio secondo i quali il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria era causato principalmente dalle importazioni oggetto di dumping.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- (74) In seguito all'istituzione delle misure provvisorie non sono pervenute osservazioni riguardanti le conclusioni relative all'interesse della Comunità. Tuttavia, poco prima dell'istituzione delle misure provvisorie un fornitore di materie prime e due importatori hanno inviato una lettera in cui dichiaravano che non sarebbe stato nell'interesse della Comunità istituire delle misure contro il produttore esportatore indonesiano che ha collaborato. La Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sull'esistenza delle pratiche di dumping pregiudizievoli, esistessero validi motivi per concludere che, nella fattispecie, l'istituzione di misure non fosse nell'interesse della Comunità. A tal fine, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento di base, sono stati considerati, in base a tutti gli elementi di prova presentati, l'impatto delle eventuali misure su tutte le parti interessate dal presente procedimento, come pure le conseguenze della decisione di non istituire tali misure.

2. INTERESSE DEI FORNITORI COMUNITARI

- (75) Il fornitore manifestatosi poco prima dell'istituzione delle misure provvisorie, ossia un fornitore diverso da quelli citati nei considerandi 83 e 84 del regolamento provvisorio, ha dichiarato di vendere principalmente cicloesilammina (la principale materia prima utilizzata per la produzione di ciclamato di sodio) ai paesi dell'Estremo oriente e in particolare all'Indonesia. Egli ha dichiarato inoltre che poiché l'unico produttore esportatore indonesiano che ha collaborato è il suo principale cliente, vi è il rischio di perdere un volume di vendite significativo qualora venisse istituito un dazio antidumping. Ciò avrebbe anche delle ripercussioni sulle altre parti nella catena di distribuzione a valle.
- (76) Si osserva che oltre alla breve lettera inviata ben oltre i termini stabiliti a tal fine nell'avviso di apertura, il fornitore in questione non ha fornito alcuna prova concreta a sostegno delle proprie affermazioni, come previsto dall'articolo 21, paragrafo 7, del regolamento di base. In seguito all'istituzione delle misure provvisorie e dopo che sono stati resi noti i fatti e le considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione in via definitiva di un dazio antidumping definitivo non sono pervenute altre osservazioni. Inoltre, è emerso che il fornitore in questione forniva anche cicloesilammina all'industria comunitaria. Si conclude pertanto che l'istituzione di misure definitive non possa avere avuto un impatto particolarmente negativo sulle sue attività.
- (77) La Commissione non ha ricevuto altre osservazioni riguardo all'interesse dei fornitori. Vengono pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerandi 83-84 del regolamento provvisorio.

3. INTERESSE DEGLI IMPORTATORI

- (78) I due importatori manifestatisi poco prima l'istituzione delle misure provvisorie hanno affermato che l'istituzione di un dazio antidumping nei confronti dell'Indonesia è ingiustificato in quanto il loro fornitore, l'unico produttore esportatore indonesiano che ha collaborato, ha dimostrato un forte impegno a «mantenere i prezzi ad un livello giustificato dal punto di vista economico». Inoltre, essi hanno aggiunto che «i prezzi del produttore indonesiano sono sempre stati più alti rispetto a quelli del produttore cinese, creando in tal modo prezzi di mercato ragionevoli per gli utenti finali».
- (79) Tuttavia, tali importatori non si sono manifestati e non hanno fornito le informazioni necessarie entro i termini stabiliti a tal fine nell'avviso di apertura. Le loro affermazioni non erano corroborate da prove concrete. Inoltre, non era stata registrata alcuna informazione pertinente atta a confermare tali affermazioni. Al contrario, l'inchiesta ha stabilito che i prezzi del produttore esportatore indonesiano in questione erano inferiori a quelli cinesi (cfr. considerando 60). Pertanto, dal momento che le informazioni inviate non si basano su prove concrete, esse non vengono prese in considerazione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 21, paragrafo 7 del regolamento di base.

- (80) Non sono pervenute altre osservazioni in merito all'interesse degli importatori. Vengono pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerandi 85-87 del regolamento provvisorio.

4. INTERESSE DEGLI UTILIZZATORI

- (81) In seguito all'istituzione delle misure provvisorie non sono pervenute osservazioni in merito all'interesse degli utenti. Vengono pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerandi 88-92 del regolamento provvisorio.

5. INTERESSE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

- (82) In seguito all'istituzione delle misure provvisorie non sono pervenute osservazioni in merito all'interesse dell'industria comunitaria. Vengono pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerandi 93-95 del regolamento provvisorio.

6. EFFETTI DI DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA E DEGLI SCAMBI

- (83) In seguito all'istituzione delle misure provvisorie non sono pervenute osservazioni scritte riguardanti gli effetti di distorsione della concorrenza e degli scambi. Tuttavia, sebbene a norma dell'articolo 21 del regolamento di base i produttori esportatori non siano considerati come parti interessate nell'ambito dell'analisi dell'interesse della Comunità, un produttore esportatore cinese ha affermato nel corso di un'audizione che l'interesse della Comunità non richiede l'istituzione di misure per i seguenti motivi: l'istituzione di misure provvisorie ha limitato il numero di operatori/esportatori sul mercato comunitario senza ridurre l'offerta dai paesi interessati, l'industria comunitaria non può soddisfare la domanda del mercato e l'istituzione di misure definitive rafforzerà la posizione dominante dell'industria comunitaria.
- (84) Va osservato che lo scopo delle misure antidumping non è eliminare gli esportatori dal mercato comunitario, bensì ripristinare delle condizioni di scambio eque. Il fatto che la produzione dell'industria comunitaria non possa soddisfare attualmente la domanda della Comunità non giustifica il persistere di pratiche commerciali sleali. Si ricorda altresì che l'industria comunitaria non detiene una posizione dominante, dal momento che la sua quota di mercato era inferiore al 50 % durante il PI. Inoltre, sebbene sia vero che gli unici paesi che producono ciclamato di sodio al di fuori della Comunità sono l'Indonesia e la RPC, esistono anche importanti produttori nella RPC che non hanno praticato il dumping e che quindi potrebbero continuare a rifornire il mercato comunitario. Pertanto, le argomentazioni non possono essere accolte e vengono confermate le conclusioni di cui ai considerandi 96-99 del regolamento provvisorio.

7. CONCLUSIONI RELATIVE ALL'INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (85) Sulla base della precedente analisi, si conclude che l'istituzione di misure antidumping definitive non sarebbe contraria all'interesse della Comunità.

I. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

1. LIVELLO NECESSARIO PER ELIMINARE IL PREGIUDIZIO

- (86) In base al metodo illustrato ai considerandi 101-104 del regolamento provvisorio, è stato calcolato un livello di eliminazione del pregiudizio al fine di stabilire il livello delle misure da imporre in via definitiva. Non essendo pervenuta alcuna osservazione sul metodo usato per calcolare il livello necessario per eliminare il pregiudizio, tale metodo viene confermato. Tuttavia, i prezzi medi all'importazione utilizzati sono stati rivisti ai fini del calcolo finale della sottoquotazione di cui al considerando 59.

2. MISURE DEFINITIVE

- (87) Poiché i livelli necessari per eliminare il pregiudizio sono superiori rispetto ai margini di dumping stabiliti per tutte le parti interessate, le misure definitive dovrebbero basarsi su questi ultimi.
- (88) Va osservato che, in base alle informazioni ricevute, uno dei produttori esportatori che hanno collaborato potrebbe avere l'intenzione di abbassare i propri prezzi al fine di assorbire il dazio. Si richiama l'attenzione sull'articolo 12 del regolamento di base, che stabilisce che l'inchiesta può essere riaperta e i margini ricalcolati qualora vi siano prove sufficienti per dimostrare che le misure non hanno provocato variazioni rilevanti dei prezzi nella Comunità. È intenzione dell'autorità inquirente avviare rapidamente una nuova inchiesta qualora abbia ricevuto informazioni sufficienti sull'assorbimento del dazio. Inoltre, al fine di garantire l'efficacia delle misure e scoraggiare la manipolazione dei prezzi, è opportuno istituire il dazio sotto forma di un importo specifico al chilo.
- (89) Va osservato inoltre che, in base alle statistiche Eurostat sulle importazioni, il prodotto in esame viene importato da paesi (ad es. Hong Kong) in cui non vi è alcuna produzione di ciclamato di sodio. In base alle informazioni disponibili, il ciclamato di sodio viene prodotto soltanto in Spagna, in Indonesia e nella RPC. Qualora venissero fornite informazioni sufficienti riguardo all'elusione delle misure, l'autorità inquirente è pronta ad avviare rapidamente un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base.
- (90) Alla luce di quanto sopra, l'aliquota del dazio deve corrispondere all'importo fisso per ogni chilo di ciclamato di sodio riportato nella tabella qui di seguito:

	Margine di dumping	Aliquota del dazio definitiva (al chilo)
RPC		
Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited, Gong Le Industrial Estate, Xixian County, Bao An, Shenzhen, 518102, RPC	0 %	EURO
Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, Da Lian Dong Lu, Economic and Technology Zone, Yangquan City, Shanxi 045000, RPC	0 %	EURO
Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd, Shanglilang, Cha Shan Industrial Area, Buji Town, Shenzhen City, Guangdong Province, RPC	6,9 %	EUR 0,11
Tutte le altre società	17,6 %	EUR 0,26
Indonesia		
PT. Golden Sari (Chemical Industry), Mitra Bahari Blok D1-D2, Jalan Pakin No. 1, Sunda Kelapa, Giacarta 14440, Indonesia	16,3 %	EUR 0,24
Tutte le altre società	18,1 %	EUR 0,27

- (91) Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società indicate nel presente regolamento sono state stabilite sulla base delle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico a livello nazionale applicabile a «tutte le altre società») sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, menzionate. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
- (92) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad es. in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione ⁽¹⁾ con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'estero, connessi ad es. al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se necessario, il regolamento sarà opportunamente modificato mediante l'aggiornamento dell'elenco di società che beneficiano delle aliquote di dazio individuali.

3. RISCOSSIONE DEL DAZIO PROVVISORIO

- (93) In considerazione degli elevati margini di dumping accertati per i produttori esportatori e della gravità del pregiudizio arrecato all'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CE) n. 1627/2003 siano definitivamente riscossi in ragione dell'importo dei dazi definitivi imposti dal presente regolamento se detto importo è pari o inferiore a quello del dazio provvisorio. Altrimenti deve essere definitivamente riscosso soltanto l'importo del dazio provvisorio. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ciclamato di sodio, attualmente classificabile al codice NC ex 2929 90 00 (codice TARIC 2929 90 00 10), originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:

	Aliquota del dazio (EUR al chilo)	Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese		
Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited, Gong Le Industrial Estate, Xixian County, Bao An, Shenzhen, 518102, RPC	0	A471
Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, Da Lian Dong Lu, Economic and Technology Zone, Yangquan City, Shanxi 045000, RPC	0	A472
Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd, Shanglilang, Cha Shan Industrial Area, Buji Town, Shenzhen City, Guangdong Province, RPC	0,11	A473
Tutte le altre società	0,26	A999

⁽¹⁾ Commissione Europea, Direzione Generale del Commercio, Direzione B, J-79 5/17 — Rue de la Loi/Wetstraat 200 — D 1049 Bruxelles

	Aliquota del dazio (EUR al chilo)	Codice addizionale TARIC
Indonesia		
PT. Golden Sari (Chemical Industry), Mitra Bahari Blok D1-D2, Jalan Pakin No. 1, Sunda Kelapa, Giacarta 14440, Indonesia	0,24	A502
Tutte le altre società	0,27	A999

3. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia ripartito proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾ l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del paragrafo 2, è ridotto di una percentuale corrispondente alla ripartizione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio, a norma del regolamento (CE) n. 1627/2003, sulle importazioni di ciclamato di sodio, attualmente classificabile al codice NC ex 2929 90 00 (codice TARIC 2929 90 00 10), originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia, vengono definitivamente riscossi in conformità con le norme indicate qui di seguito.

Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo. Nei casi in cui l'aliquota del dazio antidumping definitivo imposto sia più elevata dell'aliquota del dazio provvisorio, sono riscossi definitivamente soltanto gli importi depositati al livello del dazio provvisorio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 marzo 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. AHERN

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 della Commissione (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

**REGOLAMENTO (CE) N. 436/2004 DEL CONSIGLIO
dell'8 marzo 2004**

che modifica il regolamento (CE) n. 1784/2000 del 23 luglio 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo, e decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio imposto sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

visto il regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il «regolamento di base») ⁽²⁾,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

- (1) Con regolamento (CE) n. 1784/2000 dell'11 agosto 2000, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia (il «regolamento definitivo») ⁽³⁾. Il regolamento definitivo è stato preceduto dal regolamento (CE) n. 449/2000 della Commissione del 28 febbraio 2000 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della repubblica di Corea e della Thailandia e che accetta l'impegno proposto da un produttore esportatore della Repubblica ceca (il «regolamento provvisorio») ⁽⁴⁾.

B. RELAZIONI ADOTTATE DALL'ORGANO DI CONCILIAZIONE DELL'OMC

- (2) Il 18 agosto 2003, l'Organo di conciliazione (DSB) dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha adottato una relazione dell'Organo d'appello (Appellate Body Report, ABR) e una relazione del panel (Panel report, PR), modificata dall'ABR, sul caso «Comunità europee (CE) — dazi antidumping su accessori per tubi di ghisa malleabile provenienti dal Brasile» ⁽⁵⁾ (l'ABR e la PR saranno in seguito denominate le «relazioni»).

⁽¹⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 208 del 18.8.2000, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 3.

⁽⁵⁾ Documento WT/DS219/10 del 27 agosto 2003.

- (3) Le relazioni hanno chiesto alle Comunità europee di conformare la misura all'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (ADA) relativamente ai seguenti aspetti:

i) articolo 2.4.2 dell'ADA: «azzeramento» dei margini di dumping negativi nella determinazione del dumping;

ii) articolo 12.2 e articolo 12.2.2 dell'ADA: nelle decisioni provvisorie o definitive pubblicate non è stata data notifica del fatto che le Comunità europee si riferivano o spiegavano l'irrelevanza dei seguenti fattori di pregiudizio elencati nell'articolo 3.4 dell'ADA: salari, produttività, redditività degli investimenti, flusso di cassa, capacità di raccogliere fondi e entità dell'effettivo margine di dumping;

iii) articolo 6.2 e articolo 6.4 dell'ADA: mancata notifica alle parti interessate nel corso dell'inchiesta antidumping delle informazioni relative ai fattori di pregiudizio di cui al punto ii).

- (4) La Commissione ha rivalutato le risultanze alla luce delle raccomandazioni contenute nelle relazioni ed elaborate a partire dalle informazioni raccolte nel corso dell'inchiesta iniziale svoltasi nel 1999/2000. Salvo indicazione contraria, la valutazione fatta nel regolamento definitivo rimane valida. La nuova valutazione dimostra l'esistenza, sebbene a livelli inferiori, di pratiche di dumping pregiudizievoli.

C. PROCEDURA

- (5) In seguito all'adozione dell'ABR da parte del DSB, le parti coinvolte nel presente procedimento, ossia il produttore esportatore brasiliano e l'industria comunitaria (IC), hanno ricevuto notifica dei fatti e delle considerazioni relativi al calcolo del dumping e ai fattori di pregiudizio di cui al considerando 3, punto ii). Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali sulla base dei quali si intendeva modificare e confermare il regolamento definitivo. È stato inoltre concesso loro un periodo durante il quale possono comunicare osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione. Sebbene tutte le parti interessate abbiano ricevuto l'opportunità di essere ascoltate dalla Commissione, nessuna lo ha richiesto.

- (6) Tutti i commenti presentati dalle parti interessate sono stati considerati e, all'occorrenza, inseriti nelle risultanze modificate.
- (7) L'inchiesta relativa al dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° aprile 1998 e il 31 marzo 1999 (periodo dell'inchiesta, PI). L'inchiesta relativa ai parametri necessari per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 e la fine del PI (31 marzo 1999). Tale periodo sarà denominato «il periodo considerato».

D. RISULTANZE MODIFICATE E CONFERMATE

1. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (8) Il prodotto in esame corrisponde ad accessori filettati per tubi di ghisa malleabile allacciati per avvitamento e rientra nel codice NC ex 7307 19 10 (codice Taric 7307 19 10 11 e 7307 19 10 19). Le relazioni non modificano le risultanze contenute nel regolamento definitivo relativamente al prodotto in esame e al prodotto simile.

2. DUMPING

2.1. Introduzione

- (9) Qui di seguito sono descritte in dettaglio le nuove risultanze basate sulle raccomandazioni contenute nelle relazioni e relative alla pratica «dell'azzeramento» nella determinazione della media ponderata del margine di dumping.
- (10) Tutti gli altri metodi di calcolo sono gli stessi utilizzati nell'inchiesta iniziale. Per ulteriori dettagli si rimanda al regolamento definitivo e a quello provvisorio.

2.2. Brasile

- (11) Durante l'inchiesta iniziale, l'Indústria de Fundição Tupy Ltda era l'unico produttore esportatore in Brasile del prodotto in esame.
- (12) Nessun cambiamento è stato necessario riguardo alle risultanze relative al valore normale, al prezzo di esportazione e alle rettifiche fatte in conformità all'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base. Per ulteriori dettagli, si rimanda ai considerando dal 20 al 31 e dal 35 al 49 del regolamento provvisorio e ai considerando dal 24 al 27, 30, 31, dal 38 al 43, dal 46 al 48 e dal 51 al 54 del regolamento definitivo.
- (13) Come nei regolamenti provvisorio e definitivo, è stata confrontata la media ponderata dei valori normali di ciascun modello del prodotto in esame esportato nella Comunità europea con la media ponderata dei prezzi all'esportazione di ciascun modello corrispondente del prodotto in esame. Conformemente alle raccomandazioni della relazione, per il calcolo del margine totale di dumping non è stata impiegata la pratica dell'azzeramento.

- (14) Il margine di dumping riveduto, espresso in percentuale del prezzo all'importazione cif alla frontiera comunitaria, è il seguente:

Indústria de Fundição Tupy Ltda: 32 %

- (15) Poiché la cooperazione è stata elevata, il margine di dumping residuo riveduto è stato fissato allo stesso livello di quello dell'Indústria de Fundição Tupy Ltda, ossia al 32 %.

2.3. Comunicazione delle informazioni

- (16) Le summenzionate risultanze rivedute sul dumping sono state comunicate a tutte le parti interessate oggetto della presente inchiesta, alle quali è stata data la possibilità di presentare le loro opinioni ed argomentazioni e di essere ascoltate dalla Commissione.
- (17) Nessuna delle parti interessate ha presentato obiezioni sulle risultanze della Commissione sul dumping.

3. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

- (18) Le risultanze relative alle definizioni dell'IC, riassunte nei considerando dal 65 al 68 del regolamento definitivo, non sono modificate dalle raccomandazioni e dalle conclusioni contenute nelle relazioni.

4. PREGIUDIZIO

4.1. Importazioni dai paesi interessati e sottoquotazione dei prezzi

- (19) Le risultanze di cui ai considerando dal 69 al 94 del regolamento definitivo non sono modificate dalle raccomandazioni contenute nelle relazioni.

4.2. Situazione dell'industria comunitaria

4.2.1. Osservazione preliminare

- (20) La presente sezione riporta le nuove risultanze alla luce delle raccomandazioni contenute nelle relazioni riguardanti l'analisi del pregiudizio. Le relazioni concludono che la Comunità ha agito in modo incoerente rispetto all'articolo 12.2 e all'articolo 12.2.2 dell'ADA, in quanto nelle decisioni provvisorie o definitive non ha dato notifica del fatto che si riferiva o spiegava l'irrelevanza dei seguenti fattori di pregiudizio elencati nell'articolo 3.4 dell'ADA: stipendi, produttività, redditività degli investimenti, flusso di cassa, capacità di raccogliere fondi ed entità dell'effettivo margine di dumping. Pur essendo stati esaminati nel corso dell'inchiesta iniziale, tali fattori di pregiudizio non sono stati inclusi nell'analisi resa disponibile al pubblico, ma sono solo stati elencati in una nota interna del documento perché in quella fase non erano considerati rilevanti.

4.2.2. Situazione dell'industria comunitaria descritta nei regolamenti provvisorio e definitivo

- (21) Nei considerando 160 e 161 del regolamento provvisorio si concludeva che l'IC aveva subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base. È stato rilevato che la situazione dell'IC peggiorò durante il PI, in particolare a causa di un declino della produzione, della capacità produttiva, delle vendite e della quota di mercato. L'IC ha inoltre subito una perdita considerevole in termini di occupazione, una diminuzione degli investimenti nonché un aumento delle scorte. Per quanto concerne la capacità di utilizzazione, il suo aumento è spiegato dalla riduzione della capacità produttiva.

4.2.3. Riesame delle conclusioni sul pregiudizio alla luce delle raccomandazioni e delle decisioni del DSB

- (22) Oltre ai fattori di pregiudizio di cui ai considerando dal 150 al 159 del regolamento provvisorio, ossia la produzione, la capacità produttiva, la capacità di utilizzazione, i volumi di vendita, la quota di mercato, i prezzi di vendita, le scorte, la redditività, l'occupazione e gli investimenti, sono stati analizzati i seguenti fattori di pregiudizio che, in base alle raccomandazioni contenute nelle relazioni, sono elencati in dettaglio nella sezione che segue:

4.2.3.1. Salari

- (23) I salari, espressi in termini di costo del lavoro totale annuale per la fabbricazione del prodotto in esame, hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Salari

	1995	1996	1997	1998	PI
Costi del lavoro totale annuale (000 EUR)	44 730	48 479	48 375	46 995	47 132
Indice	100	108	108	105	105

Fonte: conti annuali dell'IC.

- (24) I salari sono aumentati di circa il 5 % tra il 1995 e il PI; prendendo il 1996 come anno di base, i salari sono diminuiti di circa il 3 %.
- (25) Tale fattore segue approssimativamente l'andamento generale dei salari nel settore e le oscillazioni nell'occupazione rilevate per l'IC. Tra il 1996 e il PI tale fattore ha registrato una diminuzione pari al 3 %, in conformità con le oscillazioni dell'occupazione menzionate al considerando 158 del regolamento provvisorio (diminuzione del 6 % tra il 1995 e il PI, diminuzione di circa l'1 % tra il 1996 e il PI).

4.2.3.2. Produttività

- (26) La produttività, misurata in termini di rendimento delle persone impiegate, ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Produttività

	1995	1996	1997	1998	PI
Produzione in tonnellate per addetto	21,58	19,47	19,76	20,84	20,82
Indice	100	90	92	97	96

Fonte: risposte verificate dell'IC al questionario.

- (27) La produttività ha subito oscillazioni nel periodo in esame, ma tra il 1995 e il PI ha registrato una diminuzione generale pari al 4 %, mentre tra il 1996 e il PI un aumento del 7 %. Tale fattore è in linea con le cifre relative all'occupazione e alla produzione già menzionate nei considerando 150 e 158 del regolamento provvisorio.

4.2.3.3. Utile sul capitale investito (ROI)

- (28) Il ROI, calcolato dividendo il risultato finanziario dell'IC (profitto o perdita) per l'importo degli investimenti, ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

ROI

	1995	1996	1997	1998	PI
ROI	- 6,55 %	3,72 %	- 2,78 %	- 0,70 %	- 2,72 %

Fonte: risposte verificate dell'IC al questionario e i suoi conti annuali.

- (29) Il ROI è passato da - 6,55 % a - 2,72 % tra il 1995 e il PI. Occorre tuttavia notare che, come spiegato al considerando 157 del regolamento provvisorio, il risultato finanziario dell'IC è stato influenzato negativamente, in modo eccezionale, dai costi associati alla chiusura di uno stabilimento, avvenuta nel 1995. Tale anno è stato inoltre caratterizzato dagli sforzi di ristrutturazione di due produttori inclusi nella definizione di IC, che hanno soprattutto cercato di razionalizzare la produzione e hanno effettuato gli investimenti richiesti dalla legislazione comunitaria in materia ambientale: anche tale fattore ha esercitato un impatto negativo sul risultato finanziario dell'IC. Si ritiene pertanto che il 1995 non è stato rappresentativo della situazione dell'IC e non può essere considerato una base significativa per le analisi delle tendenze del ROI.
- (30) L'osservazione di cui al considerando 29 è valida anche per altri fattori di pregiudizio che includono i risultati finanziari dell'IC, ad esempio il flusso di cassa, come spiegato nel considerando 33.
- (31) Comparando il 1996 al PI, il ROI è diminuito di 6,4 punti percentuali passando da 3,72 a - 2,72 %. L'andamento negativo del ROI concordava ampiamente con l'andamento negativo della redditività che durante lo stesso periodo è diminuita di 2,3 punti percentuali.

4.2.3.4. Flusso di cassa

- (32) L'andamento del flusso di cassa è stato il seguente:

Tabella 4

Flusso di cassa

	1995	1996	1997	1998	PI
Flusso di cassa (000 EUR)	10 522	12 799	19 339	12 236	12 205
Indice	100	122	184	116	116
Indice		100	151	96	96

Fonte: conti annuali dell'IC.

- (33) Va rilevato che il fatturato del prodotto in esame ha sempre rappresentato più del 50 % del fatturato totale di tutte le attività dell'IC, come riportato nei documenti contabili. La tabella di cui sopra mostra il flusso di cassa del prodotto in esame calcolato sulla base di una ripartizione del fatturato per gli anni dal 1995 al 1998. Dato che i documenti contabili non erano disponibili per il PI, il flusso di cassa era stato calcolato sulla base del fatturato totale e del fatturato del prodotto in esame verificati durante l'inchiesta. Come spiegato nel considerando 29, il risultato finanziario dell'IC nel 1995 è stato influenzato negativamente, in modo eccezionale, dai costi associati alla chiusura di uno stabilimento e ai lavori di ristrutturazione e di conseguenza quell'anno non può essere considerato una base rappresentativa per le analisi delle tendenze del flusso di cassa. Tra il 1995 e il 1998 il flusso di cassa è aumentato di circa il 16 % ed è rimasto stabile durante il PI. Prendendo il 1996 come anno di base, alla fine del PI il flusso di cassa è diminuito di circa il 4 %. È stato notato che l'andamento negativo del flusso di cassa concordava ampiamente con l'andamento negativo della redditività.

4.2.3.5. Capacità di reperire capitali

- (34) Durante l'inchiesta iniziale, l'IC non ha affermato (né ce ne sono indicazioni) di aver avuto difficoltà nel reperire i capitali di cui necessitava per la sua attività. È tuttavia evidente che il significativo aggravamento della situazione finanziaria dell'IC (vedi in particolare la redditività, il flusso di cassa e il ROI) può influenzare negativamente la capacità di reperire capitali nel breve termine.

4.2.3.6. Entità del margine di dumping effettivo

- (35) L'incidenza dell'entità del margine di dumping effettivo sull'industria comunitaria non può considerarsi trascurabile dati il volume ed i prezzi delle importazioni originarie dei paesi interessati. Tale conclusione rimane valida malgrado la riduzione del margine di dumping per uno degli esportatori, come spiegato al considerando 14.
- (36) Il produttore esportatore brasiliano ha contestato la conclusione della Commissione, secondo la quale l'incidenza dell'entità del margine di dumping effettivo sull'industria comunitaria non poteva essere trascurata. Secondo il produttore brasiliano, la differenza tra il margine di dumping e il margine di svendita pari a circa il 50 % era indizio di una grandissima differenza nel costo della produzione dei produttori comunitari da una parte e dell'esportatore brasiliano dall'altra. Egli ha inoltre affermato che anche nel caso di una totale eliminazione del dumping, le importazioni provenienti dal Brasile sarebbero ancora considerevolmente inferiori al prezzo non pregiudizievole dell'industria comunitaria. Il produttore esportatore brasiliano ha infine sostenuto che nel caso di un prezzo di mercato altamente sensibile, l'incidenza del margine di dumping effettivo sarebbe quindi chiaramente trascurabile, al contrario di ciò che ha concluso la Commissione.
- (37) Va precisato che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base, il fattore «entità del margine di dumping effettivo» è esaminato nel quadro dell'analisi dello stato dell'industria nazionale. In tale contesto, è consueta pratica della Comunità stabilire il margine di dumping effettivo in relazione allo stato dell'industria nazionale, prendendo in considerazione il volume e i prezzi delle importazioni originarie del paese interessato. Un'analisi come quella proposta dall'esportatore brasiliano, ossia un confronto del margine di dumping con il margine di svendita, che porta a conclusioni riguardo a una differenza nel costo di produzione tra i produttori esportatori e l'industria comunitaria, oltrepasserebbe di molto il quadro stabilito nell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base e introdurrebbe un elemento di nesso di causalità in tale analisi. Ciò non è chiaramente richiesto dall'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base ed eliminerebbe la distinzione tra analisi dello stato dell'industria comunitaria, da una parte, e nesso di causalità tra dumping e pregiudizio, dall'altra, in ogni caso considerato separatamente. Va inoltre precisato che il margine di svendita è calcolato al fine di applicare la «regola del dazio inferiore», secondo la quale il dazio antidumping è stabilito in relazione al dumping o al margine di pregiudizio, a seconda del minore tra i due. Occorre sottolineare che l'applicazione della «regola del dazio inferiore» e quindi il calcolo del margine di svendita non è un obbligo dell'OMC. Anche supponendo, in linea teorica e trascurando il contenuto del reclamo dell'esportatore brasiliano, che un confronto tra il costo di produzione del

produttore esportatore e dei produttori della Comunità fosse possibile in questo contesto, tale analisi potrebbe basarsi solo su un confronto del margine di dumping con il margine di sottoquotazione (non di svendita). I livelli di entrambi i margini possono comunque essere confrontati. Senza il dumping, quindi, la differenza di prezzo tra le importazioni originarie del Brasile e le vendite dell'industria comunitaria sarebbe minima.

- (38) Si è dovuto pertanto respingere tale argomentazione.

4.2.4. *Commenti del produttore esportatore relativi a determinati fattori di pregiudizio*

- (39) Il produttore esportatore brasiliano ha asserito che per quanto riguarda determinati fattori di pregiudizio (redditività, ROI, flusso di cassa, capacità di reperire capitali) l'anno 1995 non è stato preso in considerazione per l'analisi dell'andamento, e che tali fattori avrebbero dimostrato l'esistenza di un andamento positivo. A suo avviso tale approccio è incoerente e discriminatorio e non soddisfa il requisito di un'inchiesta obiettiva e imparziale di cui all'articolo 3.1 e all'articolo 17.6.i) dell'ADA.
- (40) In primo luogo occorre rilevare che per quanto riguarda la redditività non è stata presa nessuna nuova decisione al fine di attuare le relazioni. Va precisato che, nel quadro delle procedure per la risoluzione delle controversie, il Brasile ha avanzato le stesse identiche argomentazioni già presentate per la redditività, che sono però state respinte dal panel, senza che sia stata fatta nessuna raccomandazione per quanto riguarda tale fattore; il fattore «redditività» non è quindi stato rivalutato.
- (41) In secondo luogo occorre rilevare che, conformemente all'inchiesta iniziale, gli andamenti relativi agli indicatori di pregiudizio che erano stati analizzati ma che non erano stati resi pubblici durante l'inchiesta iniziale sono stati analizzati a partire dal 1995; ciò riguarda anche il fattore «capacità di reperire capitali». Soprattutto per due fattori di pregiudizio (ROI e flusso di cassa) il 1995 è stato un anno eccezionale e di conseguenza non poteva essere considerato rappresentativo per i motivi esposti in dettaglio ai considerando 29 e 33. È infatti riconosciuto da molte relazioni del panel e dell'Organo d'appello che la valutazione dei fattori di pregiudizio non si limita ad un rigido confronto tra l'inizio e la fine degli anni del periodo in esame. Va inoltre rilevato che il produttore esportatore brasiliano non ha contestato la sostanza dell'argomentazione di cui al considerando 29.
- (42) Per quanto riguarda la presunta incoerenza dell'approccio, va precisato quanto segue. È proprio per ragioni di coerenza con l'analisi dell'inchiesta iniziale che è necessario, al fine di attuare le relazioni, analizzare il flusso di cassa e il ROI, che dipendono direttamente dalla redditività, per lo stesso motivo per cui, conformemente alle conclusioni delle relazioni, il 1995 potrebbe a buon diritto essere escluso dall'analisi dell'andamento della redditività nell'inchiesta iniziale. L'approccio scelto dalle autorità della CE è quindi coerente e obiettivo.
- (43) Si è dovuto pertanto respingere tali argomentazioni.

4.2.5. *Conclusioni relative al pregiudizio*

- (44) In base all'analisi di cui sopra, si ritiene che le risultanze relative ai salari, alla produttività, all'utile sul capitale investito e al flusso di cassa erano conformi ad altri fattori analizzati e resi pubblici durante l'inchiesta iniziale. Per quanto riguarda la capacità di reperire capitali, non è stato rilevato che l'IC abbia incontrato difficoltà nel reperire il capitale di cui necessitava per la sua attività. Tale fattore va comunque analizzato alla luce del continuo peggioramento della situazione finanziaria dell'IC. Per quanto concerne il margine di dumping, si è concluso che, dati il volume e i prezzi delle importazioni originarie dei paesi in questione, la sua incidenza non può essere considerata trascurabile.
- (45) In base a quanto sopra menzionato, si conferma che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio durante il periodo considerato.

5. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

- (46) I contenuti e le conclusioni di cui ai considerando dal 101 al 114 del regolamento definitivo non sono modificati dalle relazioni e dalla nuova analisi del pregiudizio.
- (47) L'esportatore brasiliano ha sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping, ma dalla scarsa produttività dell'industria comunitaria, come mostrato dalla differenza tra il margine di dumping e il margine di svendita, pari a quasi il 50 %, e dal fatto che l'industria comunitaria aveva fatto sforzi di ristrutturazione nel 1995 con il fine di razionalizzare la produzione. La somiglianza tra tale argomentazione e quella presentata riguardo all'entità del margine di dumping di cui al considerando 36 è evidente. L'esportatore brasiliano ha inoltre sostenuto che la Commissione, nello studio della differenza in termini di costo della produzione, aveva comunque limitato l'analisi alle differenze relative al consumo dell'energia dovute alla differenza in termini di qualità e processi produttivi tra accessori di ghisa a cuore bianco e a cuore nero.
- (48) Occorre ricordare che nel quadro delle procedure per la risoluzione delle controversie il Brasile ha presentato le stesse identiche argomentazioni di cui sopra. Le argomentazioni sono state respinte dal panel e dall'Organo d'appello e non è stata fatta nessuna raccomandazione sull'analisi del nesso di causalità.
- (49) Si sono dovuti pertanto respingere le argomentazioni di cui al considerando 47.

6. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (50) I contenuti e le conclusioni di cui ai considerando dal 178 al 186 del regolamento provvisorio e ai considerando dal 115 al 117 del regolamento definitivo non sono modificati dalle relazioni e dalla nuova analisi del pregiudizio.

7. MISURE MODIFICATE

- (51) Come risulta da quanto sopra, il riesame completo della situazione accertata e delle conclusioni raggiunte dall'inchiesta iniziale, alla luce delle raccomandazioni e delle decisioni contenute nelle relazioni, dimostra che le importazioni provenienti dal Brasile continuavano ad essere oggetto di dumping pregiudizievole, benché ad un livello leggermente inferiore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) 1784/2000 è modificato come segue per i prodotti provenienti dal Brasile:

Paese	Dazio definitivo (%)	Codice addizionale TARIC
Brasile	32,0	—

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 marzo 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. AHERN

REGOLAMENTO (CE) N. 437/2004 DEL CONSIGLIO**dell'8 marzo 2004****che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote in via definitiva il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote grosse arcobaleno originarie della Norvegia e delle Isole Færøer**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (di seguito denominato «il regolamento di base») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1628/2003 del 17 settembre 2003 ⁽²⁾ (di seguito denominato «il regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di trote grosse arcobaleno classificabili nei codici NC 0302 11 20, 0303 21 20, 0304 10 15 e 0304 20 15, originarie della Norvegia e delle Isole Færøer.
- (2) Si ricorda che l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2001 e il 30 settembre 2002 (di seguito: «il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze pertinenti per l'esame del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 30 settembre 2002 (di seguito: «il periodo in esame»).

B. PROCEDURA SUCCESSIVA

- (3) Dopo l'imposizione di dazi antidumping provvisori sulle importazioni di trote grosse arcobaleno originarie della Norvegia e delle Isole Færøer, alcune parti interessate hanno presentato osservazioni per iscritto. Alle parti che hanno chiesto di essere sentite è stata inoltre data tale possibilità.
- (4) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni in seguito a tale comunicazione.

- (5) Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le risultanze definitive sono state debitamente modificate.

- (6) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Oltre alle visite di verifica svolte presso le società elencate al considerando 6 del regolamento provvisorio, si deve osservare che dopo l'imposizione delle misure provvisorie sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti imprese e associazioni:

- Federazione europea dei produttori dell'industria dell'acquacoltura (Federation of European Aquaculture Producers — FEAP), Bonnelles, Belgio
- Syndicat national des industries du saumon et da la truite fumés, Parigi, Francia
- P/F PRG Export e il suo produttore collegato P/F Luna, Gøta, Isole Færøer
- P/F Vestsalmon e il suo produttore collegato P/F Vestlax, Kollafjørður, Isole Færøer
- P/F Bakkafrøst, Glyvvar, Isole Færøer
- P/F Faeroe Salmon, Klaksvik, Isole Færøer
- P/F Faeroe Seafood, Torshavn, Isole Færøer
- P/F Landshandilin, Torshavn, Isole Færøer
- P/F Navir, Argir, Isole Færøer
- P/F Viking Seafood, Strendur, Isole Færøer

- (7) Alcune parti hanno affermato che il PI scelto non era adeguato, dato che durante tale periodo i prezzi erano attestati su livelli estremamente bassi e hanno registrato un rialzo da allora. Si deve ricordare a tale proposito che, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, «ai fini di una conclusione rappresentativa, viene scelto un periodo dell'inchiesta che per il dumping riguarda normalmente un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedenti l'inizio del procedimento». In altri termini, il PI viene determinato fondamentalmente dalla data d'inizio del procedimento. Si ricorda tuttavia che, conformemente alla prassi comunitaria usuale, il PI relativo al dumping aveva una durata di un anno. Si tratta di un periodo che è, di norma, abbastanza lungo per tener conto delle variazioni stagionali della domanda e per garantire quindi che si giunga a

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 232 del 18.9.2003, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 117/2004 (GU L 17 del 24.1.2004).

conclusioni rappresentative, evitando soprattutto che fluttuazioni di breve durata sul mercato comunitario o sui mercati nazionali dei paesi esportatori finiscano per incidere in misura eccessiva e sproporzionata sulle conclusioni stesse. L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base definisce inoltre le norme in forza delle quali è possibile tener conto di circostanze verificatesi dopo la fine del PI. Esso recita: «Le informazioni relative ad un periodo successivo al periodo dell'inchiesta non sono di norma prese in considerazione». Conformemente a una prassi consueta della Comunità, questa disposizione è stata interpretata nel senso che le circostanze relative ad un periodo successivo al PI possono essere prese in considerazione soltanto nel caso in cui siano palesi, incontrovertibili e durature. Nessun elemento riscontrato nel corso della presente inchiesta suggerisce che i dati relativi a un periodo successivo all'inizio del procedimento siano più rappresentativi di quelli relativi al PI. Quanto alle circostanze precedenti il PI, esse sono state in ogni caso prese in considerazione nell'analisi relativa al periodo in esame. L'argomentazione delle summenzionate parti è stata quindi respinta.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(8) I produttori esportatori della Norvegia e il ministero della Pesca norvegese hanno sostenuto che le trote fresche/refrigerate e quelle congelate non dovrebbero essere considerate prodotti simili dal momento che non presentano le stesse caratteristiche fisiche, in quanto la trota congelata sarebbe un prodotto trasformato utilizzando come materia prima la trota fresca. Hanno affermato inoltre che le trote congelate sono concorrenziali rispetto a quelle fresche soltanto entro certi limiti, e che si tratta di prodotti destinati in larga misura a mercati diversi da quelli delle trote fresche. Hanno poi osservato che le autorità degli Stati Uniti d'America (USA) hanno sempre escluso i prodotti congelati dalla portata dei procedimenti antidumping avviati nei confronti del salmone originario della Norvegia. Allo stesso modo, hanno fatto valere che nel recente procedimento antidumping relativo al salmone originario della Norvegia, delle Isole Færøer e del Cile, le istituzioni comunitarie avevano accertato che i filetti congelati importati dal Cile risultavano concorrenziali rispetto ai prodotti di salmone fresco dell'industria comunitaria soltanto in misura limitata. Alla luce di questi argomenti, dette parti hanno chiesto che i pesci interi congelati e i filetti congelati vengano esclusi dal procedimento.

(9) Si deve osservare al riguardo che, nel valutare se il prodotto in esame dovesse essere ritenuto simile alla trota grossa arcobaleno prodotta nella Comunità, si è considerato inizialmente se i diversi tipi di trota grossa arcobaleno e le varie presentazioni di tale prodotto — cioè filetti o pesce intero, fresco o congelato — presentassero le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e/o chimiche di base. Si è concluso che, diversamente da operazioni quali l'affumicatura o la marinatura, la congelazione delle trote grosse arcobaleno non altera le caratteristiche di base dei prodotti, ma consente semplice-

mente di immagazzinarli perché possano essere consumati in un secondo momento. Inoltre, la presente inchiesta ha stabilito che le trote grosse arcobaleno fresche e quelle congelate sono prodotti intercambiabili. Inoltre, in una recente inchiesta ⁽¹⁾ relativa al salmone, in cui era stata avanzata un'argomentazione simile, si era stabilito che il prodotto in esame comprendeva il pesce intero, il pesce eviscerato e diversi tipi di filetti o porzioni di pesce, tanto freschi quanto refrigerati o congelati, e che tali presentazioni di salmone costituivano un unico prodotto il quale era, di per sé, considerato simile sotto tutti gli aspetti a quello prodotto nella Comunità e venduto sul mercato comunitario: questo caso, quindi, non va a sostegno dell'argomentazione addotta dalle parti. Infine, le affermazioni riguardanti le prassi in vigore negli USA non sono state considerate pertinenti nel quadro della presente inchiesta, in quanto il prodotto incluso nella portata delle inchieste antidumping effettuate dalle autorità statunitensi era diverso. Alla luce di quanto precede, non si è potuta accogliere la richiesta di escludere i pesci interi congelati e i filetti congelati dal procedimento.

(10) Le medesime parti hanno affermato inoltre che le trote vive non dovrebbero rientrare nella definizione del prodotto in esame, che i produttori di trote vive non dovrebbero essere inclusi nella definizione dell'industria comunitaria e che, infine, detti produttori di trote dovrebbero essere distinti dalle imprese la cui attività consiste nella macellazione, nel confezionamento, nella congelazione e nella filettatura del pesce. Va osservato che le trote vive esulano dalla portata dell'inchiesta e non sono pertanto incluse nella produzione totale del prodotto in esame nella Comunità. Non solo, ma le trote vive non rientrano, in effetti, nella definizione del prodotto in esame e i produttori di trote vive non sono inclusi nella definizione dell'industria comunitaria. Tuttavia, quanto invece all'affermazione che gli allevatori di trote andrebbero distinti dagli altri tipi di imprese, si è accertato che tutti i produttori inclusi nel campione che hanno collaborato all'inchiesta e che rientrano nella definizione dell'industria comunitaria allevano le trote per poi macellarle e confezionarle o filettarle. In alcuni casi, inoltre, sottopongono i pesci ad ulteriore trasformazione e/o li congelano. Dal momento quindi che all'interno dell'industria comunitaria non sussiste una tale distinzione tra società di produzione/allevamento e società di trasformazione, l'argomentazione delle parti è respinta.

(11) È stato poi sostenuto che parte della produzione comunitaria di trote grosse arcobaleno è destinata alla produzione di uova, e che i pesci allevati fino a divenire adulti a questo scopo costituiscono prodotti di qualità notevolmente inferiore e, pertanto, non possono essere considerati simili ai prodotti in esame. A questo proposito è stato inoltre affermato che le caratteristiche fisiche di base cambiano notevolmente a causa di un tenore di grassi inferiore e del colore della carne dei pesci fatti maturare per produrre uova. Occorre anzitutto rilevare che le presunte modifiche del tenore di grassi e del

⁽¹⁾ GU L 133 del 29.5.2003, pag. 1.

colore della carne sono significative soltanto quando i pesci sono completamente maturi, ma non prima. I pesci vengono però macellati prima della piena maturità e pertanto la loro qualità non cambia al punto che il prodotto non possa essere venduto sul mercato per il consumo umano. Va inoltre rilevato che le trote completamente mature producono uova di qualità inferiore. Per tale motivo, non vi è un valore aggiunto nel portare le trote alla piena maturità, anche per produrre uova. Pertanto, i pesci non portati a piena maturità che producono uova come sottoprodotto possono essere venduti sul mercato a prezzi uguali o inferiori a quelli delle trote non mature, a seconda dello stadio di maturità e delle condizioni del mercato. Di conseguenza, consentire ai pesci di maturare non ne altera le caratteristiche fisiche di base, purché non venga raggiunta la piena maturità. Come spiegato sopra, quest'ultima evenienza non rientra comunque nell'interesse degli elevatori. Quanto alle differenze qualitative, di esse si è tenuto debitamente conto nel determinare i diversi tipi di pesce oggetto dell'inchiesta e sono state quindi considerate nei calcoli del dumping e nell'analisi del pregiudizio. L'argomentazione delle parti è stata quindi respinta.

- (12) In mancanza di altri dati presentati dalle parti interessate, vengono confermate le conclusioni di cui ai considerando 9 e 10 del regolamento provvisorio.

D. DUMPING

1. Argomentazioni presentate da parti della Norvegia e delle Isole Færøer

- (13) Un certo numero di parti tanto in Norvegia come nelle Isole Færøer hanno affermato che, dal momento che la loro produzione di trote grosse arcobaleno era modulata principalmente in funzione dell'approvvigionamento del mercato giapponese, nei calcoli relativi al dumping non si era tenuto sufficientemente conto di presunte differenze nelle caratteristiche fisiche tra le diverse qualità del prodotto vendute su quest'ultimo mercato e quelle vendute sul mercato comunitario e sui mercati interni norvegesi e delle Isole Færøer. Tali parti hanno contestato l'adeguatezza del metodo di ripartizione dei costi di produzione in funzione del fatturato, sostenendo che la Commissione avrebbe dovuto invece accettare i calcoli presentati nelle risposte al questionario, in cui ai costi di produzione per i tipi di prodotto di qualità non superiore veniva applicata una riduzione corrispondente alla differenza assoluta dei prezzi medi di vendita, espressi in NKR/kg, tra i tipi di prodotto di qualità superiore e non superiore.
- (14) I calcoli dei costi di produzione presentati dalle società interessate nelle risposte al questionario non hanno potuto essere accettati in quanto, come menzionato al considerando 46 del regolamento provvisorio, tali imprese non avevano potuto suffragare con prove l'affermazione secondo cui tutte le trote arcobaleno di «qualità giapponese» sarebbero state destinate al solo mercato giapponese, né che i costi specifici relativi a questa particolare qualità di pesce non fossero in realtà stati sostenuti per tutte le qualità di pesce durante il ciclo di produzione. Inoltre, seguendo il metodo proposto dalle società si sarebbero eliminati determinati costi invece di ripartirli su tutte le unità di produzione; non solo, ma i

produttori inclusi nel campione non disponevano di un sistema consolidato per identificare i costi in base alle differenze tra le diverse qualità di prodotto in esame e non avevano mai utilizzato in precedenza il metodo proposto. Per di più, sebbene si riconosca che la maggior parte delle trote esportate di produzione sia norvegese che delle Isole Færøer è destinata al mercato giapponese, non è possibile escludere che talvolta le cosiddette trote «di qualità giapponese» vengano esportate verso altri mercati. Se si accetta l'argomentazione avanzata dalle parti secondo cui l'obiettivo di produzione principale consiste nel rifornire il mercato di trote rispondenti agli standard richiesti dal mercato giapponese, appare del tutto giustificato e corretto ripartire i costi, ad esempio quelli di una pigmentazione extra contenuta nel mangime, sull'intera produzione di pesce. La ripartizione dei costi di produzione in funzione del fatturato, prevista del resto in mancanza di un metodo più appropriato a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, è infatti il metodo migliore per riflettere le differenze nei casi in cui i medesimi costi vengono sostenuti per tutti i prodotti ma la qualità finale ottenuta risulta diversa.

- (15) Inoltre, i produttori delle Isole Færøer inclusi nel campione hanno affermato di ritenere che il metodo da essi proposto, consistente nell'adeguare i costi mediante le differenze dei valori di rivendita tra le diverse categorie di trote, fosse conforme ai principi contabili generalmente riconosciuti. Come precisa il considerando 46 del regolamento provvisorio, il metodo utilizzato dai produttori inclusi nel campione non consente di ripartire i costi sui prodotti in funzione di come tali costi vengono effettivamente sostenuti, né di ripartire i costi di produzione sui prodotti in modo tale da rifletterne correttamente i rispettivi valori di vendita. Anzi, un metodo simile comporta la mancata registrazione dei costi di produzione nella loro interezza, poiché si basa semplicemente su una riduzione dei costi, per i prodotti di qualità inferiore, per un importo pari alla differenza tra i prezzi di vendita di tali prodotti e i prezzi di vendita dei prodotti di qualità superiore. Un tale metodo non può quindi essere ritenuto conforme ai principi contabili generalmente accettati.
- (16) In conclusione, il ricorso al fatturato quale base di ripartizione dei costi di produzione, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, implica che eventuali, presunte differenze nelle caratteristiche fisiche tra le diverse qualità del prodotto in esame siano adeguatamente riflesse nei calcoli, dato che un metodo simile, per sua stessa natura, attribuisce maggiori costi di produzione ai prodotti che hanno un più elevato valore di vendita, come le trote di qualità superiore. Le affermazioni di cui ai precedenti considerando 11 e 12 sono quindi respinte ed è confermata l'impostazione illustrata al considerando 46 del regolamento provvisorio.
- (17) Alcune parti interessate norvegesi hanno affermato che i calcoli relativi al costo di acquisto per ciascun produttore, i quali erano basati sulle vendite destinate al consumo sul mercato interno (cfr. il considerando 30 del regolamento provvisorio), rappresentavano solamente una piccola quota delle vendite totali sul mercato interno

e che, di conseguenza, tali calcoli non sarebbero rappresentativi. Nel valutare tale argomentazione, si è provveduto anche a riesaminare il metodo utilizzato per determinare il costo di acquisto, metodo che è illustrato ai considerando dal 29 al 32 del regolamento provvisorio. Si è concluso che il fatto di escludere le vendite che non erano state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali e di costruire i costi nei casi in cui le vendite per tipo di prodotto non risultavano remunerative avrebbe potuto comportare l'inclusione nel costo di acquisto di fattori non esclusivamente relativi ai costi, ma collegati anche a una nozione di profitto. Si è pertanto stabilito che svolgere una verifica delle normali operazioni commerciali a livello dei produttori non costituirebbe un metodo pienamente adeguato. Di conseguenza, si è deciso di basare il calcolo del «costo di acquisto» esclusivamente sui costi sostenuti dai produttori inclusi nel campione, pur continuando a ripartire tali costi sui prodotti secondo il metodo descritto nell'ultima frase del considerando 46 del regolamento provvisorio. Inoltre, al fine di garantire un massimo di rappresentatività, si era deciso che il costo di acquisto così calcolato per ciascun produttore incluso nel campione dovesse essere ponderato sulla base dei quantitativi di tutte le vendite realizzate sul mercato interno da questi produttori ad acquirenti indipendenti del medesimo mercato interno, onde pervenire a un costo complessivo di acquisto per ciascun tipo di prodotto venduto dai produttori inclusi nel campione.

- (18) È stato inoltre sostenuto che la rappresentatività delle vendite realizzate sul mercato interno dagli esportatori norvegesi avrebbe dovuto essere valutata sulla base delle vendite interne cumulate dei tre esportatori per ciascun tipo di prodotto piuttosto che separatamente per ogni singolo esportatore (cfr. il considerando 34 del regolamento provvisorio). Tuttavia, l'impostazione adottata, cioè quella di valutare la rappresentatività delle vendite realizzate sul mercato interno separatamente per ogni singolo esportatore, è coerente con la prassi consolidata che consiste nell'esaminare la situazione e nel determinare i risultati separatamente per ciascun esportatore che formi parte di un campione prima ancora che nel calcolare i risultati complessivi per l'intero campione. Questo test di rappresentatività non è in alcun modo legato alla questione se vengano o meno applicati dazi individuali o, come in questo caso, un dazio unico a livello nazionale. L'argomentazione è quindi respinta e viene confermata l'impostazione illustrata ai considerando 26-28 del regolamento provvisorio.
- (19) Talune parti interessate norvegesi hanno anche affermato, quando l'inchiesta era già in fase avanzata, che il calcolo del costo di acquisto per i filetti di trota risulterebbe inesatto, in quanto basato sul costo di acquisto del pesce di qualità «superiore» (come indicato nel considerando 33 del regolamento provvisorio) e in quanto nei codici utilizzati per i filetti rientra tutta una gamma di diverse qualità di prodotto. Le parti in questione insistevano nel dire che il pesce di qualità «superiore» non viene utilizzato per i filetti, i quali sono ricavati generalmente dal pesce di qualità «altra» o, talvolta, da quello di qualità «normale» (in base alle definizioni delle diverse qualità di prodotto di cui al considerando 28 del regolamento di base). Nonostante ciò, esse ritenevano che pur basando il calcolo sul pesce di qualità «altra» non si sarebbero ottenuti risultati accurati, dato che anche in quest'ultima categoria rientra un'intera gamma di diverse qualità di pesce. Sebbene sia stato loro esplicitamente

chiesto nel corso delle visite di verifica, le parti in questione non hanno fornito informazioni che avrebbero consentito un calcolo più accurato e dettagliato, né hanno altrimenti suffragato con elementi di prova le loro affermazioni. L'impostazione adottata è ritenuta la più ragionevole, dal momento che, calcolando sulla base del costo di acquisto per il pesce fresco eviscerato non decapitato di qualità superiore (cioè per il tipo di prodotto più venduto), e adeguando poi tale costo mediante la differenza percentuale tra i prezzi di vendita di quest'ultimo prodotto e quelli per i filetti, il calcolo effettivamente svolto tiene conto delle differenze qualitative. Va osservato che nel questionario inviato alle società, queste ultime venivano invitate a contattare immediatamente i funzionari responsabili nel caso in cui avessero dubbi o necessitassero di chiarimenti sui principali elementi del questionario stesso, ad esempio sulla parte relativa alla descrizione del prodotto; tuttavia, le società in questione non hanno mai contattato i funzionari della Commissione a tale proposito. Nella fase attuale dell'inchiesta, non è più possibile tener conto delle summenzionate osservazioni riguardanti la gamma di qualità differenti che rientrano nei codici del prodotto utilizzati. Il metodo illustrato al considerando 33 del regolamento provvisorio è quindi confermato.

- (20) Una parte interessata della Norvegia ha affermato che i margini di profitto utilizzati per costruire i costi di acquisto e i valori normali non erano realistici in quanto troppo elevati (cfr. i considerando 31 e 38 del regolamento provvisorio). Si deve osservare al riguardo che, dato che si è riesaminato il metodo utilizzato per stabilire il costo di acquisto, non si è fatto ora ricorso ad alcun margine di profitto a livello dei produttori inclusi nel campione. I margini di profitto utilizzati a livello degli esportatori inclusi nel campione, nel ridotto numero di casi in cui i valori sono stati costruiti, erano compresi tra il 12 % e il 21 %, con una media prossima al 15 %. Si tratta di percentuali che sono ricavate dai dati sottoposti a verifica delle stesse società incluse nel campione relativamente alle loro vendite remunerative e che non possono pertanto essere considerate eccessive. L'affermazione delle parti viene quindi respinta. Un'altra parte norvegese ha sostenuto che prendere in considerazione unicamente le vendite remunerative per costruire il costo di acquisto e il valore normale nei casi menzionati ai considerando 31 e 36 del regolamento provvisorio sarebbe contrario alle norme dell'OMC. Questa argomentazione non è accettabile. Anzi, in considerazione del riesame del metodo utilizzato per determinare il costo di acquisto, la questione non si pone neppure più nel caso del calcolo di tale costo. L'impostazione seguita per il test di redditività delle vendite realizzate dagli esportatori sul mercato interno ai fini della determinazione del valore normale è conforme alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, disposizioni che, a loro volta, sono conformi alle norme dell'OMC. L'affermazione di cui sopra viene quindi respinta.
- (21) Alcune parti delle Isole Færøer hanno affermato che, in mancanza di vendite sul mercato interno, i valori normali dovrebbero essere stabiliti sulla base delle informazioni relative alle vendite all'esportazione verso paesi terzi, cioè di dati richiesti al momento della compilazione del questionario (cfr. i considerando 50 e 51 del regolamento provvisorio). Va osservato, a tale proposito, che la richiesta di determinate informazioni nel corso di

un'inchiesta non pregiudica in alcun modo l'analisi successiva né limita la scelta dei metodi d'indagine a quelli che usano soltanto tali informazioni. La costruzione del valore normale in base al costo di produzione nel paese d'origine è la prima alternativa menzionata all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base nel caso in cui non si registrino vendite sul mercato interno. Il ricorso a un valore normale costruito quale base per il calcolo del valore normale in luogo dei prezzi all'esportazione verso i paesi terzi costituisce inoltre una prassi usuale della Comunità in mancanza di vendite rappresentative sul mercato interno. Non sono stati presentati argomenti a sostegno né stabiliti i motivi in base ai quali, nella fattispecie, sarebbe stato più appropriato ricorrere ai prezzi all'esportazione verso i paesi terzi invece che a un valore normale costruito. L'argomentazione è quindi respinta e viene confermata l'impostazione illustrata ai considerando 50 e 51 del regolamento provvisorio.

- (22) Alcune parti interessate della Norvegia hanno affermato che determinate vendite realizzate a grossisti e distributori erano state erroneamente escluse dalle vendite realizzate sul mercato interno. Si è quindi provveduto a correggere i calcoli per tener conto delle vendite in questione.
- (23) Quattro società norvegesi hanno affermato che i codici utilizzati nel corso dell'inchiesta per identificare i diversi tipi di prodotto in esame non erano sufficientemente dettagliati e precisi per operare tale distinzione. Si deve osservare che il sistema di codificazione dei prodotti si basava sul sistema di classificazione largamente accettato e utilizzato nell'industria, la cui finalità consiste nel distinguere tra le diverse qualità di prodotto. Si è quindi ritenuto che tale sistema costituisca una base adeguata per garantire un confronto accurato e corretto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione per la stessa qualità e presentazione del prodotto in esame. L'affermazione è quindi respinta per gli stessi motivi menzionati al considerando 17.
- (24) Un esportatore norvegese ha chiesto che venisse applicato un adeguamento per talune vendite sul mercato interno effettuate a dettaglianti, affermando che queste ultime si situavano a un diverso stadio commerciale rispetto alle sue vendite verso la Comunità. Quest'argomentazione è stata accolta e si è provveduto perciò ad apportare le opportune correzioni ai calcoli del valore normale.
- (25) Alcune parti hanno comunicato osservazioni circa l'inclusione di determinate voci nei dati relativi al costo di produzione, come pure circa l'esatta identificazione di operazioni di vendita sul mercato interno nei casi in cui quelle effettuate ad operatori commerciali venivano escluse. I calcoli del dumping sono stati opportunamente corretti per quelle richieste a proposito delle quali si è accertato che erano fondate. Si è inoltre provveduto a rettificare un errore materiale riscontrato nel calcolo del costo di acquisto per un produttore norvegese, errore che aveva portato a sottovalutare tale costo.

2. Circostanze verificatesi nelle Isole Færøer nel periodo successivo al PI

- (26) Alcune parti interessate delle Isole Færøer hanno affermato che dopo la fine del PI il livello della produzione e delle esportazioni provenienti da tali isole aveva registrato un calo significativo e che, di conseguenza, in

futuro le esportazioni dalle Isole Færøer verso la Comunità si sarebbero attestate sulla soglia minima. Sostenevano perciò, alla luce di quanto sopra, che il procedimento dovesse essere chiuso per quanto riguarda le Isole Færøer. Va osservato al riguardo che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, le informazioni relative ad un periodo successivo al PI non sono di norma prese in considerazione. Le conclusioni dovrebbero quindi limitarsi al PI, tranne nei casi in cui sia possibile dimostrare che gli effetti dovuti alle nuove circostanze intervenute successivamente sono palesi, incontrovertibili, duraturi e non passibili di manipolazioni, né sono la conseguenza di un'azione deliberata delle parti interessate. Si è accertato che la diminuzione della produzione e delle esportazioni invocata dalle parti in questione si è effettivamente verificata. Tuttavia, anche qualora questo calo dovesse far scendere, in un prossimo futuro, le esportazioni verso la Comunità dalle Isole Færøer al di sotto della soglia minima, non vi sono elementi sufficienti per concludere che un tale decremento sia duraturo. Inoltre, se anche si verificasse un calo effettivo e duraturo della produzione e delle esportazioni in generale, non sarebbe possibile concluderne che le esportazioni verso la Comunità registrerebbero anch'esse un calo duraturo, visto che le esportazioni verso la CE rappresentano soltanto circa l'11 % della produzione e che, di conseguenza, eventuali cambiamenti anche di lieve entità dell'approvvigionamento, ad esempio, del mercato giapponese potrebbero determinare un considerevole incremento delle esportazioni verso il mercato comunitario. Il verificarsi di questo tipo di circostanze potrebbe essere accertato soltanto nell'arco di un periodo di tempo più lungo. L'affermazione di cui sopra viene quindi respinta.

3. Calcoli relativi al dumping

- (27) Dal momento che alcune richieste presentate dalle parti sono state accolte e che i calcoli sono stati corretti di conseguenza, l'importo del dumping stabilito alla fine, espresso in percentuale del prezzo netto cif frontiera comunitaria, è il seguente:

Norvegia, margine di dumping unico a livello nazionale 24,8 %

Isole Færøer:

P/F PRG Export (per merci prodotte dalla P/F Luna)	54,5 %
P/F Vestsalmon (per merci prodotte dalla P/F Vestlax)	30,0 %
Società che hanno collaborato ma non incluse nel campione	42,6 %
Tutte le altre società	54,5 %

E. INDUSTRIA COMUNITARIA

- (28) Il ministero della Pesca norvegese ha sostenuto che la quota rappresentata dalla produzione dell'industria comunitaria rispetto alla produzione comunitaria totale è inferiore al 25 %, e che pertanto il procedimento dovrebbe essere chiuso in quanto la denuncia non dispone di un sufficiente appoggio. L'osservazione si basava, in primo luogo, sull'affermazione che la produzione dell'industria comunitaria non dovrebbe includere la produzione di trote grosse arcobaleno utilizzata per

trasferimenti vincolati, come spiegato ulteriormente al considerando 41 e, in secondo luogo, sull'affermazione che le cifre relative alla produzione comunitaria totale per il 2001 e il 2002 fornite dalla Federazione europea dei produttori dell'industria dell'acquacoltura (Federation of European Aquaculture Producers — FEAP) non sono affidabili e che non vi è un metodo comune per la raccolta dei dati sulla produzione dai membri della FEAP.

(29) Per quanto riguarda il primo aspetto, si deve osservare che, a prescindere dalla questione di come si possa tener conto nel modo più appropriato della presenza di un mercato vincolato ai fini della determinazione del pregiudizio, l'inchiesta deve in ogni caso riguardare il mercato nella sua totalità per i motivi ulteriormente spiegati nei considerando 41, 42 e 43, e pertanto sia la produzione usata per le vendite sul mercato libero che quella usata per i trasferimenti vincolati. La legittimità della denuncia deve essere parimenti stabilita per il mercato nella sua totalità, e pertanto l'affermazione fatta a questo proposito è stata respinta.

(30) Quanto invece alla seconda affermazione, è esatto che nella fase provvisoria i dati statistici messi a disposizione dalla FEAP contenevano alcune cifre non confermate, che però non sono state le uniche a essere utilizzate. La FEAP raccoglie dati aggregati relativi alla produzione che le vengono forniti dai suoi membri, dalle associazioni nazionali e/o dagli istituti nazionali di ricerca. I dati vengono riesaminati e presentati alla FEAP nel quadro delle riunioni della Federazione, che si tengono due volte l'anno. In quest'ambito, le cifre sulla produzione relative all'anno precedente vengono riesaminate e approvate. Dopo l'assemblea generale della FEAP, tenutasi nell'ottobre del 2003, e la successiva visita di verifica presso la sua sede, le cifre sulla produzione sono state adeguatamente riesaminate. La FEAP rimane l'unica fonte di informazioni a livello comunitario per l'intera produzione comunitaria. Per quanto riguarda l'affidabilità di tali cifre, va rilevato che la FEAP adegua i dati sulla produzione se del caso per ridurre eventuali discrepanze nei metodi usati dai suoi membri e/o dagli istituti nazionali di ricerca al fine di pubblicare dati globali. Sulla base di quanto precede, e in considerazione delle cifre relative alla produzione dell'industria comunitaria, che sono state rivedute come illustrato al considerando 44, è stato confermato che l'industria comunitaria rappresenta effettivamente più del 25 % della produzione comunitaria del prodotto in esame. L'argomentazione avanzata dal ministero della Pesca norvegese è stata quindi respinta.

(31) I produttori esportatori delle Isole Færøer e l'Associazione dei piscicoltori delle Isole Færøer hanno sostenuto che il denunziante deve essere considerato un'industria regionale, in quanto la quasi totalità della sua produzione viene venduta sul mercato finlandese, mentre gli scambi intracomunitari con la Finlandia sono trascurabili: pertanto, il denunziante risponderebbe ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base che definiscono un mercato isolato. Sebbene i produttori finlandesi avessero effettivamente venduto la maggior parte della loro produzione di trote grosse arco-

baleno sul mercato finlandese durante il periodo dell'inchiesta, la quota di tale mercato detenuta da altri produttori comunitari equivaleva a oltre il 12 %. Si tratta di una quota considerata sostanziale, soprattutto se si tiene conto del fatto che il mercato delle trote grosse arcobaleno è caratterizzato da competitività e trasparenza, ed è inoltre sensibile alle variazioni di prezzo. Di conseguenza, il mercato finlandese non può essere considerato un mercato isolato. Inoltre, le importazioni in dumping provenienti dalla Norvegia e dalle Isole Færøer non sono concentrate nel mercato finlandese e non arrecano un pregiudizio unicamente ai produttori della Finlandia. I criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, in base ai quali si può parlare di industria a carattere regionale, non sono quindi soddisfatti. L'argomentazione viene pertanto respinta.

F. PREGIUDIZIO

1. Consumo comunitario apparente

(32) Dal momento che sono state rivedute le cifre relative alla produzione comunitaria, come descritto al considerando 28, le cifre di cui ai considerando 67, 74 e 84 del regolamento provvisorio riguardanti, rispettivamente, il consumo nella Comunità, le importazioni originarie della Norvegia e delle Isole Færøer e le quote di mercato dell'industria comunitaria, sono state opportunamente rivedute ai fini della determinazione definitiva. I dati così corretti sono presentati di seguito.

Consumo apparente nella Comunità

	1999	2000	2001	PI
Tonnellate	43 831	49 970	54 250	55 565
Valore indicizzato (1999 = 100)	100	114	124	127

(33) Alla luce di questi nuovi dati, il consumo apparente di trote grosse arcobaleno nel mercato comunitario registra un lieve incremento rispetto alle cifre indicate nel regolamento provvisorio.

(34) Una parte interessata ha affermato che nei codici NC utilizzati da Eurostat durante il PI rientrava anche la trota «taglia porzione», cioè un prodotto escluso dalla portata del presente procedimento, e che, pertanto, le cifre relative alle esportazioni e alle importazioni utilizzate per il calcolo del consumo apparente di trote grosse arcobaleno nella Comunità risulterebbero inesatte.

(35) Ricorrendo al metodo impiegato per calcolare il consumo apparente si è tenuto conto, in effetti, di questo elemento e si sono applicati gli opportuni e necessari adeguamenti, come descritto al considerando 65 del regolamento provvisorio.

(36) In mancanza di altre informazioni presentate dalle parti, e tenuto conto delle cifre rivedute relative al consumo comunitario, viene confermato il metodo illustrato al considerando 65 del regolamento provvisorio.

2. Quota di mercato delle importazioni in esame

- (37) Dal momento che si è provveduto a rivedere le cifre relative al consumo comunitario, come indicato in precedenza, le cifre relative alla quota di mercato delle importazioni dalla Norvegia e dalle Isole Færøer sono state anch'esse rivedute ai fini della determinazione definitiva. I dati così corretti sono presentati di seguito.

	1999	2000	2001	PI
Quota di mercato	3,8 %	3,5 %	11,0 %	16,7 %

- (38) Dai dati illustrati nella tabella precedente emerge che si era verificato un netto incremento delle importazioni in dumping dalla Norvegia e dalle Isole Færøer, cioè la stessa conclusione di cui al considerando 74 del regolamento provvisorio. Infatti, la quota di mercato di queste importazioni era aumentata di circa 13 punti percentuali nel corso del periodo in esame e aveva assorbito la maggior parte della crescita del consumo registrata sul mercato comunitario durante lo stesso periodo.

3. Effetti delle importazioni in dumping sui prezzi praticati sul mercato comunitario

- (39) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, nuovi calcoli dei margini di sottoquotazione, effettuati dato che si era accertato che alcune transazioni non erano state registrate correttamente, e le correzioni fatte per tener conto del contingente in esenzione dai dazi doganali concesso alle Isole Færøer (cfr. i considerando 91 e 92), hanno mostrato che i prodotti in esame originari della Norvegia e delle Isole Færøer venivano venduti sul mercato comunitario a prezzi inferiori a quelli dell'industria comunitaria, e cioè, espressa in percentuale di questi ultimi prezzi, a una sottoquotazione pari in media al 7,3 % per la Norvegia e compresa tra il 21,8 % e il 28,4 % per le Isole Færøer.
- (40) L'analisi dell'insieme delle cifre così rivedute non ha inficiato il metodo illustrato ai considerando 76 e 77 del regolamento provvisorio, metodo che viene quindi confermato.

4. Situazione economica dell'industria comunitaria

i) Osservazioni preliminari

- (41) Si è accertato nel corso dell'inchiesta che due dei produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione e che hanno collaborato all'inchiesta utilizzavano il prodotto simile per l'ulteriore lavorazione di altri prodotti, principalmente trota affumicata e macinata. Simili trasferimenti vincolati interni, vale a dire quelli ai quali ricorre un produttore integrato per effettuare un'ulteriore lavorazione, trasformazione o assemblaggio all'interno di un processo integrato, non rientrano nel mercato libero e non sono quindi in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame. Per poter tener conto di questa situazione e tracciare un quadro per quanto possibile completo della situazione dell'industria comunitaria, sono stati raccolti e analizzati dati relativi all'attività complessiva dell'industria, per poi stabilire se la produzione fosse destinata a uso vincolato o al mercato libero.
- (42) Per i seguenti indicatori economici, l'analisi era incentrata sulla situazione prevalente sul mercato libero: volume delle vendite, prezzi di vendita, redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa. Quando era possibile e lo si è ritenuto giustificato, questi risultati sono stati quindi confrontati con i dati riguardanti il mercato vincolato. Dato che si era fatto ricorso al campionamento, i suddetti indicatori sono stati analizzati sulla base dei dati ottenuti per le società incluse nel campione. Va osservato che non vi erano indicazioni che altre società che facevano parte dell'industria comunitaria ma che non erano incluse nel campione effettuassero un'ulteriore lavorazione del prodotto.
- (43) Quanto invece agli altri indicatori economici, si è accertato nel corso dell'inchiesta che essi potevano essere ragionevolmente esaminati soltanto facendo riferimento all'attività complessiva dell'industria comunitaria. Difatti, la produzione (destinata all'uso vincolato o essere venduta sul mercato libero), la capacità, l'utilizzazione degli impianti, la quota di mercato, gli investimenti, l'occupazione, la produttività, i salari e la capacità di ottenere capitali dipendono dall'intera gamma delle attività, sia che la produzione venga destinata all'uso vincolato, sia che il prodotto venga venduto sul mercato libero.

ii) *Capacità di produzione, produzione e livello di utilizzazione degli impianti*

- (44) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, i fattori elencati nella tabella seguente sono stati riesaminati. Si è ora potuto tener conto di determinate informazioni riguardanti tre produttori comunitari che hanno collaborato all'inchiesta, con la conseguenza che le cifre presentate al considerando 81 del regolamento provvisorio risultavano lievemente inferiori a quelle effettive. Le cifre sono state quindi corrette ai fini della determinazione definitiva e vengono presentate nella tabella seguente:

Capacità di produzione, produzione e livello di utilizzazione degli impianti

	1999	2000	2001	PI
Capacità di produzione in tonnellate di equivalenti pesci interi	15 645	15 630	15 665	15 684
Valore indicizzato (1999=100)	100	100	100	100
Produzione in tonnellate di equivalenti pesci interi	11 348	12 739	11 605	12 080
Valore indicizzato (1999=100)	100	112	102	106
Produzione/Tasso di utilizzazione degli impianti	73 %	82 %	74 %	77 %

- (45) L'analisi dell'insieme delle cifre così rivedute non ha inficiato le conclusioni esposte al considerando 81 del regolamento provvisorio, che vengono quindi confermate.

iii) *Scorte*

- (46) Dall'inchiesta è emerso che uno dei produttori comunitari che hanno collaborato ma che non sono stati inclusi nel campione aveva surgelato gran parte della sua produzione nel 2000 e nel 2001, per poi venderla nel corso del 2001 e del PI. Tuttavia, dal momento che si è accertato che nessun altro produttore aveva surgelato la sua produzione, vengono confermate le conclusioni di cui al considerando 82 del regolamento provvisorio.

iv) *Quota di mercato dell'industria comunitaria*

- (47) Inoltre, dal momento che sono state rivedute le cifre relative al consumo comunitario e alla produzione dell'industria comunitaria, come descritto al precedente considerando 32, i dati relativi alla quota di mercato detenuta da tale industria durante il periodo in esame sono presentati nella seguente tabella:

Quota di mercato dell'industria comunitaria

	1999	2000	2001	PI
Quota di mercato	25,9 %	25,5 %	21,4 %	21,7 %

- (48) Dai dati illustrati sopra emerge che la quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria è diminuita di 4 punti percentuali nel corso del periodo in esame. Sebbene il significativo incremento del consumo nella Comunità nel corso del periodo in esame (+27 %) non tolga nulla al fatto che l'andamento delle importazioni in esame mostrava un netto aumento, ne deriva tuttavia un calo sostanziale della quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria, la quale ha registrato nello stesso periodo una perdita di oltre 4 punti percentuali. Sono pertanto confermate le conclusioni di cui al considerando 84 del regolamento provvisorio. Si deve tuttavia sottolineare che la quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita soltanto nel 2001, quando le importazioni in esame hanno registrato un netto aumento.

v) *Occupazione, produttività, salari e capacità di ottenere capitali*

- (49) Per gli stessi motivi illustrati al considerando 44, si è provveduto a rivedere opportunamente le cifre relative all'occupazione e alla produttività, che vengono presentate nella tabella seguente:

Occupazione, produttività

	1999	2000	2001	PI
Numero di lavoratori impiegati	194	179	182	173
Valore indicizzato (1999 = 100)	100	92	94	89
Produttività: produzione/singolo lavoratore	100	122	109	119

Fonte: questionari compilati dall'industria comunitaria.

- (50) L'analisi dell'insieme delle cifre così rivedute non ha inficiato le conclusioni espresse al considerando 86 del regolamento provvisorio, che vengono quindi confermate.
- (51) Per quanto riguarda la capacità di ottenere capitali, viene confermato, come già spiegato al considerando 91 del regolamento provvisorio, che l'industria comunitaria non aveva incontrato particolari difficoltà dato che aveva avuto la possibilità di investire nell'acquisto di nuove attrezzature. Tuttavia, questa capacità dovrebbe essere valutata alla luce degli sforzi compiuti dall'industria per incrementare la sua produttività allo scopo di far fronte a un'accresciuta concorrenza dovuta al basso livello dei prezzi sul mercato.
- (52) In mancanza di altre informazioni per quanto riguarda i salari, vengono confermate le conclusioni di cui al considerando 87 del regolamento provvisorio.

vi) *Vendite*

- (53) Per quanto riguarda i volumi delle vendite, si deve ricordare anzitutto che, come spiegato ai considerando 65, 66 e 82 del regolamento provvisorio, le cifre relative alla produzione sono state considerate equivalenti alle vendite del prodotto in esame tanto per l'uso vincolato come per il prodotto venduto sul mercato libero, fatta eccezione per le vendite realizzate da una società come si è spiegato al considerando 46. Nella tabella seguente sono illustrati i dati delle vendite del prodotto simile realizzate dall'industria comunitaria sul mercato libero e quelli dei volumi di produzione utilizzati da due società incluse nel campione per l'ulteriore lavorazione del prodotto simile («uso vincolato»):

	1999	2000	2001	PI
Vendite sul mercato libero in tonnellate di equivalenti pesci interi	10 274	8 114	10 727	11 326
Valore indicizzato (1999 = 100)	100	79	104	110
Uso vincolato in tonnellate di equivalenti pesci interi	872	2 053	1 559	2 795
Valore indicizzato (1999 = 100)	100	235	179	320

Fonte: questionari compilati dai produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione.

- (54) Dai dati della tabella emerge che, mentre nel corso del periodo in esame le vendite sul mercato libero avevano registrato un aumento di dieci punti percentuali, nello stesso periodo l'uso vincolato del prodotto era triplicato. Si deve tuttavia osservare che il netto incremento dell'uso vincolato è dovuto principalmente al fatto che uno dei due produttori integrati citati aveva in pratica iniziato a sottoporre il prodotto simile a ulteriore lavorazione solamente a partire dal 2000. In ogni caso, l'andamento suindicato dimostra che l'industria comunitaria non aveva potuto beneficiare della crescita del consumo (+27 % nel corso del periodo in esame), ma era stata invece costretta a incrementare l'uso del prodotto simile.

vii) *Redditività*

- (55) Nel riesaminare le informazioni presentate dai produttori comunitari inclusi nel campione che hanno collaborato all'inchiesta, le cifre relative alla redditività di queste imprese per le loro vendite nette sul mercato libero sono state corrette ai fini della determinazione definitiva e vengono presentate nella tabella seguente:

	1999	2000	2001	PI
Redditività delle vendite realizzate sul mercato libero	8,6 %	13,3 %	10,4 %	0,5 %
	100	155	122	5

Fonte: questionari compilati dai produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione.

- (56) Dai dati della tabella emerge che mentre la redditività delle vendite sul mercato libero risultava relativamente elevata nel periodo 1999-2001, nel corso del PI tale valore aveva registrato un significativo deterioramento fino a scendere pressoché al punto di pareggio a causa dei bassi prezzi prevalenti sul mercato. Quanto invece al valore della redditività compreso anche l'uso vincolato, non lo si è potuto determinare in quanto i trasferimenti vincolati del prodotto simile erano operazioni interne realizzate dai produttori integrati, per le quali non venivano emesse fatture. Tuttavia, non vi è motivo di ritenere che la redditività di questi trasferimenti vincolati all'interno delle due società in questione non abbia seguito lo stesso andamento di quella calcolata per le vendite sul mercato libero.

viii) *Utile sul capitale investito e flusso di cassa*

- (57) I dati riveduti relativi all'utile sul capitale investito dei produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione durante il periodo in esame sono presentati nella seguente tabella:

	1999	2000	2001	PI
Utile sul capitale investito	43,7 %	57,2 %	58,3 %	2,3 %

Fonte: questionari compilati dai produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione.

- (58) Da questi dati emerge lo stesso andamento già stabilito nella fase provvisoria dell'inchiesta; vengono pertanto confermate le conclusioni di cui al considerando 92 del regolamento provvisorio. Quanto al valore dell'utile sul capitale investito riguardante i trasferimenti vincolati, non lo si è potuto determinare per gli stessi motivi suesposti a proposito della redditività. Ciononostante, visto che i trasferimenti vincolati sono effettuati dai produttori integrati utilizzando gli stessi impianti di produzione e gli stessi investimenti, si è ritenuto che anche questo tipo di operazioni abbia seguito lo stesso andamento delle vendite sul mercato libero.

- (59) I produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione avevano registrato un flusso di cassa netto derivante dalle loro attività operative durante il periodo in esame. Tuttavia, tale valore aveva registrato un drastico calo nel corso del PI, come si ricava dalla tabella seguente:

	1999	2000	2001	PI
Flusso di cassa in migliaia di euro, escluso l'uso vincolato	1 522	1 757	1 713	398
Valore indicizzato (1999 = 100)	100	115	113	26
Flusso di cassa espresso in percentuale del fatturato	12 %	18 %	13 %	4 %

Fonte: questionari compilati dai produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione.

ix) Osservazioni comunicate dalle parti interessate

- (60) Una parte interessata ha affermato che l'industria comunitaria non avrebbe subito un pregiudizio notevole durante il PI, dal momento che indicatori di rendimento quali la produzione, la capacità di produzione, la produttività e il salario medio per lavoratore avevano registrato un aumento nel corso dello stesso periodo. Per di più, sosteneva la parte, l'industria aveva realizzato profitti e registrato un utile sul capitale investito nonché un flusso di cassa positivo. Quanto all'incremento della produzione, va osservato che il processo di produzione della trota grossa arcobaleno deve seguire un ciclo biologico della durata di 2,5-3 anni prima che il pesce possa essere catturato e venduto sul mercato. L'aumento della produzione registrato nel corso del PI è quindi dovuto alla decisione presa dagli allevatori circa la quantità di giovani pesci (o novellame) immessi in acqua nel 1999 e nel 2000, decisione che rifletteva la situazione del mercato di quegli anni su cui non incideva la presenza delle importazioni in dumping. Quanto all'aumento della produttività, esso va attribuito, anzitutto e in larga misura, alla realizzazione di investimenti in nuove attrezzature, i quali testimoniano dello sforzo dell'industria comunitaria per far fronte ai prezzi bassi prevalenti sul mercato, e in secondo luogo al calo dell'occupazione, che rifletteva effettivamente la grave situazione alla quale era confrontata l'industria. Quanto invece alla redditività e al flusso di cassa, entrambi questi indicatori durante il PI avevano registrato un netto calo, dovuto ai bassi prezzi ottenuti dall'industria comunitaria sul mercato e alla sua difficile situazione finanziaria.
- (61) È stato poi affermato che la produzione dell'industria comunitaria non era riuscita a crescere al fine di soddisfare l'aumento della domanda, a causa delle politiche di rilascio di licenze in uso nella Comunità. Va sottolineato che la politica di concessione di licenze ambientali incide sulla capacità di produzione, la quale, come viene descritto al considerando 81 del regolamento provvisorio, è rimasta stabile durante il periodo in esame. Tuttavia, dal momento che la capacità di produzione non veniva interamente utilizzata, rimanevano capacità inutilizzate che avrebbero potuto essere impiegate per soddisfare la crescita della domanda. L'affermazione di cui sopra è stata quindi respinta.
- (62) Si è inoltre affermato che diversi esportatori norvegesi vendevano anche trote di peso inferiore a 1,2 kg, un prodotto cioè con cui potevano ottenere prezzi più bassi, il che avrebbe potuto incidere sulla valutazione del pregiudizio. Si deve osservare, a tale proposito, che si è accertato che le società oggetto dell'inchiesta incluse nel campione, le quali rappresentavano circa il 40 % delle esportazioni totali dalla Norvegia durante il PI, non avevano registrato nessuna vendita del tipo di trota sopra descritto. Pertanto, si può ritenere che i quantitativi di tali vendite, anche ammesso che se ne siano registrate, erano trascurabili e che di conseguenza anche la loro incidenza sull'analisi sia ugualmente trascurabile. L'argomentazione è stata quindi respinta.
- (63) In mancanza di altre informazioni presentate dalle parti, e tenuto conto dell'insieme delle cifre rivedute relative ai vari indicatori economici, vengono confermate le conclusioni di cui al considerando dall'80 al 98 del regolamento provvisorio.

5. Conclusioni relative al pregiudizio

- (64) L'uso vincolato del prodotto era limitato a due produttori comunitari inclusi nel campione, e non vi erano indicazioni che altri produttori che facevano parte dell'industria comunitaria effettuassero un'ulteriore lavorazione del prodotto simile. Inoltre, considerati i profitti realizzati dall'industria comunitaria nel periodo compreso tra il 1999 e il 2001, è improbabile che l'uso vincolato possa avere inciso in misura significativa sulla situazione economica di tale industria. Si ritiene pertanto che le conclusioni tratte al termine dell'analisi sopra descritta circa la situazione dell'industria comunitaria non debbano essere modificate per via dell'uso vincolato.
- (65) Nel corso del periodo in esame il volume delle importazioni a basso prezzo originarie della Norvegia e delle Isole Færøer è aumentato in misura significativa, e anche la loro quota di mercato ha registrato un incremento, passando dal 3,8 % al 16,7 %. È degno di nota il fatto che l'incremento delle importazioni dalla Norvegia e dalle Isole Færøer e il ribasso del prezzo di vendita siano stati particolarmente pronunciati tra il 2001 e il PI. Durante tale periodo i volumi delle importazioni sono come minimo quadruplicati e come massimo sestuplicati, mentre i prezzi delle importazioni sono scesi del 34 %, risultando inferiori ai prezzi delle vendite dell'industria comunitaria (i quali erano prossimi al punto di pareggio) di un margine compreso tra il 7,3 % e il 28,4 % durante il PI. Questi sviluppi vanno poi valutati assieme all'andamento della redditività dell'industria comunitaria, la quale, dopo un primo calo nel 2001, è andata nettamente diminuendo fino a scendere a zero durante il PI.
- (66) Quanto all'argomentazione che alcuni degli indicatori di pregiudizio illustrati nei dettagli avevano registrato un andamento positivo nel corso del periodo in esame e, quindi, non sembravano dar conto di un pregiudizio, si deve osservare innanzitutto che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, nessuno dei fattori e indicatori economici elencati in detto articolo costituisce, di per sé, una base di giudizio determinante per stabilire il pregiudizio notevole arrecato all'industria comunitaria. Ancora più importante appare il fatto che, sebbene alcuni indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria comunitaria, quali la produzione, la capacità produttiva installata, il livello di utilizzazione degli impianti, la produttività e gli investimenti abbiano mostrato un andamento positivo nel corso del periodo in esame, questo non ha tuttavia prodotto gli effetti positivi auspicati. Anzi, l'industria comunitaria ha subito un'erosione delle sue quote di mercato in un mercato in crescita grazie all'aumento della domanda e ha registrato un ribasso dei prezzi, il che ha determinato una situazione pressoché in perdita durante il PI, la quale ha di fatto più che annullato gli sviluppi positivi sopra descritti.
- (67) Tenendo conto di tutti i fattori suindicati, si ritiene che l'industria comunitaria abbia subito un pregiudizio notevole.

G. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

- (68) Si è affermato che la sottoquotazione dei prezzi delle esportazioni norvegesi di trote grosse arcobaleno non dovesse essere considerata significativa e causa di pregiudizio per l'industria comunitaria. Si deve osservare in primo luogo che il livello di sottoquotazione dei prezzi accertato è significativo se si tiene conto delle caratteristiche specifiche del prodotto in esame: la trota grossa arcobaleno è un prodotto di base ed è inoltre sensibile alle fluttuazioni dei prezzi. Per di più, l'industria comunitaria è assai frammentata e non è quindi in grado di imporre i suoi prezzi sul mercato. L'insieme di questi fattori spiega l'impatto pregiudizievole che ha avuto su tale industria il livello di sottoquotazione dei prezzi accertato dall'inchiesta.
- (69) Si è anche sostenuto che il PI è coinciso con un temporaneo e ciclico squilibrio tra offerta e domanda sul mercato mondiale della trota. Dato che le decisioni sugli investimenti da realizzare vengono prese due o tre anni prima di immettere il prodotto nel mercato, la stabilità dei prezzi verrebbe ad esserne occasionalmente perturbata. Penurie temporanee di prodotto sul mercato determinerebbero un aumento dei prezzi, mentre si verificherebbe il contrario quando la domanda non segue il ritmo della produzione.

- (70) Al riguardo, si deve osservare in effetti che se durante il periodo in esame si fossero registrati sul mercato comunitario un eccesso di domanda e una conseguente penuria del prodotto, ciò avrebbe di norma spinto i prezzi al rialzo, dato che i consumatori avrebbero fatto salire il prezzo a forza di offerte successive proprio per via della domanda eccessiva. Tuttavia, nel 2001 e nel corso del PI si è verificato un drastico ribasso dei prezzi, che, in mancanza di altre spiegazioni probabili, deve essere attribuito alle importazioni in dumping provenienti dalla Norvegia e dalle Isole Færøer.
- (71) Si è inoltre affermato che la trota grossa arcobaleno è un prodotto di base i cui prezzi a livello mondiale vengono fissati sul mercato giapponese, che è il mercato dominante, e che i prezzi comunitari avevano seguito l'andamento dei prezzi giapponesi, i quali avevano registrato un calo sostanziale durante lo stesso periodo. Va osservato a tale proposito che, a giudicare dai dati presentati dalla Norwegian Seafood Federation sulle quotazioni dei prezzi all'ingrosso in Giappone della trota norvegese congelata nel periodo 1997-2003, i prezzi sul mercato giapponese erano diminuiti costantemente nel corso dell'intero periodo in esame, tenendo conto delle fluttuazioni dei tassi di cambio. Tuttavia, l'affermazione secondo cui i prezzi a livello mondiale del prodotto in esame verrebbero fissati dal mercato giapponese non ha trovato conferma in base alle risultanze dell'inchiesta. Si deve riconoscere che i prezzi nella Comunità hanno registrato anch'essi un netto ribasso nel corso del PI, proprio come è avvenuto per i prezzi sul mercato giapponese; contrariamente però a questi ultimi, i prezzi comunitari si erano attestati su un livello ragionevole nel 1999 per poi registrare addirittura un aumento nel 2000. Nel corso dello stesso periodo le importazioni provenienti dalla Norvegia e dalle Isole Færøer avevano seguito lo stesso andamento dei prezzi nella Comunità, mentre in termini di volume venivano contenute a un livello modesto. È solo nel 2001, quando i prezzi sul mercato giapponese erano scesi a un livello molto basso, che le importazioni in dumping esportate nella Comunità dalla Norvegia e dalle Isole Færøer hanno registrato un netto incremento, cioè il loro volume è triplicato rispetto all'anno precedente. Un tale aumento è quindi direttamente attribuibile alla svendita sul mercato comunitario, da parte di questi produttori, di una quota della loro produzione in eccesso determinata dal calo delle loro esportazioni sul mercato giapponese del prodotto, ormai al collasso. Alla luce di quanto sopra, l'affermazione è quindi respinta.
- (72) In mancanza di eventuali altre nuove informazioni presentate dalle parti in merito alla causa del pregiudizio, vengono confermate le risultanze e le conclusioni di cui ai considerando dal 109 al 120 del regolamento provvisorio.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (73) In seguito all'imposizione delle misure provvisorie, alcune associazioni di industrie di trasformazione del pesce hanno presentato commenti in opposizione alle misure. È stato pertanto inviato loro un questionario al quale sono state invitate a fornire risposte, in base alle quali è stata fatta una valutazione dei presunti effetti economici delle misure antidumping nei confronti di tali parti. Un'associazione ha risposto e ha fornito informazioni riguardanti sette aziende. In base a tali informazioni, consolidate per le sette aziende, è stato concluso che l'impatto economico delle misure antidumping sulle aziende di trasformazione del pesce sarebbe trascurabile. La loro argomentazione è stata pertanto respinta.
- (74) Una parte interessata ha affermato che il prodotto in esame originario della Norvegia è di migliore qualità e che l'istituzione delle misure definitive comporterebbe una diminuzione dell'approvvigionamento di trote di qualità norvegesi. Ciò andrebbe a danno degli importatori interessati e anche dei consumatori, dal momento che i prezzi registrerebbero probabilmente un aumento per via della riduzione dei rifornimenti dalla Norvegia. Le conseguenze di questa diminuzione sarebbero particolarmente rilevanti in estate e all'inizio dell'autunno, quando il livello dell'approvvigionamento proveniente dall'industria finlandese è basso. È stato poi affermato che l'istituzione delle misure antidumping comporterebbe un duraturo riorientamento delle attività di vendita degli esportatori norvegesi, le quali dal mercato comunitario verrebbero deviate verso altri mercati, il che a sua volta andrebbe a danno degli importatori e dei consumatori nella Comunità.

- (75) Per quanto riguarda le differenze di qualità dei prodotti, va osservato che se ne è tenuto conto nella valutazione dei diversi tipi di prodotto in esame e che sono state esaminate nei calcoli del dumping e nell'analisi del pregiudizio. Quanto invece al probabile aumento dei prezzi nella Comunità dovuto alla diminuzione dell'approvvigionamento dalla Norvegia, si deve sottolineare che la finalità dei dazi antidumping consiste nel ripristinare la «parità di condizioni» tra operatori, e non nell'impedire l'accesso ai mercati comunitari. Quanto alle ripercussioni delle misure sul mercato finlandese per via della diminuzione dell'approvvigionamento, in particolare durante il periodo estivo, si deve osservare che il mercato della Finlandia non è considerato un mercato isolato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base. Le condizioni di domanda e offerta sono pertanto determinate a livello della totalità del mercato comunitario, nel quale le importazioni norvegesi entrano in concorrenza con i produttori comunitari. La possibilità per i produttori esportatori norvegesi di esportare il loro prodotto in estate, quando l'approvvigionamento sul mercato finlandese è basso, costituisce un vantaggio comparativo. Se tale vantaggio esiste, l'istituzione delle misure antidumping lo lascia impregiudicato, e quindi i produttori esportatori della Norvegia continueranno a beneficiarne.
- (76) La stessa parte interessata ha poi affermato che, da quando sono state istituite le misure provvisorie, le esportazioni di trote grosse arcobaleno dalla Norvegia verso la Comunità sono diminuite di oltre il 60 % rispetto allo stesso periodo del 2002. Il calo dell'approvvigionamento sembra destinato ad aumentare in futuro, dato che il livello di produzione del prodotto in Norvegia non fa che diminuire, e a danneggiare gli importatori, l'industria di trasformazione e i consumatori nella Comunità.
- (77) Si deve osservare che le misure antidumping si prefiggono di ripristinare condizioni di concorrenza uniformi e non di prevenire l'accesso al mercato comunitario. A tale proposito, vale la pena di sottolineare che le importazioni erano proseguite a livelli paragonabili a quelli del 1999 e del 2000 prima del netto incremento delle importazioni in dumping registrato nel 2001. Quanto invece al calo del livello di produzione in Norvegia, non sono state presentate prove certe che indicassero che tale situazione continuerebbe in modo duraturo. Inoltre, un eventuale calo potrebbe, in ogni caso, non avere effetti sulle esportazioni sul mercato comunitario se le condizioni di approvvigionamento in altri mercati di esportazione fossero ancora meno favorevoli rispetto a quelle della Comunità al momento delle esportazioni. L'affermazione di cui sopra è stata respinta.
- (78) Varie associazioni di industrie di trasformazione del pesce hanno sostenuto che non si è esaminato con sufficiente attenzione il fatto che esistono diversi segmenti di mercato del prodotto (pesce intero, filetti, uova e pesce affumicato) e differenti politiche di fissazione dei prezzi all'interno di questi segmenti. Hanno affermato inoltre che le trote grosse arcobaleno allevate nelle acque salate della Norvegia hanno uno specifico posizionamento sul mercato e che limitare l'accesso a questa specifica origine del prodotto imponendo dazi gravosi all'importazione non agevola la libera concorrenza.
- (79) In primo luogo, si fa notare che la trota affumicata e le uova non sono oggetto della presente inchiesta. Quanto al pesce intero e ai filetti, sono stati considerati tipi diversi di prodotto e come tali sono stati analizzati nei calcoli del dumping e nell'esame del pregiudizio. Quanto all'origine specifica del prodotto, l'inchiesta ha stabilito che i prodotti esportati dalla Norvegia e dalle Isole Færøer e i prodotti venduti dai produttori comunitari sono simili per quanto riguarda tutte le loro caratteristiche fisiche essenziali e le loro applicazioni.
- (80) Si è poi asserito che trote grosse a poco prezzo, principalmente di produzione finlandese, erano state vendute soprattutto per il mercato dei beni di consumo sotto forma di pesci interi o di filetti, mentre le società di trasformazione non grande uso di questo tipo di prodotto. L'affermazione non è suffragata da elementi di prova. Contrariamente a quanto sostenuto, sulla base delle informazioni fornite dalle società finlandesi che hanno collaborato, è emerso non solo che queste ultime avevano venduto la loro produzione anche alle industrie di trasformazione, ma che alcune di tali società finlandesi avevano sottoposto il prodotto in esame a ulteriore lavorazione prima di venderlo sul mercato. Inoltre, il significativo livello di sottoquotazione dei prezzi accertato per le importazioni dalla Norvegia e dalle Isole Færøer sembra indicare piuttosto che le importazioni a basso prezzo dai due paesi risultassero, proprio perché a basso prezzo, di particolare interesse per le società di trasformazione. L'affermazione è stata quindi respinta.

- (81) Si è inoltre affermato che sul mercato comunitario si erano registrati prezzi più elevati dopo la fine del PI, il che ha messo un termine a un periodo di prezzi bassi del prodotto in esame, e che appare assai probabile che i prezzi si attestino su livelli relativamente elevati nel breve/medio periodo. In primo luogo si deve osservare che, conformemente a una prassi consueta della Comunità, le circostanze relative ad un periodo successivo al PI possono essere prese in considerazione soltanto nel caso in cui siano palesi, incontrovertibili e durature. Tuttavia, il presunto andamento dei prezzi descritto non è stato suffragato elementi di prova e non sono state fornite prove che dimostrino la probabilità che tale andamento sarà duraturo. Sebbene sia effettivamente accertato che i prezzi dopo la fine del PI hanno registrato un incremento, ciò non costituisce di per sé un elemento di prova quanto all'andamento futuro dei prezzi, che dipende dall'equilibrio tra domanda e offerta. Va osservato al riguardo che, contrariamente a quanto avviene per la possibilità di previsioni dell'offerta, la domanda risulta assai difficile da anticipare, dal momento che sul mercato interagiscono numerosi fattori che possono determinare delle fluttuazioni dei prezzi. In ogni caso, non sono stati forniti dati pertinenti in grado di corroborare le previsioni quanto a questi due fattori. L'affermazione è quindi respinta.
- (82) Si è poi asserito che il dazio sulle importazioni determinerà un aumento dei prezzi, per cui le società di trasformazione prenderanno ad utilizzare altri tipi di pesce (ad esempio, il salmone) e gli allevatori della Comunità avranno difficoltà a vendere le trote di loro produzione. Si è quindi sostenuto che l'istituzione delle misure antidumping non sarebbe nell'interesse dei produttori.
- (83) Per quanto riguarda l'incremento dei prezzi, le misure antidumping si prefiggono effettivamente di far aumentare i prezzi in dumping onde eliminare l'impatto pregiudizievole che ne deriva per l'industria comunitaria. Non si può neppure escludere il verificarsi di un effetto di sostituzione, tenuto conto del fatto che è possibile sostituire la trota grossa arcobaleno con il salmone, e del differenziale di prezzo tra i due prodotti. In generale, se da un lato un incremento dei prezzi aiuta l'industria comunitaria a recuperare la sua redditività, gli altri esportatori che non sono oggetto delle misure, come pure l'industria comunitaria stessa, possono utilizzare in maggior misura la loro capacità di produzione per incrementare la loro offerta, la quale a sua volta deve seguire il ritmo della domanda e giungere a un nuovo equilibrio con un ribasso dei prezzi del prodotto. Va osservato al riguardo che il fatto di sostituire il prodotto in esame con il salmone ha lo stesso effetto sui prezzi. In conclusione, sebbene la finalità dei dazi antidumping consista nel ripristinare «parità di condizioni» tra operatori, sono le forze prevalenti sul mercato a determinare i prezzi.
- (84) Una parte, che rappresenta gli interessi delle associazioni dei consumatori, ha affermato che il fatto che non si fosse manifestata non dovrebbe essere interpretato come una mancanza di interesse per il procedimento, e che si dovrebbe ricorrere a maggiori elementi per poter concludere che gli effetti di eventuali misure antidumping sui consumatori saranno limitati. Ha chiesto pertanto che le conclusioni di cui al considerando 117 del regolamento provvisorio siano modificate di conseguenza. Le istituzioni hanno preso nota della richiesta. Tuttavia, in assenza di qualsiasi altra informazione suffragata da elementi di prova, tale richiesta non inficia le conclusioni del regolamento provvisorio in merito all'interesse della Comunità.
- (85) *La Finnish Food and Drink Industries' Federation* (Federazione delle industrie finlandesi di bevande e prodotti alimentari) ha presentato osservazioni di cui, però, non si è potuto tener conto ai fini delle risultanze definitive, dal momento che questa associazione non si era manifestata in qualità di parte interessata né entro il termine indicato nell'avviso di apertura del procedimento, né entro quello stabilito dall'articolo 2 del regolamento provvisorio. Per di più, le affermazioni della federazione sono state apertamente smentite da quanti tra i suoi membri hanno collaborato all'inchiesta.
- (86) In mancanza di eventuali altre nuove informazioni presentate dalle parti in merito all'interesse della Comunità, vengono confermate le risultanze e le conclusioni di cui al considerando dal 109 al 120 del regolamento provvisorio.

I. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

- (87) Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuno istituire misure antidumping definitive al fine di impedire che le importazioni in dumping provenienti dalla Norvegia e dalle Isole Færøer arrechino ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

1. Livello necessario per eliminare il pregiudizio

- (88) Sulla base del metodo illustrato ai considerando dal 121 al 125 del regolamento provvisorio, è stato calcolato un livello necessario per eliminare il pregiudizio ai fini della determinazione del livello delle misure da istituire in via definitiva.
- (89) Le autorità norvegesi hanno affermato che il margine di profitto normale del 12 % preso in considerazione è troppo elevato e che il periodo in esame non è stato rappresentativo di una normale situazione di concorrenza, in quanto i prezzi e i margini di profitto, secondo l'industria, risultavano particolarmente elevati in questi anni rispetto alla media registrata nell'industria.
- (90) In primo luogo, si deve osservare che questa affermazione non è suffragata da elementi di prova. In secondo luogo, il netto calo dei prezzi delle trote di origine norvegese sul mercato giapponese, come spiegato al considerando 71, potrebbe avere avuto un impatto significativo sugli utili realizzati dall'industria norvegese durante il periodo in esame. Un simile calo dei prezzi, tuttavia, non si era verificato sul mercato comunitario prima dell'improvviso incremento delle importazioni in dumping, cioè quando era prevalente sul mercato una situazione di normale concorrenza. Di conseguenza, l'affermazione secondo cui il periodo in esame non sarebbe rappresentativo di una normale situazione di concorrenza è respinta.
- (91) Tuttavia, sulla base delle cifre rivedute relative alla redditività dell'industria comunitaria, illustrate al precedente considerando 55, un margine di profitto del 10 % poteva essere considerato un livello adeguato, cioè un livello che l'industria comunitaria poteva prevedere di ottenere in assenza di pratiche di dumping causa del pregiudizio.
- (92) Una parte interessata ha fatto valere che non si era tenuto adeguatamente conto di diverse qualità di prodotto simile nella Comunità, il che aveva determinato una qualche incongruenza con i prezzi di riferimento.
- (93) Si è effettivamente accertato che alcune transazioni non erano state registrate correttamente in termini di qualità del prodotto per via di un'errata interpretazione di alcune fatture. Tutte le transazioni in questione sono state quindi corrette e i margini di sottoquotazione e di pregiudizio sono stati ricalcolati. Sono inoltre state introdotte correzioni per tener conto del contingente in esenzione dai dazi doganali concesso alle Isole Færøer.
- (94) Sulla scorta di quanto precede, nella seguente tabella vengono presentati i nuovi margini di eliminazione del pregiudizio accertati:

	Margine di eliminazione del pregiudizio
Norvegia	19,9 %
Isole Færøer	
P/F Vestsalmon (per merci prodotte dalla P/F Vestlax)	43,8 %
P/F PRG Export (per merci prodotte dalla P/F Luna)	54,4 %
Altre società che hanno collaborato all'inchiesta	49,3 %

- (95) In assenza di ulteriori osservazioni, viene confermato il metodo utilizzato per stabilire il livello necessario per eliminare il pregiudizio illustrato ai considerando dal 121 al 125 del regolamento provvisorio.

2. Forma e livello dei dazi

- (96) Alla luce di quanto precede, e conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive nei confronti delle importazioni originarie della Norvegia e delle Isole Færøer. Le misure dovrebbero essere istituite a un livello pari ai margini di pregiudizio o ai margini di dumping accertati, se questi ultimi sono inferiori. Non vi sono ragioni per cui tali misure non debbano, come quelle provvisorie, essere sotto forma di dazio ad valorem.
- (97) Dopo l'istituzione delle misure definitive la Commissione valuterà gli sviluppi del mercato, con particolare riguardo alle conseguenze dell'allargamento del mercato comunitario, e, qualora lo ritenga giustificato, proporrà delle modifiche all'applicazione delle misure.

3. Riscossione dei dazi provvisori

- (98) In considerazione dell'entità dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento provvisorio, siano definitivamente riscossi in ragione dell'aliquota del dazio istituito in via definitiva. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.
- (99) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione⁽¹⁾, corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l'indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione collegate, ad esempio, a tale cambiamento della ragione sociale o ai suddetti mutamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, provvederà a modificare di conseguenza il regolamento aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

4. Impegni

- (100) Con il regolamento (CE) n. 117/2004 del 23 gennaio 2004 che modifica il regolamento provvisorio, la Commissione ha accettato gli impegni offerti da due produttori esportatori delle Isole Færøer. I motivi per cui gli impegni sono stati accettati sono illustrati nel suddetto regolamento. Il Consiglio riconosce che tali impegni eliminano gli effetti pregiudizievoli del dumping. Inoltre, le società in questione forniranno periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle loro esportazioni nella Comunità, in modo che la Commissione possa controllare efficacemente il rispetto degli impegni. Considerate tali circostanze, si ritiene che il rischio di elusione degli impegni concordati sia limitato.
- (101) Si fa osservare che, in caso di violazione o di revoca dell'impegno, o di sospetta violazione, può essere imposto un dazio antidumping, in conformità dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di trote grosse arcobaleno (*Oncorhynchus mykiss*) fresche, refrigerate o congelate, sotto forma di pesci interi (eviscerate ma non decapitate e con le branchie, di peso superiore a 1,2 kg l'una, o eviscerate e decapitate, senza branchie, di peso superiore a 1 kg l'una) o di filetti (di peso superiore a 0,4 kg l'uno), attualmente classificabili nei codici NC 0302 11 20, 0303 21 20, 0304 10 15 e 0304 20 15, originarie della Norvegia e delle Isole Færøer.

⁽¹⁾ Commissione europea — Direzione generale del Commercio — Direzione B — J-79 5/17, 200, Rue de la Loi/Wetstraat, B-1049 Bruxelles.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti di cui al paragrafo 1 fabbricati da tutte le società della Norvegia, è del 19,9 %. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti di cui al paragrafo 1 fabbricati dalle società sotto elencate delle Isole Færøer, sono le seguenti:

Produttore	Dazio antidumping definitivo (%)	Codice addizionale TARIC
P/F PRG Export insieme al suo produttore collegato P/F Luna, FO-510 Gøta	54,4 %	A474
P/F Vestsalmon insieme al suo produttore collegato P/F Vestlax, PO Box 82, FO-410 Kollafjørður	30,0 %	A475
P/F Alistødin Á Bakka, Bakkavegur FO-625 Glyvrrar	42,6 %	A476
P/F Atlantic Seafarm, FO-900 Vágur,	42,6 %	A477
East Salmon, Box 177, FO-700 Klaksvík	42,6 %	A478
Funningslaks PF, Miðrás 3, FO-100 Tórshavn	42,6 %	A479
Gulin PF, Miðrás 3, FO-100 Tórshavn	42,6 %	A480
P/F Hellisvað, FO-727 Árnafjørður	42,6 %	A481
Kalbaks Laksaaling PF, Í Brekkum 1, FO-530 Fuglafjørður	42,6 %	A482
Navir, P/F, Argjabodagøta 7, FO-160 Argir	42,6 %	A483
Tutte le altre società	54,4 %	A999

3. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Le importazioni dichiarate con uno dei seguenti codici addizionali TARIC, prodotte e direttamente esportate (ossia spedite e fatturate) da una società sotto indicata a una società della Comunità che agisce in qualità di importatore, sono esenti dai dazi antidumping istituiti dall'articolo 1, a condizione che l'importazione avvenga conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1628/2003 della Commissione.

	Produttore	Codice addizionale TARIC
Isole Færøer	P/F PRG Export insieme al suo produttore collegato P/F Luna, FO-510 Gøta	A474
Isole Færøer	P/F Vestsalmon insieme al suo produttore collegato P/F Vestlax, PO Box 82, FO-410 Kollafjørður	A475

Articolo 3

Per quanto riguarda le importazioni del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originarie della Norvegia e delle Isole Færøer, gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio, a norma del regolamento (CE) n. 1628/2003, sono riscossi in via definitiva conformemente alle norme illustrate di seguito.

Gli importi di tali garanzie sono svincolati nella parte eccedente le aliquote definitive dei dazi antidumping. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazi provvisori.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 marzo 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. AHERN

REGOLAMENTO (CE) N. 438/2004 DEL CONSIGLIO**dell'8 marzo 2004****che estende la sospensione del dazio antidumping esteso istituito con regolamento (CE) n. 1023/2003 sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ghisa malleabile spediti dall'Argentina, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dell'Argentina o meno**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Con regolamento (CE) n. 1748/2000 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 34,8 % sulle importazioni di accessori filettati per tubi di ghisa malleabile («accessori di ghisa malleabile») originari del Brasile di cui al codice NC 7307 19 10.
- (2) Con regolamento (CE) n. 1023/2003 ⁽³⁾, il Consiglio, a seguito di un'inchiesta avviata ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base, ha esteso il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 1784/2000 sulle importazioni di accessori in ghisa malleabile originarie del Brasile alle importazioni di accessori in ghisa malleabile spedite dall'Argentina, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate originarie dell'Argentina o meno.
- (3) Con decisione 2003/434/CE («la decisione») ⁽⁴⁾, la Commissione ha sospeso il dazio antidumping definitivo esteso ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1023/2003 per un periodo di nove mesi, con effetto a partire dal 18 giugno 2003.

B. MOTIVI DELL'ESTENSIONE DELLA SOSPENSIONE

- (4) L'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base prevede che le misure antidumping possano essere sospese nell'interesse della Comunità qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione. Le misure antidumping possono essere sospese con decisione della Commissione per un periodo di nove mesi. L'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base specifica inoltre

che la sospensione può essere estesa per un periodo ulteriore, non superiore all'anno, se il Consiglio, su proposta della Commissione, decide in tal senso.

- (5) In seguito alla sospensione, tramite la decisione, del dazio antidumping definitivo esteso, la Commissione, ai sensi del punto 12 della decisione, ha continuato a controllare l'andamento delle importazioni nella Comunità di accessori in ghisa malleabile e a sorvegliare il comportamento dei singoli esportatori dall'Argentina. Si conferma che, dal momento della sospensione del dazio esteso non si sono registrate importazioni di accessori in ghisa malleabile originarie dell'Argentina e che le importazioni nella Comunità di accessori in ghisa malleabile originarie del Brasile hanno ripreso la configurazione degli scambi relativa a tale paese precedente all'imposizione delle misure.

- (6) Effettivamente, dal 18 giugno 2003 ad oggi non si sono verificati casi di elusione ed è pertanto improbabile che, nelle circostanze attuali, il pregiudizio causato all'industria comunitaria riprenda. Le condizioni per concedere la sospensione risultano pertanto, al momento attuale, ancora soddisfatte.

- (7) Va osservato che, come risulta dai punti 6 e 9 della decisione, la ragione principale per cui la decisione ha concluso che fosse improbabile la ripresa del pregiudizio era che le autorità argentine avevano adottato misure contro le importazioni di accessori in ghisa malleabile originarie del Brasile, che hanno avuto un effetto correttivo. Il 10 aprile 2003, le autorità argentine hanno tuttavia deciso di confermare le misure provvisorie istituendo misure definitive sugli accessori in ghisa malleabile di origine brasiliana per soli 15 mesi, ovvero fino all'11 luglio 2004. Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità argentine, le misure potranno essere sottoposte ad un riesame in previsione della scadenza, ma non sono state fornite altre informazioni relative ad un'eventuale iniziativa in tal senso. Nel caso le misure istituite dall'Argentina sugli accessori in ghisa malleabile di origine brasiliana fossero lasciate scadere, sussisterebbe un rischio di reiterazione delle pratiche di elusione, in quanto verrebbe meno la principale garanzia di eliminazione di tali pratiche. In tal caso, non verrebbero più soddisfatte le condizioni per la concessione di un'ulteriore sospensione. Inoltre, l'inchiesta antifrode avviata dalle autorità argentine nel febbraio 2002 sulle importazioni di accessori in ghisa malleabile originarie del Brasile si è conclusa senza l'adozione di misure.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 208 del 18.8.2000, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 149 del 17.6.2003, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 149 del 17.6.2003, pag. 30.

- (8) In tali circostanze, non si può concludere che sia improbabile che il pregiudizio riemerge dopo l'11 luglio 2004. Si ritiene pertanto opportuno che il dazio antidumping definitivo esteso ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1023/2003 sia sospeso per un ulteriore periodo di quattro mesi, ovvero fino all'11 luglio 2004, data in cui scadranno le misure istituite dall'Argentina sulle importazioni di accessori in ghisa malleabile originarie del Brasile.
- (9) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, all'industria comunitaria è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni in proposito. L'industria comunitaria non si è opposta all'estensione della sospensione delle misure fino all'11 luglio 2004.

C. CONCLUSIONI

- (10) In conclusione, il Consiglio ritiene che siano soddisfatte tutte le condizioni per estendere la sospensione del dazio antidumping in oggetto, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base. Attualmente non si registrano importazioni di accessori in ghisa malleabile dall'Argentina nella Comunità, anche a causa delle misure attualmente in vigore che l'Argentina ha istituito sulle importazioni di accessori in ghisa malleabile originarie del Brasile. È improbabile che il pregiudizio legato alle pratiche di elusione attraverso l'Argentina venga reiterato fino a quando rimangono in vigore le misure istituite dall'Argentina. Per tali ragioni, è opportuno che

il dazio antidumping esteso istituito con regolamento (CE) n. 1023/2003 venga ulteriormente sospeso fino all'11 luglio 2004.

- (11) Per tutto il periodo della sospensione, la Commissione continuerà a controllare l'andamento delle importazioni di accessori di ghisa malleabile nella Comunità e a sorvegliare il comportamento dei singoli esportatori dell'Argentina. In particolare, la Commissione sorveglierà attentamente le conclusioni della procedura attualmente in corso in Argentina.
- (12) Le autorità argentine sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali il Consiglio intendeva estendere la sospensione del dazio antidumping definitivo esteso e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni ma non è stata presentata alcuna osservazione tale da modificare tali conclusioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sospensione del dazio antidumping definitivo esteso istituito con regolamento (CE) n. 1023/2003 è estesa fino all'11 luglio 2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 marzo 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. AHERN

REGOLAMENTO (CE) N. 439/2004 DELLA COMMISSIONE**del 10 marzo 2004****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 marzo 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	98,5
	204	67,4
	212	120,5
	999	95,5
0707 00 05	052	125,1
	068	106,2
	204	29,8
	999	87,0
0709 10 00	220	80,1
	999	80,1
0709 90 70	052	114,4
	204	61,2
	628	136,0
	999	103,9
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	49,9
	204	47,9
	212	59,5
	220	43,0
	400	45,5
	624	63,9
	999	51,6
0805 50 10	052	53,0
	999	53,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	43,3
	388	113,2
	400	115,7
	404	93,1
	508	79,3
	512	78,9
	524	60,1
	528	93,9
	720	76,6
	800	99,6
	999	85,4
0808 20 50	060	66,7
	388	69,5
	512	60,2
	528	74,0
	720	70,3
	999	68,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 440/2004 DELLA COMMISSIONE**del 10 marzo 2004****relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).
- (2) L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004.

- (3) Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 marzo 2004 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di aprile 2004 possono essere presentate domande di titoli per 8 663,455 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 649/2003 (GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 13).

REGOLAMENTO (CE) N. 441/2004 DELLA COMMISSIONE**del 9 marzo 2004****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2004.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 253 del 11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	37,47	279,21	344,71	25,12
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	37,51	279,53	345,10	25,15
1.40	Agli 0703 20 00	145,92	1 087,37	1 342,45	97,82
1.50	Porri ex 0703 90 00	61,98	461,87	570,22	41,55
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	100,69	750,30	926,30	67,50
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	61,43	457,77	565,16	41,18
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	57,05	425,13	524,86	38,25
1.130	Carote ex 0706 10 00	34,44	256,64	316,85	23,09
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	57,08	425,34	525,12	38,26
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	290,26	2 163,00	2 670,40	194,59
1.170	Fagioli:				
1.170.1	— Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00	124,12	924,95	1 141,93	83,21
1.170.2	— Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	171,90	1 281,02	1 581,52	115,24
1.200	Asparagi:				
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	330,71	2 464,39	3 042,50	221,71
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	525,28	3 914,33	4 832,58	352,15
1.210	Melanzane 0709 30 00	143,82	1 071,72	1 323,13	96,42
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	53,58	399,25	492,91	35,92
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	994,91	7 413,97	9 153,17	666,99
1.240	Peperoni 0709 60 10	202,45	1 508,63	1 862,54	135,72
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	81,73	609,01	751,87	54,79
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	105,83	788,60	973,59	70,95

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	152,71	1 137,95	1 404,90	102,37
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	—	—	—	—
2.60	Arance dolci, fresche:				
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	—	—	—	—
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	—	—	—	—
2.60.3	— altre 0805 10 50	—	—	—	—
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:				
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	111,78	833,00	1 028,41	74,94
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	124,61	928,58	1 146,41	83,54
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	99,93	744,63	919,31	66,99
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	58,97	439,48	542,57	39,54
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche 0805 50 90	85,47	636,90	786,31	57,30
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:				
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	47,53	354,17	437,25	31,86
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	55,90	416,56	514,28	37,48
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	142,30	1 060,39	1 309,14	95,40
2.110	Cocomeri 0807 11 00	67,22	500,92	618,42	45,06
2.120	Meloni:				
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	60,12	448,04	553,14	40,31
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	99,81	743,76	918,24	66,91
2.140	Pere:				
2.140.1	— Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia), Pere — Ya (Pyrus bretschneideri) ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.140.2	— altre ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.150	Albicocche 0809 10 00	608,11	4 531,59	5 594,64	407,68
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	338,62	2 523,36	3 115,30	227,01

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.170	Pesche 0809 30 90	138,34	1 030,91	1 272,74	92,74
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	119,98	894,09	1 103,83	80,44
2.190	Prugne 0809 40 05	103,08	768,12	948,31	69,10
2.200	Fragole 0810 10 00	164,03	1 222,34	1 509,08	109,97
2.205	Lamponi 0810 20 10	304,95	2 272,46	2 805,54	204,44
2.210	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30	1 064,68	7 933,91	9 795,09	713,76
2.220	Kiwis (Actinidia chinensis Planch.) 0810 50 00	145,75	1 086,11	1 340,90	97,71
2.230	Melagrane ex 0810 90 95	156,93	1 169,43	1 443,76	105,21
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95	208,15	1 551,10	1 914,96	139,54
2.250	Litchi ex 0810 90 30	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 442/2004 DELLA COMMISSIONE**del 10 marzo 2004****che stabilisce gli importi unitari degli acconti sui contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2002/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 38/2004 ⁽⁴⁾, prevede la fissazione, anteriormente al 1° aprile, degli importi unitari degli acconti sui contributi alla produzione della campagna in corso che devono essere versati dai fabbricanti di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d'inulina.
- (2) La stima dei contributi corrisponde a un importo superiore al 60 % dell'importo massimo previsto all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 per il contributo alla produzione di base e a un importo inferiore al 60 % dell'importo massimo previsto al paragrafo 5 dello stesso articolo per il contributo B. Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 314/2002, occorre fissare gli acconti sui contributi alla produzione di base al 50 % dell'importo massimo di cui trattasi per lo zucchero e lo sciroppo d'inulina e gli acconti sui contributi B all'80 % della stima del contributo B per lo zucchero e lo sciroppo d'inulina. L'acconto relativo all'isoglucosio è fissato, conformemente al paragrafo 3 del citato articolo 7, al 40 % dell'importo unitario del contributo alla produzione di base stimato per lo zucchero.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2002/2003 gli importi unitari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 314/2002 sono fissati a:

- a) 6,32 EUR per tonnellata di zucchero bianco come acconto sul contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B;
- b) 86,50 EUR per tonnellata di zucchero bianco come acconto sul contributo B per lo zucchero B;
- c) 5,06 EUR per tonnellata di sostanza secca come acconto sul contributo alla produzione di base per l'isoglucosio A e l'isoglucosio B;
- d) 6,32 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio come acconto sul contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B;
- e) 86,50 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, come acconto sul contributo B per lo sciroppo di inulina B.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU L 6 del 10.1.2004, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 443/2004 DELLA COMMISSIONE**del 10 marzo 2004****recante fissazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2003/2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna in esenzione da dazi doganali, dei prodotti del codice NC 1701, in equivalente zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'India.

- (2) L'applicazione degli articoli 3 e 7 del protocollo ACP, degli articoli 3 e 7 dell'accordo India e degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1159/2003 ha indotto la Commissione a stabilire gli obblighi di consegna per il periodo di consegna 2003/2004, calcolando in particolare per ciascun paese esportatore il saldo tra i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna e i quantitativi effettivamente importati durante gli scorsi periodi di consegna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di prodotti di cui al codice NC 1701, originari dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'India, figurano nell'allegato, in equivalente zucchero bianco, per il periodo di consegna 2003/2004 e per i rispettivi paesi esportatori.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25.

ALLEGATO

Quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di zucchero preferenziale originario dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2003/2004, espresso in equivalente di zucchero bianco (in tonnellate).

Paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India	Obblighi di consegna 2003/2004
Barbados	50 641,21
Belize	38 977,79
Congo	10 186,10
Figi	161 123,25
Guiana	153 799,11
India	10 000,00
Costa d'Avorio	10 186,10
Giamaica	118 695,13
Kenya	0,00
Madagascar	18 815,50
Malawi	20 564,84
Maurizio	484 278,72
Saint Kitts e Nevis	8 804,51
Suriname	0,00
Swaziland	111 298,16
Tanzania	10 189,35
Trinidad e Tobago	42 054,47
Uganda	0,00
Zambia	0,00
Zimbabwe	29 799,89
Totale	1 279 414,12

REGOLAMENTO (CE) N. 444/2004 DELLA COMMISSIONE**del 10 marzo 2004****che modifica il regolamento (CE) n. 1535/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, l'articolo 25 e l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla pubblicazione del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione ⁽²⁾, gli Stati membri e la Commissione hanno ravvisato taluni miglioramenti che potrebbero essere apportati alle disposizioni riguardanti la gestione dei contratti tra produttori e trasformatori.
- (2) È opportuno rendere i controlli più efficaci, in particolare quelli diretti a verificare la resa della materia prima trasformata in termini di prodotto finito ottenuto.
- (3) Occorre armonizzare le condizioni relative ai tassi d'interesse applicabili alla riduzione dell'aiuto in caso di discrepanza tra l'aiuto richiesto e l'importo dovuto con il disposto dell'articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) Ai fini del corretto funzionamento del sistema, si deve provvedere allo smercio della produzione dei produttori che partecipano al sistema quando il trasformatore non sia più in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali.
- (5) Occorre migliorare le procedure di notifica nei casi in cui la trasformazione è effettuata in un altro Stato membro, in modo da renderle più flessibili e adatte alle circostanze particolari, senza pregiudicare le esigenze di controllo.
- (6) Per attenersi al principio della proporzionalità, giova chiarire le disposizioni sulle sanzioni da comminare ai trasformatori che non pagano il prezzo pattuito ai produttori della materia prima.
- (7) Il regolamento (CE) 1535/2003 deve essere pertanto modificato.

(8) Per venire incontro alla legittima fiducia degli operatori, il presente regolamento deve essere applicato a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2004/2005.

(9) Tuttavia, dal momento che sono già stati firmati alcuni contratti tra produttori e trasformatori di pomodori per la campagna di commercializzazione 2004/2005, è opportuno rinviare, alla campagna 2005/2006, l'applicazione di talune disposizioni relative ai contratti, per quanto riguarda i pomodori.

(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1535/2003 è modificato come segue:

1) L'articolo 7 è modificato come segue:

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei contratti viene indicato segnatamente quanto segue:

a) il nome e l'indirizzo dell'organizzazione di produttori firmataria;

b) il nome e l'indirizzo del trasformatore;

c) i quantitativi di materie prime da consegnare per la trasformazione;

d) il periodo in questione e il calendario provvisorio delle consegne ai trasformatori;

e) l'impegno assunto dai trasformatori di trasformare i quantitativi consegnati nell'ambito del contratto considerato;

f) il prezzo da pagare all'organizzazione di produttori per le materie prime, che oscilla, se del caso, a seconda della varietà e/o della qualità e/o del periodo di consegna e che sarà pagato obbligatoriamente mediante bonifico bancario o postale;

g) le indennità previste in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte dei contraenti, segnatamente per quanto riguarda il pagamento integrale del prezzo stabilito nel contratto, il rispetto dei termini di pagamento e l'obbligo di consegnare e di accettare i quantitativi contrattuali.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione (GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9).

⁽²⁾ GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 327 del 12.12.2001, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2004 (GU L 17 del 24.1.2004, pag. 7).

nel contratto sono inoltre specificati lo stadio di consegna cui si applica il prezzo di cui alla lettera f) e le condizioni di pagamento. Il pagamento deve avvenire entro due mesi a decorrere dalla fine del mese di consegna di ogni partita.»;

- b) al paragrafo 2, la dicitura «il prezzo di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo» è sostituita dalla dicitura «il prezzo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera f), del presente articolo».

- 2) All'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Il prezzo del quantitativo supplementare fissato mediante clausola aggiuntiva può essere diverso dal prezzo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera f).»

- 3) All'articolo 11, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. In circostanze eccezionali debitamente comprovate, gli Stati membri possono accettare contratti e clausole aggiuntive pervenuti alle autorità competenti dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3, a condizione che tale trasmissione tardiva non pregiudichi le possibilità di controllo.

Per le clausole aggiuntive a contratti riguardanti i pomodori, gli Stati membri possono autorizzare, per motivi debitamente giustificati, un termine più breve dei cinque giorni previsti al paragrafo 3, a condizione che ciò non pregiudichi l'effettivo controllo del regime di aiuto alla produzione.»

- 4) All'articolo 21, paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«2. In base a un'analisi del rischio, effettuata dallo Stato membro in cui avviene la trasformazione o dallo Stato membro in cui si trova la sede sociale dell'organizzazione di produttori e concernente le organizzazioni di produttori e i trasformatori, gli Stati membri possono decidere, nei limiti delle rispettive competenze, di esentare talune organizzazioni di produttori dagli obblighi di cui al paragrafo 1.»

- 5) All'articolo 31, paragrafo 2, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

«b) controlli fisici e/o contabili su almeno il 5 % dei prodotti finiti, per verificare la resa della materia prima trasformata in termini di prodotto finito ottenuto nel quadro dei contratti e al di fuori di essi;»

- 6) All'articolo 33, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora si constati che l'aiuto per un prodotto, richiesto per una determinata campagna, è superiore all'importo dovuto, quest'ultimo forma oggetto di una riduzione, salvo se la differenza risulta imputabile ad errore manifesto. La riduzione applicata corrisponde alla differenza constatata. Se l'aiuto è già stato pagato, il beneficiario rimborsa il doppio della differenza, maggiorato di un interesse calcolato conformemente all'articolo 35 bis, paragrafo 2.»

- 7) È inserito il seguente articolo 33 bis:

«Articolo 33 bis

Risoluzione di un contratto per colpa della controparte

Qualora una delle parti che hanno sottoscritto i contratti di cui agli articoli 3 e 6 bis del regolamento (CE) n. 2201/96 non sia in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali per colpa della controparte, la parte in questione può essere autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro interessato, in conformità con la legislazione nazionale, a risolvere i contratti stessi o a trasferirli tali e quali a un altro trasformatore riconosciuto, nel caso di organizzazioni di produttori, o a un'altra organizzazione di produttori, nel caso di trasformatori.»

- 8) L'articolo 35 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Salvo forza maggiore, qualora si constati che il quantitativo di pomodori, pesche o pere ammesso alla trasformazione nell'ambito dei contratti non è stato totalmente trasformato in uno dei prodotti di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 1, e all'allegato I del regolamento (CE) n. 2201/96, il trasformatore versa alle autorità competenti un importo pari al doppio dell'importo unitario dell'aiuto moltiplicato per il quantitativo in questione di materia prima non trasformata, maggiorato di un interesse calcolato conformemente all'articolo 35 bis, paragrafo 2.»

- b) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri procedono all'esclusione del trasformatore dal regime di aiuti previsto dal regolamento (CE) n. 2201/96 se

- a) un'organizzazione di produttori effettua una falsa dichiarazione di concerto con il trasformatore;
- b) il trasformatore omette ripetutamente di pagare il prezzo previsto all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del presente regolamento;
- c) il trasformatore omette ripetutamente di rispettare il termine di pagamento previsto all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento;
- d) il trasformatore non paga le penali previste al paragrafo 1 del presente articolo;
- e) il trasformatore non adempie agli obblighi di cui all'articolo 30, paragrafi 1, 2, 3, 4 o 5, del presente regolamento.

Lo Stato membro stabilisce, in funzione della gravità dell'inadempimento, la durata dell'esclusione del trasformatore dal regime di aiuti, che non può essere in ogni caso inferiore a una campagna.»

- c) il paragrafo 3 è soppresso.

- 9) È inserito il seguente articolo 35 bis:

«Articolo 35 bis

Versamento degli importi recuperati

1. Gli importi recuperati e gli interessi dovuti in virtù delle disposizioni del presente capitolo sono versati all'organismo pagatore competente e detratti dalle spese finanziarie dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

2. Il tasso d'interesse applicabile è calcolato in base alle disposizioni di diritto nazionale, ma non può in alcun caso essere inferiore al tasso d'interesse previsto per la ripetizione dell'indebito dalla legislazione nazionale.»

10) L'articolo 39 è modificato come segue:

a) al paragrafo 2, il testo delle lettere c) e d) è sostituito dal seguente:

«c) il quantitativo di materia prima che è stato utilizzato per la fabbricazione di ciascuno dei prodotti di cui alla lettera b);

d) il quantitativo di prodotti di cui alla lettera b) in giacenza alla fine della campagna precedente per i prodotti a base di pomodori, pesche o pere, distinto, per i pomodori, in prodotti venduti e invenduti»

b) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro e non oltre il 30 settembre, un resoconto dei controlli effettuati nel corso della campagna precedente, con l'indicazione del numero dei controlli e dei risultati, distinti per tipo di constatazione.»

c) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie a garantire che tutti i dati contenuti nelle comunicazioni e nelle relazioni alla Commissione menzionate nei paragrafi da 1 a 4 siano esatti, completi, definitivi e siano stati debitamente verificati dalle autorità competenti prima di essere trasmessi alla Commissione.»

11) All'articolo 41, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tabella di concordanza riportata in allegato.»

12) Il testo dell'allegato al presente regolamento è aggiunto come allegato al regolamento (CE) n. 1535/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2004/2005. Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), per i pomodori si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

Tabella di concordanza

Regolamento (CE) n. 449/2001	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 2
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 2, primo e secondo comma	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 2, terzo comma	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 3, primo comma	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 3, terzo comma	Articolo 6, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 5	Articolo 8
Articolo 3, paragrafo 6, primo comma	Articolo 9, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 6, secondo comma	Articolo 9, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 6, terzo comma	Articolo 9, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 7	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 4	Articolo 10
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 11, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 11, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 4	Articolo 11, paragrafo 4
Articolo 5, paragrafo 5	Articolo 12, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 6	Articolo 12, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 7	Articolo 12, paragrafo 4
Articolo 6	Articolo 13
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 22, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 22, paragrafo 2
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 14
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 15, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 15, paragrafo 2
Articolo 8, paragrafo 4	Articolo 16
Articolo 9, punto 1, punti i) e ii), primo comma	Articolo 17, paragrafo 1
Articolo 9, punto 1, punto ii), secondo comma	Articolo 17, paragrafo 2
Articolo 9, punto 1, secondo comma	Articolo 17, paragrafo 3
Articolo 9, punto 2	Articolo 18

Regolamento (CE) n. 449/2001	Presente regolamento
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 19
Articolo 10, paragrafo 2	—
Articolo 11, paragrafo 1, primo e secondo comma	Articolo 20, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 20, paragrafo 2
Articolo 11, paragrafo 1, quarto comma	Articolo 20, paragrafo 3
Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 20, paragrafo 4
Articolo 12, paragrafo 1	Articolo 23, paragrafo 1
Articolo 12, paragrafo 2	Articolo 23, paragrafo 2, primo comma
Articolo 12, paragrafo 3	Articolo 25, paragrafo 1
Articolo 12, paragrafo 4	Articolo 23, paragrafo 3
Articolo 12, paragrafo 5	Articolo 23, paragrafo 4
Articolo 12, paragrafo 6	Articolo 23, paragrafo 6
Articolo 12, paragrafo 7	Articolo 23, paragrafo 5
Articolo 13, paragrafo 1	Articolo 24
Articolo 13, paragrafo 2	Articolo 26
Articolo 13, paragrafo 3, primo comma	Articolo 25, paragrafo 2
Articolo 13, paragrafo 3, secondo comma	Articolo 25, paragrafo 3
Articolo 13, paragrafo 3, terzo, quarto e quinto comma	Articolo 25, paragrafo 4
Articolo 13, paragrafo 3, sesto comma	Articolo 25, paragrafo 5
Articolo 14, paragrafo 1	Articolo 27, paragrafo 1
Articolo 14, paragrafo 2	Articolo 27, paragrafo 2
Articolo 14, paragrafo 3	Articolo 27, paragrafo 3
Articolo 14, paragrafo 4	Articolo 27, paragrafo 4
Articolo 15, paragrafo 1	Articolo 28, paragrafo 1
Articolo 15, paragrafo 2	Articolo 28, paragrafo 2
Articolo 15, paragrafo 3	Articolo 28, paragrafo 3
Articolo 16, paragrafo 1	Articolo 29, paragrafo 1
Articolo 16, paragrafo 2	Articolo 29, paragrafo 2
Articolo 16, paragrafo 3	Articolo 29, paragrafo 3
Articolo 16, paragrafo 4	Articolo 29, paragrafo 4
Articolo 17, paragrafo 1	Articolo 30, paragrafo 1
Articolo 17, paragrafo 2	Articolo 30, paragrafo 2
Articolo 17, paragrafo 3	Articolo 30, paragrafo 3
Articolo 17, paragrafo 4	Articolo 30, paragrafo 4
Articolo 17, paragrafo 5	Articolo 30, paragrafo 5
Articolo 17, paragrafo 6	Articolo 30, paragrafo 6
Articolo 17, paragrafo 7	Articolo 30, paragrafo 7
Articolo 18, paragrafo 1	Articolo 31, paragrafo 1
Articolo 18, paragrafo 2	Articolo 31, paragrafo 2
Articolo 19, paragrafo 1	Articolo 32, paragrafo 1
Articolo 19, paragrafo 2	Articolo 32, paragrafo 2

Regolamento (CE) n. 449/2001	Presente regolamento
Articolo 20, paragrafo 1	Articolo 33, paragrafo 1
Articolo 20, paragrafo 2	Articolo 33, paragrafo 2
Articolo 20, paragrafo 3	Articolo 33, paragrafo 3
Articolo 20, paragrafo 4	Articolo 37
Articolo 20, paragrafo 5	Articolo 34, paragrafo 1
Articolo 20, paragrafo 6	Articolo 34, paragrafo 3
Articolo 21, paragrafo 1	Articolo 35, paragrafo 1
Articolo 21, paragrafo 2	Articolo 35, paragrafo 2
Articolo 21, paragrafo 3	Articolo 35 bis
Articolo 22, paragrafo 1	Articolo 36
Articolo 22, paragrafo 2	Articolo 38
Articolo 23	Articolo 39
Articolo 24	Articolo 40
Articolo 25	Articolo 41
Articolo 26	Articolo 42»

REGOLAMENTO (CE) N. 445/2004 DELLA COMMISSIONE**del 10 marzo 2004****che modifica l'allegato I della direttiva 92/118/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli involucri di origine animale, lo strutto e i grassi pressati o fusi, nonché le carni di coniglio e le carni di selvaggina d'allevamento****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾, come modificata da ultimo dalla decisione 2003/42/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/118/CEE stabilisce normative comunitarie in materia di condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti di origine animale.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽³⁾, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione ⁽⁴⁾, stabilisce norme comunitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.
- (3) La direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale ⁽⁵⁾, ha profondamente modificato la direttiva 92/118/CEE, soprattutto al fine di restringerne il campo di applicazione in modo da renderla applicabile unicamente ai prodotti di origine animale destinati al consumo umano e agli agenti patogeni.

(4) Ai fini della chiarezza della legislazione comunitaria, è opportuno chiarire ulteriormente il campo di applicazione della direttiva 92/118/CEE.

(5) Pertanto la direttiva 92/118/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifiche alla direttiva 92/118/CEE del Consiglio**

1. Il titolo del capitolo 2 dell'allegato I della direttiva 92/118/CEE è sostituito dal seguente:

«Involucri di origine animale destinati al consumo umano.»

2. Il titolo del capitolo 9 dell'allegato I della direttiva 92/118/CEE è sostituito dal seguente:

«Strutto e grassi pressati o fusi destinati al consumo umano.»

3. Il titolo del capitolo 11 dell'allegato I della direttiva 92/118/CEE è sostituito dal seguente:

«Carni di coniglio e carni di selvaggina d'allevamento destinati al consumo umano.»

*Articolo 2***Entrata in vigore e applicabilità**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.

⁽¹⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 13 del 18.1.2003, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 13.5.2003, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 446/2004 DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 2004
che abroga una serie di decisioni relative ai sottoprodotti di origine animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 90/425/CEE stabilisce norme di salute degli animali e di sanità pubblica in relazione con taluni sottoprodotti di origine animale. La direttiva fornisce la base giuridica della decisione 97/735/CE della Commissione, del 21 ottobre 1997, relativa a talune misure di protezione per quanto concerne gli scambi di alcuni tipi di rifiuti animali di mammiferi ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 1999/534/CE del Consiglio ⁽⁶⁾, e dalla decisione 2001/25/CE della Commissione, del 27 dicembre 2000, che vieta l'impiego di determinati sottoprodotti di origine animale nei mangimi ⁽⁷⁾.

(2) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 fornisce la base giuridica della decisione 92/562/CEE della Commissione, del 17 novembre 1992, relativa all'approvazione dei sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione dei materiali ad alto rischio ⁽⁸⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia.

(3) La direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale, ha notevolmente modificato tali direttive, in particolare allo scopo di ridurne il campo d'applicazione ai soli prodotti di origine animale destinati al consumo umano e agli agenti patogeni.

(4) Tutte le norme comunitarie sui sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano sono ora previste dal regolamento (CE) n. 1774/2002.

(5) Di conseguenza, nell'interesse della coerenza e della chiarezza della legislazione comunitaria, occorre abrogare le decisioni 92/562/CEE, 97/735/CE e 2001/25/CE.

(6) I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Decisioni abrogate

Le decisioni 92/562/CEE, 97/735/CE e 2001/25/CE sono abrogate.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 13.5.2003, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 294 del 28.10.1997, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU L 204 del 4.8.1999, pag. 37.

⁽⁷⁾ GU L 6 dell'11.1.2001, pag. 16.

⁽⁸⁾ GU L 359 del 9.12.1992, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 447/2004 DELLA COMMISSIONE**del 10 marzo 2004****che stabilisce le norme intese a facilitare la transizione tra il sostegno a titolo del regolamento (CE) n. 1268/1999 e gli aiuti previsti dai regolamenti (CE) n. 1257/1999 e (CE) n. 1260/1999 per la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 32, paragrafo 5, e l'articolo 33, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio ⁽¹⁾ ha istituito un sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (programma Sapard). Tale programma prevede una serie di misure che, dopo l'adesione, sono finanziate nel quadro del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti ⁽²⁾, o del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽³⁾. Al fine di facilitare la transizione tra questi due tipi di aiuto, è opportuno precisare il periodo nel corso del quale possono essere decisi impegni nei confronti dei beneficiari a titolo del programma Sapard.
- (2) Occorre specificare le condizioni alle quali è possibile effettuare il trasferimento dei progetti approvati conformemente al regolamento (CE) n. 1268/1999, che non possono più essere finanziati nell'ambito di detto regolamento, verso la programmazione nell'ambito dello sviluppo rurale.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

Definizione

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per «nuovi Stati membri» si intendono la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia.

*Articolo 2***Fine del periodo relativo alla conclusione di contratti e convenzioni a norma del regolamento (CE) n. 1268/1999**

1. Per quanto concerne le misure che possono essere finanziate nel periodo successivo all'adesione dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, conformemente all'articolo 47 bis del regolamento (CE) n. 1257/1999, i nuovi Stati membri possono continuare a concludere contratti o assumere impegni a norma del regolamento (CE) n. 1268/1999 fino alla data in cui è presentato alla Commissione il piano di sviluppo rurale.

2. Quanto alle misure o sottomisure di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1268/1999, che possono essere finanziate successivamente all'adesione dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/1999, i nuovi Stati membri possono continuare a concludere contratti o stabilire impegni a norma del regolamento (CE) n. 1268/1999 fino alla data in cui iniziano a stipulare contratti o assumere impegni a norma del regolamento (CE) n. 1260/1999.

*Articolo 3***Finanziamento dei progetti Sapard in caso di esaurimento degli stanziamenti**

1. Per i progetti i cui contratti sono stati stipulati a partire dal 2002 nel quadro delle misure di cui all'articolo 2, quarto, settimo e quattordicesimo trattino, del regolamento (CE) n. 1268/1999, i pagamenti effettuati successivamente al 31 dicembre 2006 possono essere integrati nella programmazione relativa allo sviluppo rurale per il periodo 2004-2006 a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999 e finanziati dal FEAOG, sezione garanzia.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 696/2003 (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 24).

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione 2003.

⁽³⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1105/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 3).

2. I pagamenti dei progetti per i quali gli stanziamenti previsti nel quadro del regolamento (CE) n. 1268/1999 sono esauriti o insufficienti, possono essere integrati nella programmazione relativa allo sviluppo rurale per il periodo 2004-2006 a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999 e finanziati dal FEAOG, sezione garanzia.

3. Se i nuovi Stati membri applicano il disposto dei paragrafi 1 e 2, essi indicano gli importi corrispondenti agli stanziamenti impegnati nella tabella finanziaria che figura nell'allegato II del regolamento (CE) n. 141/2004 ⁽¹⁾.

4. Restano in vigore le norme in materia di ammissibilità e di controllo del sostegno finanziario previste dal regolamento (CE) n. 1268/1999.

5. Il nuovo Stato membro interessato stabilisce l'elenco dei progetti selezionati.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore contemporaneamente e subordinatamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 25.

REGOLAMENTO (CE) N. 448/2004 DELLA COMMISSIONE**del 10 marzo 2004****che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 3, e l'articolo 53, paragrafo 2,

sentiti il comitato di cui all'articolo 147 del trattato, il comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale e il comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato di cui al regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione ⁽²⁾ contiene un insieme di norme comuni relative all'ammissibilità. Tale regolamento è entrato in vigore il 5 agosto 2000.
- (2) L'esperienza nel frattempo acquisita ha dimostrato che le norme d'ammissibilità vanno modificate sotto vari aspetti.
- (3) In particolare è opportuno riconoscere l'ammissibilità delle spese per le operazioni finanziarie transnazionali nel quadro del programma Peace II e delle iniziative comunitarie, previa detrazione degli interessi creditori sugli anticipi.
- (4) È altresì opportuno chiarire che i pagamenti erogati ai fondi di capitale di rischio, ai fondi per mutui e ai fondi di garanzia costituiscono spese effettivamente sostenute.
- (5) È necessario chiarire che l'ammissibilità dell'IVA al cofinanziamento non dipende dalla natura privata o pubblica del beneficiario finale.
- (6) Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, è opportuno chiarire che la norma secondo cui le spese devono essere comprovate tramite fatture quietanzate si applica ma lascia impregiudicate le disposizioni specifiche stabilite dal regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione, del 26 febbraio 2002, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) ⁽³⁾ nei casi in cui devono essere determinati i normali costi unitari per taluni investimenti nel settore forestale.

- (7) Per motivi di chiarezza ed opportunità, è necessario sostituire interamente l'allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000.
- (8) Le disposizioni normative sui pagamenti ai fondi di capitale di rischio, ai fondi per mutui e ai fondi di garanzia, nonché sull'ammissibilità dell'IVA hanno sollevato problemi interpretativi.
- (9) Tenuto conto del principio di parità di trattamento e dei costi relativi alle operazioni finanziarie transnazionali, le disposizioni di cui al presente regolamento vanno applicate con effetto retroattivo.
- (10) Il regolamento (CEE) n. 1685/2000 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1145/2003. Tuttavia, al momento dell'adozione, non sono stati pienamente rispettati i requisiti in materia di comitatologia per cui occorre revocare il regolamento (CE) n. 1145/2003. Il presente regolamento va pertanto applicato dal momento dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1145/2003.
- (11) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1145/2003 è revocato.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 5 luglio 2003.

I seguenti punti dell'allegato si applicano a decorrere dal 5 agosto 2000:

- a) i punti 1.3, 2.1, 2.2 e 2.3 di cui alla norma n. 1;
- b) il punto 1 di cui alla norma n. 3;
- c) i punti da 1 a 5 di cui alla norma n. 7.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1105/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 39. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1145/2003 (GU L 160 del 28.6.2003, pag. 48).

⁽³⁾ GU L 74 del 15.3.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 963/2003 (GU L 138 del 5.6.2003, pag. 32).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2004.

Per la Commissione

Michel BARNIER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

NORME SULL'AMMISSIBILITÀ

Norma n. 1. Spese effettivamente sostenute

1. PAGAMENTI EFFETTUATI DAI BENEFICIARI FINALI
 - 1.1. I pagamenti effettuati dai beneficiari finali ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999 (in appresso «regolamento generale») devono essere effettuati in denaro fatte salve le deroghe di cui al punto 1.5.
 - 1.2. Nel caso dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e dell'aiuto concesso da organismi designati dagli Stati membri, per «pagamenti effettuati dai beneficiari finali» si intendono finanziamenti versati ai singoli destinatari ultimi dagli organismi che concedono l'aiuto. I pagamenti dell'aiuto effettuati dai beneficiari finali devono essere giustificati con riferimento alle condizioni e agli obiettivi dell'aiuto.
 - 1.3. I versamenti erogati ai fondi di capitale a rischio, ai fondi per mutui e ai fondi di garanzia (inclusi i fondi di partecipazione in capitale di rischio) sono considerati «spese effettivamente sostenute» ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento generale, a condizione che i fondi in questione ottemperino i requisiti di cui alle norme 8 e 9.
 - 1.4. Nei casi diversi da quelli indicati al punto 1.2, per «pagamenti effettuati dai beneficiari finali» si intendono i pagamenti effettuati dagli organismi o dalle imprese pubbliche o private del tipo definito nel complemento di programmazione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), del regolamento generale, direttamente responsabili della attuazione dell'operazione specifica.
 - 1.5. Alle condizioni indicate ai punti 1.6, 1.7 e 1.8 anche l'ammortamento, i contributi in natura e le spese generali possono rientrare nei pagamenti di cui al punto 1.1. Tuttavia, il cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali di un'operazione, non deve superare la spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, escludendo i contributi in natura.
 - 1.6. Il costo dell'ammortamento di immobili o attrezzature per i quali vi è un nesso diretto con gli obiettivi dell'operazione, è considerato spesa ammissibile, a condizione che:
 - a) finanziamenti nazionali o comunitari non abbiano contribuito all'acquisto degli immobili o impianti in questione;
 - b) il costo dell'ammortamento venga calcolato conformemente alle pertinenti norme contabili; e
 - c) tale costo si riferisca esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell'operazione in questione.
 - 1.7. I contributi in natura vengono considerati spese ammissibili a condizione che:
 - a) consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite;
 - b) non siano collegati a misure di ingegneria finanziaria di cui alle norme 8, 9 e 10;
 - c) il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e di valutazione indipendenti;
 - d) in caso di apporto di terreni o immobili, il loro valore venga certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un ente ufficiale abilitato;
 - e) in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore venga determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita; e
 - f) si applichino, all'occorrenza, le disposizioni delle norme 4, 5 e 6.
 - 1.8. Le spese generali sono considerate spese ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione cofinanziata dai Fondi strutturali e che vengano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato.
 - 1.9. Le disposizioni dei punti da 1.5 a 1.8 si applicano ai singoli destinatari di cui al punto 1.2 nel caso di regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e di aiuti concessi da organismi designati dagli Stati membri.
 - 1.10. Gli Stati membri possono applicare disposizioni nazionali più rigorose per determinare la spesa ammissibile di cui ai punti da 1.6, 1.7 e 1.8.

2. PROVA DELLA SPESA

- 2.1. In linea generale, i pagamenti effettuati dai beneficiari finali, a titolo di pagamenti intermedi e pagamenti del saldo, devono essere comprovati da fatture quietanzate. Ove ciò non risulti possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.
- 2.2. Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, il disposto di cui al punto 2.1 lascia impregiudicata l'applicazione delle norme specifiche stabilite dal regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) ai fini della determinazione dei normali costi unitari per taluni investimenti nel settore forestale.
- 2.3. Inoltre, ove le operazioni siano eseguite nell'ambito di appalti pubblici, i pagamenti effettuati dai beneficiari finali a titolo di pagamenti intermedi e pagamenti del saldo devono essere comprovati da fatture quietanzate rilasciate secondo le disposizioni dei contratti sottoscritti. In tutti gli altri casi, inclusa la concessione di sovvenzioni pubbliche, i pagamenti eseguiti dai beneficiari finali, a titolo di pagamenti intermedi e pagamenti del saldo, devono essere comprovati mediante le spese effettivamente sostenute (incluse le spese di cui al punto 1.5) dagli organismi o dalle imprese pubbliche o private implicate nell'esecuzione dell'operazione.

3. SUBAPPALTO

- 3.1. Fatta salva l'applicazione di norme nazionali più rigorose, non sono ammissibili al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali le spese relative ai seguenti subappalti:
- a) subappalti che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell'operazione senza alcun valore aggiunto proporzionato;
 - b) subappalti stipulati con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo totale dell'operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dal beneficiario finale con riferimento all'effettivo valore dell'opera o dei servizi prestati.
- 3.2. Per tutti i contratti di subappalto, i subappaltatori si impegnano a fornire agli organi di revisione e controllo tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto del subappalto.

Norma n. 2. Contabilizzazione delle entrate

1. Per «entrate», ai fini della presente norma, si intendono le entrate generate da un'operazione durante il periodo del suo cofinanziamento o per un periodo più lungo fino alla chiusura dell'intervento, deciso dallo Stato membro, attraverso vendite, attività di noleggio, servizi, tasse di iscrizione/canoni o altre entrate equivalenti, ad eccezione di quanto segue:
- a) entrate generate durante l'intera vita economica degli investimenti cofinanziati e soggette alle disposizioni specifiche dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento generale;
 - b) entrate generate nell'ambito delle misure di ingegneria finanziaria di cui alle norme 8, 9 e 10;
 - c) contributi del settore privato per il cofinanziamento di operazioni, che figurano accanto ai contributi pubblici nelle tabelle finanziarie del relativo intervento.
2. Le entrate di cui al punto 1 rappresentano un introito che riduce l'importo del cofinanziamento dei Fondi strutturali richiesto per l'operazione in questione. Prima della determinazione dell'importo della partecipazione dei Fondi strutturali, e non oltre la chiusura dell'intervento, esse vengono integralmente o proporzionalmente detratte dalla spesa ammissibile dell'operazione a seconda che siano generate integralmente o solo parzialmente dall'operazione cofinanziata.

Norma n. 3. Oneri finanziari e di altro genere e spese legali

1. ONERI FINANZIARI

Gli interessi debitori (ad esclusione delle spese per contributi in conto interessi miranti a ridurre il costo del denaro per le imprese nell'ambito di un regime di aiuti di Stato autorizzato), le commissioni per operazioni finanziarie, le spese e le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari non sono ammissibili al cofinanziamento dei Fondi strutturali. Tuttavia le spese per le operazioni finanziarie transnazionali nel quadro di Peace II e delle iniziative comunitarie (Interreg III, Leader+, Equal e Urban II) sono ammissibili al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti. Inoltre, nel caso di finanziamenti globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale dell'intervento, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti.

2. ONERI RELATIVI A CONTI BANCARI

Qualora il cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali richieda l'apertura di uno o più conti bancari distinti per l'esecuzione dell'operazione, le spese di apertura e di gestione dei conti stessi sono ammissibili.

3. PARCELLE PER CONSULENZE LEGALI, PARCELLE NOTARILI, SPESE PER CONSULENZA TECNICA O FINANZIARIA, NONCHÉ SPESE PER CONTABILITÀ O REVISIONE CONTABILE

Tali spese sono ammissibili qualora direttamente legate all'operazione e necessarie per la sua preparazione o esecuzione ovvero, per quanto riguarda le spese per contabilità o revisione contabile, ove connesse ad obblighi prescritti dall'autorità di gestione.

4. SPESE PER GARANZIE BANCARIE FORNITE DA UNA BANCA O DA ALTRI ISTITUTI FINANZIARI

Dette spese sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalla normativa nazionale o comunitaria o previste dalla decisione della Commissione che autorizza l'intervento.

5. AMMENDE, PENALI E SPESE PER CONTROVERSIE LEGALI

Tali spese non sono ammissibili.

Norma n. 4. Acquisto di materiale usato

L'acquisto di materiale usato può essere considerato spesa ammissibile ai fini del cofinanziamento se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni, fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigorose:

- a) il venditore deve rilasciare una dichiarazione attestante l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;
- b) il prezzo del materiale usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e deve essere inferiore al costo di materiale simile nuovo; nonché
- c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito devono risultare adeguate alle esigenze dell'operazione ed essere conformi alle norme e agli standard pertinenti.

Norma n. 5. Acquisto di terreni

1. NORMA GENERALE

- 1.1. L'acquisto di terreni non edificati rappresenta una spesa ammissibile ai fini del cofinanziamento dei Fondi strutturali alle tre condizioni seguenti, fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigorose:

- a) deve sussistere un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione cofinanziata;
- b) la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10 %, con l'eccezione dei casi menzionati al punto 2, a meno che venga stabilita una percentuale più elevata nell'intervento approvato dalla Commissione;
- c) un professionista qualificato indipendente o un organismo debitamente autorizzato deve fornire un certificato nel quale si conferma che il prezzo d'acquisto non è superiore al valore di mercato.

- 1.2. Nel caso di regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato, l'ammissibilità della spesa per l'acquisto del terreno deve essere valutata sulla base della totalità del regime di aiuto.

2. OPERAZIONI A TUTELA DELL'AMBIENTE

Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, la spesa è considerata ammissibile quando vengono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- l'acquisto è oggetto di una decisione positiva da parte dell'autorità di gestione,
- il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella suddetta decisione,
- il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati accettati dall'autorità di gestione,
- l'acquisto viene effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.

Norma n. 6. Acquisto di beni immobili**1. NORMA GENERALE**

L'acquisto di un bene immobile (vale a dire edifici già costruiti e terreni su cui si trovano) costituisce una spesa ammissibile ai fini del cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali purché sia direttamente connesso alle finalità dell'operazione in questione, alle condizioni esposte al punto 2 e fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigorose.

2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

- 2.1. Un certificato emesso da un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato attesta che il prezzo non supera il valore di mercato e che l'immobile è conforme alla normativa nazionale oppure specifica i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale.
- 2.2. L'immobile non deve aver fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario che darebbe adito a un doppio aiuto nel caso di cofinanziamento dell'acquisto da parte dei Fondi strutturali.
- 2.3. L'immobile deve essere utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'autorità di gestione.
- 2.4. L'edificio può essere utilizzato solo conformemente alle finalità dell'operazione. In particolare, l'edificio può servire ad ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili del Fondo strutturale interessato.

Norma n. 7. IVA e altre imposte e tasse

1. L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, oppure dal singolo destinatario nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario. Nel determinare se l'IVA costituisce o meno una spesa ammissibile in applicazione della presente norma, non si tiene conto della natura privata o pubblica del beneficiario finale o del singolo destinatario.
2. L'IVA che non può essere recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario in applicazione di norme specifiche nazionali costituisce una spesa ammissibile solo laddove tali norme sono del tutto compatibili con la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio sull'IVA⁽¹⁾.
3. Nei casi in cui il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfettario ai sensi del titolo XIV della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio sull'IVA, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini del punto 1.
4. Il cofinanziamento comunitario non può superare la spesa totale ammissibile al netto dell'IVA, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento generale.
5. Non sono considerate spese ammissibili gli altri tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale o dal singolo destinatario.

Norma n. 8. Fondi per mutui e capitali di rischio**1. NORMA GENERALE**

I Fondi strutturali possono cofinanziare capitali di rischio e/o fondi per mutui o fondi di partecipazione in capitale di rischio (in appresso «fondi») alle condizioni di cui al punto 2. Per «Fondi di capitale di rischio e fondi per mutui» si intendono, ai fini della presente norma, strumenti di investimento appositamente istituiti per fornire capitale o altre forme di capitale di rischio, inclusi mutui, alle piccole e medie imprese (PMI) ai sensi della raccomandazione 96/280/CE della Commissione⁽²⁾, modificata da ultimo dalla raccomandazione del 6 maggio 2003. Per «Fondi di partecipazione in capitale di rischio» si intendono fondi costituiti per l'investimento in diversi fondi di finanziamento e di capitale di rischio. La partecipazione dei Fondi strutturali ai menzionati fondi può essere accompagnata da coinvestimenti o garanzie concesse da parte di altri strumenti di finanziamento comunitari.

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

2. CONDIZIONI

- 2.1. I cofinanziatori del fondo devono presentare un piano di attività prudente che precisi, fra l'altro, il mercato in cui opera il fondo, i criteri e le condizioni del finanziamento, il bilancio di esercizio del fondo, la proprietà e i soci cofinanziatori, la professionalità, la competenza e l'indipendenza del personale dirigente, lo statuto del fondo, la giustificazione e il previsto utilizzo del contributo dei Fondi strutturali, la politica di uscita dagli investimenti e le disposizioni di liquidazione del fondo, incluso il reimpiego delle entrate attribuibili al contributo dei Fondi strutturali. Il piano di attività deve essere attentamente valutato e la sua applicazione sorvegliata dalla (o sotto la responsabilità della) autorità di gestione.
- 2.2. Il fondo deve essere costituito come entità giuridica indipendente disciplinata da accordi fra gli azionisti o come capitale separato in seno ad un'istituzione finanziaria preesistente. In quest'ultimo caso, il fondo deve essere oggetto di una convenzione di attuazione specifica, che preveda in particolare una contabilità separata atta a distinguere le nuove risorse investite nel fondo (incluse quelle investite dai Fondi strutturali) da quelle inizialmente esistenti nell'istituzione. Tutti i partecipanti al fondo devono conferire i propri contributi in contante.
- 2.3. La Commissione non può divenire socio o azionista del fondo.
- 2.4. Il contributo dei Fondi strutturali è soggetto ai limiti di cui all'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del regolamento generale.
- 2.5. I fondi possono investire solo in PMI in fase di creazione, nelle fasi iniziali (incluso il capitale di crescita) o in fase di espansione e solo in attività che i gestori del fondo giudicano potenzialmente efficienti da un punto di vista economico. Nella valutazione della redditività economica occorre tener conto di tutti i tipi di introiti delle imprese di cui trattasi. I fondi non possono investire in imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà ⁽¹⁾.
- 2.6. Devono essere prese le misure necessarie per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza sul mercato dei finanziamenti o dei capitali di rischio. In particolare i rendimenti ottenuti dagli investimenti in capitale e dai prestiti (detratta una quota pro-rata dei costi di gestione) possono essere destinati in via preferenziale agli azionisti privati fino al livello di remunerazione stabilito nel contratto sociale e successivamente devono essere ripartiti equamente fra tutti gli azionisti ed i Fondi strutturali. I rendimenti attribuibili ai contributi dei Fondi strutturali devono essere riutilizzati per le attività di sviluppo di PMI nella stessa area ammissibile.
- 2.7. I costi di gestione non possono superare il 5 % del capitale versato su una media annua per la durata dell'intervento a meno che, in seguito a gara d'appalto, si riveli necessaria una percentuale più elevata.
- 2.8. Al momento della chiusura dell'operazione, la spesa ammissibile del fondo (il beneficiario finale) consiste nel capitale del fondo investito nelle PMI o ad esse prestato, inclusi i costi di gestione sostenuti.
- 2.9. I Fondi strutturali e gli altri contributi pubblici ai fondi, nonché gli investimenti effettuati dai fondi nelle singole PMI, sono soggetti alle norme sugli aiuti di Stato.

3. RACCOMANDAZIONI

- 3.1. La Commissione raccomanda le regole di buona pratica fissate ai punti da 3.2 a 3.6 per i fondi ai quali i Fondi strutturali contribuiscono. La Commissione considererà il rispetto di queste raccomandazioni un elemento positivo quando si tratterà di esaminare la compatibilità del fondo con le norme sugli aiuti di Stato. Le raccomandazioni non sono vincolanti ai fini dell'ammissibilità della spesa.
- 3.2. Il contributo finanziario del settore privato deve essere considerevole ed in ogni caso superiore al 30 %.
- 3.3. I fondi dovrebbero essere sufficientemente ampi e riguardare un numero di beneficiari sufficientemente elevato da poter essere economicamente efficienti, con una scala temporale per gli investimenti compatibile con il periodo di partecipazione dei Fondi strutturali e concentrarsi su aree di insufficienza del mercato.
- 3.4. La scadenza dei versamenti di capitale nel fondo deve essere la stessa per i Fondi strutturali e per gli azionisti su base pro-rata secondo le quote sottoscritte.
- 3.5. I fondi devono essere gestiti da professionisti indipendenti con un'esperienza sufficiente a garantire la capacità e la credibilità necessarie per gestire un fondo di capitale di rischio. Il personale di gestione dovrebbe essere scelto di preferenza mediante concorso, tenendo conto del livello degli emolumenti previsti.
- 3.6. In linea di principio i fondi non devono acquisire quote di maggioranza di imprese e devono perseguire l'obiettivo di realizzare tutti gli investimenti entro la durata di vita del fondo.

⁽¹⁾ GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

Norma n. 9. Fondi di garanzia**1. NORMA GENERALE**

I Fondi strutturali possono cofinanziare il capitale di fondi di garanzia alle condizioni esposte al punto 2. Per «Fondi di garanzia» si intende, ai fini della presente norma, strumenti di finanziamento che garantiscono fondi per capitale di rischio e per mutui ai sensi della norma n. 8 e regimi di finanziamento del rischio delle PMI (inclusi mutui) nei confronti delle perdite derivanti dai loro investimenti in piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 96/280/CE. I fondi possono essere Fondi comuni a sostegno pubblico sottoscritti da PMI, fondi gestiti commercialmente con partecipanti del settore privato o fondi a finanziamento totalmente pubblico. La partecipazione dei Fondi strutturali a questi fondi può essere accompagnata da garanzie parziali fornite da altri strumenti di finanziamento comunitari.

2. CONDIZIONI

- 2.1. Un piano di attività prudente deve essere presentato dai cofinanziatori applicando, in quanto compatibili, le regole per i fondi di capitale di rischio (norma n. 8), mutatis mutandis, e specificando il portafoglio di garanzia beneficiario. Il piano di attività deve essere attentamente valutato e la sua applicazione sorvegliata sotto la responsabilità dell'autorità di gestione.
- 2.2. Il fondo deve essere costituito come un'entità giuridica indipendente disciplinata da accordi fra gli azionisti o come un capitale separato in seno ad un'istituzione finanziaria preesistente. In quest'ultimo caso, il fondo deve essere oggetto di una specifica convenzione di attuazione, che preveda in particolare una contabilità separata che distingua le nuove risorse investite nel fondo (incluse quelle provenienti dai Fondi strutturali) da quelle inizialmente disponibili nell'istituzione.
- 2.3. La Commissione non può divenire socio o azionista del fondo.
- 2.4. I fondi possono garantire soltanto investimenti in attività reputate economicamente efficienti. I fondi non possono fornire garanzie per imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
- 2.5. L'eventuale quota residua del contributo dei Fondi strutturali dopo che le garanzie siano state onorate deve essere riutilizzata per attività di sviluppo delle PMI nella stessa area ammissibile.
- 2.6. I costi di gestione non possono superare il 2 % del capitale versato su una media annua per la durata dell'intervento a meno che, in seguito a gara d'appalto, si riveli necessaria una percentuale più elevata.
- 2.7. Al momento della chiusura dell'intervento, la spesa ammissibile del fondo (il beneficiario finale) consiste nell'importo del capitale versato del fondo necessario a coprire, in base ad una valutazione indipendente, le garanzie fornite, comprese le spese di gestione sostenute.
- 2.8. I contributi dei Fondi strutturali e gli altri contributi pubblici ai fondi di garanzia, nonché le garanzie fornite da tali fondi alle singole PMI, sono soggetti alle norme sugli aiuti di Stato.

Norma n. 10. Locazione finanziaria («Leasing»)**1. NORMA GENERALE**

La spesa sostenuta per operazioni di locazione finanziaria è ammissibile al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali alle condizioni stabilite ai punti 2, 3 e 4.

2. AIUTO CONCESSO ATTRAVERSO IL CONCEDENTE

- 2.1. Il concedente è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario che viene utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria.
- 2.2. I contratti di locazione finanziaria che beneficiano dell'aiuto comunitario devono comportare una clausola di riacquisto oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto.
- 2.3. In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minimo, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate (mediante accredito al Fondo appropriato) la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo.
- 2.4. L'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento. L'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione.

- 2.5. Non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing (segnatamente le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi, ecc.) non indicate al punto 2.4.
- 2.6. L'aiuto comunitario versato al concedente deve essere utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale.
- 2.7. Il concedente deve dimostrare che il beneficio dell'aiuto comunitario verrà trasferito interamente all'utilizzatore elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti.
- 2.8. I costi indicati al punto 2.5, il beneficio di eventuali vantaggi fiscali derivanti dalla locazione finanziaria e le altre condizioni del contratto, devono equivalere a quelle applicabili in assenza di interventi finanziari della Comunità.

3. AIUTO ALL'UTILIZZATORE

- 3.1. L'utilizzatore è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario.
- 3.2. I canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile al cofinanziamento.
- 3.3. Nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene. Non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto (tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.).
- 3.4. L'aiuto comunitario relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al punto 3.3 è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento comunitario, viene considerata ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento.
- 3.5. Nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili al cofinanziamento comunitario in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile. Tuttavia, l'utilizzatore deve essere in grado di dimostrare che la locazione finanziaria costituiva il metodo più economico per ottenere l'uso del bene. Qualora risultasse che i costi sarebbero stati inferiori utilizzando un metodo alternativo (ad esempio la locazione semplice del bene), i costi supplementari dovranno essere detratti dalla spesa ammissibile.
- 3.6. Gli Stati membri possono applicare disposizioni nazionali più rigorose per determinare la spesa ammissibile di cui ai punti da 3.1 a 3.5.

4. VENDITA E LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASE-BACK)

I canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria possono costituire spese ammissibili a norma del punto 3. I costi di acquisto del bene non sono ammissibili al cofinanziamento comunitario.

Norma n. 11. Spese sostenute nella gestione ed esecuzione dei Fondi strutturali

1. NORMA GENERALE

Le spese sostenute dagli Stati membri nella gestione, nell'attuazione, nella sorveglianza e nel controllo dei Fondi strutturali non sono ammissibili al cofinanziamento tranne nei casi previsti al punto 2 e per le categorie indicate al punto 2.1.

2. CATEGORIE DI SPESE DI GESTIONE, ATTUAZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO AMMISSIBILI AL COFINANZIAMENTO

- 2.1. Le seguenti categorie di spese sono ammissibili al cofinanziamento alle condizioni esposte ai punti da 2.2 a 2.7:

— spese connesse alla preparazione, selezione, valutazione e sorveglianza dell'intervento e delle operazioni (ma escluse la spesa per l'acquisizione e l'installazione di sistemi informatizzati di gestione, sorveglianza e valutazione),

- spese per le riunioni di comitati e subcomitati relative all'esecuzione dell'assistenza. Tali spese possono comprendere anche i costi per esperti e altri partecipanti a tali comitati, inclusi partecipanti di paesi terzi, quando il presidente di tali comitati ne ritenga la presenza essenziale ai fini dell'efficace attuazione dell'intervento,
- spese relative alla revisione contabile e ai controlli in loco delle operazioni.

2.2. Le spese per gli stipendi, inclusi i contributi alla previdenza sociale, sono ammissibili solo nei casi seguenti:

- a) personale della pubblica amministrazione o altri funzionari pubblici distaccati, con decisione debitamente documentata dell'autorità competente, al fine di svolgere i compiti di cui al punto 2.1;
- b) altro personale impiegato per assolvere ai compiti di cui al punto 2.1.

Il periodo di distacco o impiego non può superare il termine finale per l'ammissibilità della spesa fissato nella decisione che approva l'intervento.

2.3. Il contributo dei Fondi strutturali alla spesa di cui al punto 2.1 è limitato ad un importo massimo che verrà deciso nell'intervento approvato dalla Commissione e non potrà superare i limiti fissati ai punti 2.4 e 2.5.

2.4. Per ogni tipo di intervento, eccetto le iniziative comunitarie, il programma speciale Peace II e le azioni innovative, il limite sarà costituito dalla somma dei seguenti importi:

- 2,5 % della parte del contributo totale dei Fondi strutturali inferiore o eguale a 100 milioni di EUR,
- 2 % della parte del contributo totale dei Fondi strutturali che supera 100 milioni di EUR ma è inferiore o eguale a 500 milioni di EUR,
- 1 % della parte del contributo totale dei Fondi strutturali che supera 500 milioni di EUR ma è inferiore o eguale a 1 miliardo di EUR,
- 0,5 % della parte del contributo totale dei Fondi strutturali che supera 1 miliardo di EUR.

2.5. Per le iniziative comunitarie, le azioni innovative e il programma speciale Peace II, il limite sarà pari al 5 % del contributo totale dei Fondi strutturali. Ove tali interventi implicino la partecipazione di più di uno Stato membro, detto limite può essere innalzato in considerazione dei maggiori costi di gestione ed attuazione e verrà fissato nella decisione della Commissione.

2.6. Ai fini del calcolo dell'importo dei limiti di cui ai punti 2.4 e 2.5, il contributo totale dei Fondi strutturali sarà il totale stabilito in ogni intervento approvato dalla Commissione.

2.7. L'applicazione dei punti da 2.1 a 2.6 della presente norma sarà convenuta fra la Commissione e gli Stati membri e fissata nel quadro dell'intervento. L'aliquota del contributo verrà fissata a norma dell'articolo 29, paragrafo 7, del regolamento generale. Ai fini della sorveglianza, i costi di cui al punto 2.1 formeranno oggetto di una misura distinta o di una misura parziale nell'ambito dell'assistenza tecnica.

3. ALTRE SPESE NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA TECNICA

Le azioni ammissibili al cofinanziamento nell'ambito dell'assistenza tecnica che non siano indicate al punto 2 (come studi, seminari, azioni di informazione, valutazione, nonché l'acquisizione e installazione di sistemi informatici di gestione, sorveglianza e valutazione) non sono soggette alle condizioni di cui ai punti da 2.4 a 2.6. La spesa per gli stipendi del personale della pubblica amministrazione o di altri dipendenti pubblici che eseguono tali azioni non è ammissibile.

4. SPESE SOSTENUTE DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DI OPERAZIONI

La seguente spesa delle pubbliche amministrazioni è ammissibile al cofinanziamento al di fuori dell'assistenza tecnica se si riferisce all'esecuzione di un'operazione, purché non rientri nelle competenze istituzionali della pubblica autorità o nei normali compiti di gestione, sorveglianza e controllo di tale autorità:

- a) costi relativi a prestazioni professionali rese da un servizio pubblico nell'esecuzione di un'operazione. Tali costi devono essere fatturati a un beneficiario finale (pubblico o privato) o certificati sulla base di documenti che abbiano forza probatoria equivalente e consentano di accertare i costi reali sostenuti dalla pubblica amministrazione in riferimento all'operazione di cui trattasi;

- b) costi attinenti all'esecuzione di un'operazione, inclusa la spesa relativa alla prestazione di servizi, sostenuti da una pubblica autorità che sia essa la stessa beneficiaria finale e che esegua un'operazione senza far ricorso a tecnici esterni o ad altre società. Tali costi devono riferirsi alla spesa sostenuta effettivamente e direttamente per l'operazione cofinanziata ed essere certificati in base a documenti che consentano di accertare i costi reali sostenuti dal servizio pubblico in riferimento all'operazione stessa.

Norma n. 12. Ammissibilità delle spese in funzione del luogo di svolgimento dell'operazione

1. NORMA GENERALE

Di norma, le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali devono aver luogo nella regione cui si riferisce l'intervento.

2. DEROGA

- 2.1. Quando la regione cui si riferisce l'intervento, beneficerà in tutto o in parte dell'operazione situata al di fuori di tale regione, tale operazione può essere accettata dall'autorità di gestione per un cofinanziamento a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai punti 2.2, 2.3 e 2.4. In altri casi le operazioni possono essere considerate ammissibili al cofinanziamento nell'ambito della procedura stabilita dal punto 3. Per le operazioni finanziate nell'ambito dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) devono sempre essere seguite la procedura di cui al punto 3.
- 2.2. L'operazione deve essere localizzata in una zona NUTS III dello Stato membro contigua alla regione cui si riferisce l'intervento.
- 2.3. La spesa massima ammissibile dell'operazione viene determinata su base pro-rata in proporzione ai benefici che si prevede apporterà alla regione e dovrà basarsi su una valutazione effettuata da un organo indipendente rispetto all'autorità di gestione. I benefici devono essere valutati tenendo conto degli obiettivi specifici dell'intervento e degli effetti previsti. L'operazione non può ottenere alcun cofinanziamento quando la percentuale dei benefici è inferiore al 50 %.
- 2.4. Per ogni misura dell'intervento, la spesa ammissibile delle operazioni ammesse di cui al punto 2.1 non può superare il 10 % della spesa ammissibile totale della misura. Inoltre la spesa ammissibile totale di tutte le operazioni svolte nell'ambito dell'intervento ai sensi del punto 2.1 non deve superare il 5 % della spesa ammissibile totale dell'intervento stesso.
- 2.5. Le operazioni ammesse dall'autorità di gestione di cui al punto 2.1 devono essere indicate nelle relazioni di attuazione annuale e finale dell'intervento.

3. ALTRI CASI

L'ammissione al cofinanziamento delle operazioni svolte al di fuori della regione cui si riferisce l'intervento e non rispondenti alle condizioni del punto 2, nonché delle operazioni finanziate nel quadro dello SFOP, è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione rilasciata caso per caso, a richiesta dello Stato membro, tenendo conto in particolare della vicinanza dell'operazione alla regione interessata, dell'entità prevedibile del beneficio derivante alla regione stessa e dell'importo della spesa rispetto alla spesa totale sostenuta nell'ambito della misura e nell'ambito dell'intervento. Nel caso di interventi relativi a regioni ultraperiferiche, deve essere seguita la procedura stabilita nel presente punto 3.

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1685/2000	Regolamento modificativo
Articolo 1	Articolo 1 modificato
Articolo 2	Articolo 2 modificato
Allegato	Allegato I
Norma 1	Norma 1 modificata
Punto 1.1	Punto 1.1 modificato
	Punto 1.3 nuovo
Punto 1.3	Punto 1.4
Punto 1.4	Punto 1.5
Punto 1.5	Punto 1.6
Punto 1.6	Punto 1.7
Punto 1.7	Punto 1.8
Punto 1.8	Punto 1.9
Punto 1.9	Punto 1.10
Punto 2	Punto 2 modificato
Punto 3	Punto 3 non modificato
Norma 2	Norma 2 non modificata
Norma 3	Norma 3 modificata
Punto 1	Punto 1 modificato
Punto 2 — Punto 5	Punto 2 — Punto 5 non modificati
Norma 4	Norma 4 non modificata
Norma 5	Norma 5 non modificata
Norma 6	Norma 6 non modificata
Norma 7	Norma 7 modificata
Punto 1	Punto 1 modificato
	Punto 2 nuovo
Punto 2	Punto 3 modificato
Punto 3	Punto 4 modificato
Punto 4	Punto 5 modificato
Norma 8	Norma 8 non modificata
Norma 9	Norma 9 non modificata
Norma 10	Norma 10 non modificata
Norma 11	Norma 11 non modificata
Norma 12	Norma 12 non modificata
	Allegato II nuovo

**REGOLAMENTO (CE) N. 449/2004 DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 2004**

**per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni
contingenti tariffari e accordi preferenziali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3 ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

- (2) Il regolamento (CE) 443/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 recante fissazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2003/2004 ⁽⁴⁾ ha fissato come obbligo di consegna per la Tanzania un quantitativo superiore al quantitativo totale su cui vertono le domande di titoli di importazione già presentate per il periodo di consegna 2003/2004.
- (3) In tale contesto e per maggiore chiarezza è opportuno indicare che il quantitativo limite corrispondente all'obbligo di consegna per la Tanzania per il periodo di consegna di cui trattasi non è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 1° al 5 marzo 2004, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16),

⁽²⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25.

⁽⁴⁾ Cfr. pagina 52 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP — INDIA**Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003****Campagna 2003/2004**

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 1° al 5 marzo 2004	Limite
Barbados	100	Raggiunto
Belize	0	
Congo	0	Raggiunto
Figi	100	Raggiunto
Guiana	100	
India	0	
Costa d'Avorio	100	
Giamica	100	
Kenya	100	
Madagascar	100	
Malawi	100	
Maurizio	100	
S. Cristoforo e Nevis	100	
Swaziland	100	
Tanzania	100	
Trinidad e Tobago	100	
Zambia	100	
Zimbabwe	0	Raggiunto

Zucchero preferenziale speciale**Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003****Campagna 2003/2004**

Contingente aperto per gli Stati membri di cui all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001, eccetto la Slovenia

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 1° al 5 marzo 2004	Limite
India	100	
Altri	100	

Zucchero preferenziale speciale**Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003****Campagna 2003/2004****Contingente aperto per la Slovenia**

Paesi interessati	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 1° al 5 marzo 2004	Limite
ACP	100	

Zucchero concessioni CXL**Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003****Campagna 2003/2004**

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 1° al 5 marzo 2004	Limite
Brasile	100	
Cuba	100	
Altri paesi terzi	100	

REGOLAMENTO (CE) N. 450/2004 DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 2004
relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (limoni)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 305/2004 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara fissando i tassi indicativi di restituzione ed i quantitativi indicativi titoli d'esportazione del sistema A3 per cui possono essere rilasciati.
- (2) In funzione delle offerte presentate, è necessario fissare i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio delle quantità sulla base delle offerte effettuate a titolo dei suddetti tassi massimi.

- (3) Per i limoni il tasso massimo necessario per la concessione di titoli a concorrenza del quantitativo indicativo, nel limite dei quantitativi offerti, non è superiore ad una volta e mezza il tasso indicativo di restituzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i limoni il tasso massimo di restituzione e la percentuale di rilascio relativi alla gara indetta dal regolamento (CE) n. 305/2004 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 52 del 21.2.2004, pag. 3.

ALLEGATO

Rilascio di titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (limoni)

Prodotto	Tasso di restituzione massimo (in EUR/t netto)	Percentuale di rilascio delle quantità richieste al livello del tasso di restituzione massimo
Limoni	45	44 %

REGOLAMENTO (CE) N. 451/2004 DELLA COMMISSIONE**del 10 marzo 2004****relativo al rilascio di titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, mele)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 305/2004 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara fissando i tassi di restituzione indicativi e i quantitativi indicativi per i quali possono essere rilasciati titoli d'esportazione del sistema A3.
- (2) In funzione delle offerte presentate è opportuno fissare i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio sulla base delle offerte presentate al livello dei tassi massimi suddetti.
- (3) Per i pomodori, le arance e le mele il tasso massimo necessario per il rilascio di titoli a concorrenza della quantità indicativa, nel limite delle quantità oggetto di offerte, è superiore a una volta e mezzo il tasso di restituzione indicativo. Il tasso deve

quindi essere fissato conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽³⁾.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i pomodori, le arance e le mele, il tasso massimo di restituzione e la percentuale di rilascio relativi alla gara indetta dal regolamento (CE) n. 305/2004 sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 52 del 21.2.2004, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69).

ALLEGATO

Rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, mele)

Prodotto	Tasso massimo di restituzione (in EUR/t netta)	Percentuale di rilascio delle quantità chieste ai tassi di restituzione massimi
Pomodori	40	100 %
Arance	35	100 %
Mele	39	82 %

REGOLAMENTO (CE) N. 452/2004 DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 2004
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone ⁽³⁾. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 29,002 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 2004

che stabilisce le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di galline ovaiole

[notificata con il numero C(2004) 582]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/235/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9 *ter*, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 95/161/CE della Commissione, del 21 aprile 1995, che stabilisce le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di galline ovaiole ⁽²⁾ è stata modificata in modo sostanziale ⁽³⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale decisione.
- (2) La Commissione ha approvato i programmi operativi presentati dalla Finlandia e dalla Svezia in materia di controllo delle salmonelle. Detti programmi comprendono misure specifiche per le galline ovaiole (pollame da reddito allevato per la produzione di uova da consumo).
- (3) Occorre stabilire garanzie equivalenti a quelle applicate dalla Finlandia e dalla Svezia in base al loro programma operativo.
- (4) Le garanzie complementari devono fondarsi segnatamente sull'esecuzione di un esame microbiologico del pollame destinato alla Finlandia e alla Svezia.

- (5) È opportuno definire le norme relative a detto esame microbiologico per campionatura stabilendo il metodo di campionatura, il numero di campioni da prelevare nonché i metodi microbiologici con cui effettuare l'analisi dei campioni.
- (6) Dette garanzie non devono applicarsi ai branchi che formano oggetto di un programma riconosciuto equivalente a quello applicato dalla Finlandia e dalla Svezia.
- (7) La Finlandia e la Svezia devono prescrivere, per le importazioni da paesi terzi, condizioni che non siano meno rigorose di quelle stabilite dalla presente decisione.
- (8) I metodi descritti nella presente decisione tengono conto del parere dell'autorità europea per la sicurezza alimentare.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le galline ovaiole (pollame da reddito allevato per la produzione di uova da consumo) destinate alla Finlandia e alla Svezia devono essere sottoposte ad un test microbiologico per campionatura effettuato nel branco di origine.

Articolo 2

Il test microbiologico di cui all'articolo 1 deve essere effettuato conformemente a quanto disposto all'allegato I.

⁽¹⁾ GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6; direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 105 del 9.5.1995, pag. 44; decisione modificata da ultimo dalla decisione 97/278/CE (GU L 110 del 26.4.1997, pag. 77).

⁽³⁾ Cfr. allegato III.

Articolo 3

1. Le galline ovaiole destinate alla Finlandia e alla Svezia devono essere accompagnate dall'attestato definito nell'allegato II.
2. L'attestato di cui al paragrafo 1 può:
 - accompagnare il certificato modello 3 di cui all'allegato IV della direttiva 90/539/CEE, oppure
 - essere incorporato nel certificato di cui al primo trattino.

Articolo 4

Le garanzie complementari previste dalla presente decisione non sono applicabili ai branchi che formano oggetto di un programma riconosciuto equivalente a quello applicato dalla Finlandia e dalla Svezia secondo la procedura prevista all'articolo 32 della direttiva 90/539/CEE.

Articolo 5

La decisione 95/161/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato IV.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

1. Norme generali

Il branco di origine deve essere tenuto in isolamento per un periodo di 15 giorni.

Il test microbiologico deve essere effettuato nei dieci giorni che precedono la spedizione.

Il test microbiologico deve comprendere i seguenti sierotipi invasivi:

- *Salmonella gallinarum*,
- *Salmonella pullorum*,
- *Salmonella enteritidis*,
- *Salmonella berta*,
- *Salmonella typhimurium*,
- *Salmonella thompson*,
- *Salmonella infantis*.

2. Metodo di campionatura

Campioni composti di feci, ciascuno costituito da campioni distinti di feci fresche del peso di almeno 1 grammo, devono essere prelevati a caso in diversi punti del fabbricato in cui sono allevati i volatili o, se questi possono accedere liberamente a più fabbricati di una stessa azienda, in ogni gruppo di detti fabbricati.

3. Numero di campioni da prelevare

Il numero di prelievi deve permettere di rilevare con un grado di affidabilità del 95 % un tasso di prevalenza di salmonella del 5 %.

4. Metodi microbiologici per l'esame dei campioni

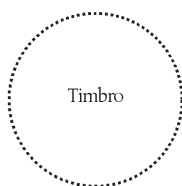
- l'analisi microbiologica dei campioni per l'individuazione delle salmonelle dev'essere effettuata secondo l'ultima edizione del metodo normalizzato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione ISO 6579 ovvero secondo l'ultima edizione del metodo descritto dal Comitato nordico di analisi alimentare (metodo NMKL n. 71),
 - in caso di contestazione dei risultati delle analisi da parte degli Stati membri, l'ultima edizione del metodo normalizzato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione ISO 6579 dev'essere considerato quale metodo di riferimento.
-

ALLEGATO II

ATTESTATO

Il veterinario ufficiale sottoscritto certifica che le galline ovaiole (pollame da reddito allevato per la produzione di uova da consumo) sono state sottoposte, con esito negativo, all'esame previsto dalla decisione [2004/235/CE] della Commissione, del 1° marzo 2004 che fissa le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di galline ovaiole ⁽¹⁾.

Fatto a....., il.....



.....
Firma

.....
Nome e cognome (in lettere maiuscole)

.....
Qualifica

⁽¹⁾ GUL 72 dell'11.3.2004, pag. 86

ALLEGATO III

Decisione abrogata e relativa modificazione

Decisione 95/161/CE della Commissione

GU L 105 del 9.5.1995, pag. 44

Decisione 97/278/CE della Commissione, limitatamente all'articolo 2

GU L 110 del 26.4.1997, pag. 77

ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Decisione 95/161/CE	Presente decisione
Articoli 1-4	Articoli 1-4
Articolo 5	-
-	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Allegati I-II	Allegati I-II
-	Allegato III
-	Allegato IV

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1335/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 luglio 2003)

A pagina 17, articolo 871, punto 1, secondo trattino:

anziché: «possibilità di procedere ad inchieste comunitarie del genere»,

leggi: «possibilità di procedere ad inchieste comunitarie del genere, o».

Rettifica del regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 340 del 24 dicembre 2003)

A pagina 21, l'articolo 10 è modificato come segue:

anziché: «Articolo 10

Indicazione della data d'imballaggio

La data d'imballaggio di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), è indicata facoltativamente, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1907/90, e comprende una o più delle diciture che figurano all'allegato I, punto 2, del presente regolamento, seguite da due serie di numeri o lettere di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento.»;

leggi: «Articolo 10

Indicazione della data d'imballaggio

L'indicazione della data di imballaggio, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CEE) n. 1907/90, comprende una o più delle diciture che figurano all'allegato I, punto 2, del presente regolamento, seguite da due serie di numeri o lettere di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento.»

A pagina 21, articolo 25, i paragrafi 2 e 3 sono modificati come segue:

anziché: «2. Qualora sia indicata la data di deposizione, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), vengono registrate separatamente.

Qualora, in uno stesso stabilimento, vengono utilizzati vari metodi di allevamento, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono ripartite per pollaio, conformemente alla direttiva 2002/4/CE.

3. Le informazioni di cui al primo comma, lettere a) e b), sono conservate dal produttore per almeno sei mesi dopo la cessazione d'attività o la macellazione delle galline ovaiole di cui trattasi.»;

leggi: «2. Qualora sia indicata la data di deposizione, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), vengono registrate separatamente.

3. Qualora, in uno stesso stabilimento, vengono utilizzati vari metodi di allevamento, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono ripartite per pollaio, conformemente alla direttiva 2002/4/CE.

4. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono conservate dal produttore per almeno sei mesi dopo la cessazione d'attività o la macellazione delle galline ovaiole di cui trattasi.»

A pagina 20, articolo 7, paragrafo 3:

anziché: «uova di vario calibro»;

leggi: «uova di calibro differente».

A pagina 25, articolo 26, paragrafo 1:

anziché: «[...] per metodo di allevamento e ogni giorno: [...]»;

leggi: «[...] per metodo di allevamento e per giorno: [...]».